



# Comune di Capannori

## Servizio Governo del Territorio


Ufficio Urbanistica - Edilizia

Capannori p.zza A.Moro 1 - Lucca 55012 tel. 0583-4281

**REGOLAMENTO URBANISTICO Variante Generale : adozione del.C.C. n° 41 del 16.06.2008, approvazione del. C.C. n. 13 del 12.03.2009, n. 14 del 13.03.2009 e n. 15 del 16.03.2009**

### OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE AL R.U.

controdeduzioni osservazioni alla cartografia e varie



Estensore del progetto adottato	Estensore delle modifiche al progetto adottato
	Resp. del Procedimento
<b>Arch. Roberto Gilletti</b>	<b>Arch. Stefano Modena</b>
Garante della comunicazione	<b>Dott. Antonio Le Donne</b>
Coordinamento tecnico	<b>Geom. Giovanni Del Frate</b>

Gruppo di progettazione interno det.dir. n° 1662 del 21/11/2006	Tecnici esterni incaricati
<b>Geom. Giovanni Colzi</b> <b>Geom. Giovanni Del Frate</b> <b>Geom. Chiara Marsili</b> <b>Geom. Andrea Meschi</b> <b>Arch. Stefano Modena</b> <b>Geom. Sabrina Zappelli</b>	<b>Arch. Roberto Gilletti</b> <b>Geol. Alessandra Biserna</b> <b>Ing. Renzo Bessi</b> <b>Dott. Laura Guidi</b> <b>Dott. Damiano Iacopetti</b>
<b>Funzione S.I.T.</b> <b>Dis. Francesco Agostini</b> <b>Dott. Alessia Pieraccini</b>	

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>PU con previsione edificatoria di 4 alloggi.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità della porzione nord-est del terreno.</p> <p>4) Viene contestata la scelta di eliminare la porzione di terreno suddetta dal PU (che è stato ridotto nella Variante a 3 alloggi). L'area edificabile verifica tutti i criteri di edificabilità compreso il contatto di frangia superiore al 70%</p>		
324	54322	Huber Walter Marec	Vorno	<p>Trattasi della richiesta relativa ad un fabbricato rurale catastalmente inserito nella più ampia proprietà denominata ex Villa Bertolli. Per tale fabbricato inserito in art.44 aree di valore paesaggistico sia nel vigente RU che nella Variante adottata, si chiede</p> <p>1) che venga inserito in art.17, o in alternativa</p> <p>2) Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA</p>	<p>1) Trattasi di fabbricato posto nella medesima proprietà ma dalla parte opposta del viale di accesso alla villa; dalla fotografia satellitare si nota che la porzione di art.17 coincide con una sistemazione che sembra un giardino ed è principalmente ad ovest della strada, mentre il fabbricato in oggetto, che rimane ad est della strada, è in un contesto più agricolo che rispecchia maggiormente le caratteristiche delle zone inserite in art.44. Il tutto viene confermato dalla tav F che prevede l'ambito di 'ville storiche' solo dove previsto l'art.17.</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti per la ridefinizione delle aree interessate dall'osservazione</p> <p>Si confermano pertanto le indicazioni del RU adottato con delibera C.C. n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
1043	55716	Iacomini Mario	Guamo	<p>1) Viene richiesta la modifica del tracciato stradale in località Guamo.</p> <p>2) Viene osservato che il nuovo tracciato stradale ipotizzato nella variante adottata non consentirebbe di creare una rotonda che nell'attuale situazione sarebbe possibili.</p> <p>Si fa presente inoltre che l'apertura del casello del Frizzone ha portato un notevole incremento di traffico aumentando la pericolosità.</p>	<p>La nuova previsione della sede stradale, adottata dal RU, ha innanzi tutto una mera indicazione grafica, che andrà perfezionata sia come posizione sia come forma.</p> <p>Detto questo è ragionevole la decisione di questo adottato RU, di individuare il tracciato viario in quella posizione, per una motivazione di pubblica utilità e di sicurezza.</p> <p>Nel merito il tracciato viario va a dividere un edificio pubblico (scuola) ed un parcheggio pubblico, che è anche pertinenza della suddetta.</p> <p>Per tale ragione e per una maggiore sicurezza si è trovato più corretto far confinare la scuola con il parcheggio per impedire episodi che mettano a rischio l'incolumità degli utenti fruitori del bene pubblico.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
1257	55717	Iacomini Mario	Guamo	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come area a prevalente uso agricolo (art. 46)</p>	<p>Il lotto oggetto dell'osservazione: - è stato escluso dalle aree di frangia definite nella tavola F</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) facente parte di un PU con previsione edificatoria di 6 alloggi (quota spettante: 3 alloggi)</p> <p>3) Vengono richiesti la ripermimetrazione del Centro Abitato e il ripristino della edificabilità di detto terreno con eventuale rinuncia ad 1 unità abitativa</p> <p>4) Vengono contestati i criteri che hanno concorso a definire il limite del Centro Abitato che non ha seguito in modo coerente le curve di livello. Viene dichiarato che l'area si colloca entro un contesto già urbanizzato.</p>	<p>"Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il terreno presenta caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento.</p> <p>- è interessato da vincolo paesaggistico. Dal cap. 5 punto 9 della Valutazione Integrata si evince che gli interventi di edificazione in zone di tale valore devono essere inoltre di "modesta entità".</p> <p>Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate.</p> <p>Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46)</p>	
631	57310	Iacopetti Franco	Castelvecchio di Compito	Chiede che il proprio lotto di terreno attualmente in zona art. 44 (aree di valore paesaggistico) sia inserito in area edificabile residenziale art. 20c per la realizzazione di 2 unità abitative	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
712	57297	Iacopetti Giuliana	Castelvecchio di Compito	<p>1) Lotto inserito nella tav. B3 del Qc adottato tra le aree a pericolosità idraulica molto elevata (I4) con possibilità di allagamenti con tempo di ritorno trentennale e duecentennale</p> <p>2) Viene richiesto di declassificare l'area dalla pericolosità I4 e dagli allagamenti con 30 anni &lt;Tr = 200 anni, perché in declivio e perché non vi è memoria storica di allagamenti. A supporto di ciò ricorda che nel 90 un solo lotto nella zona fu oggetto di allagamenti per problemi al rio Battistone che allora confluiva in tubazioni di insufficiente diametro, successivamente sostituite.</p>	Le attuali valutazioni discendono da specifici studi idraulici, peraltro coerenti con quelli del Piano di Bacino del F. Arno e in massima parte già inseriti nel Quadro Conoscitivo dell'attuale RU. Infatti l'area in questione, dagli studi del 2003, risultava già inserita nelle aree allagabili con tempo di ritorno duecentennale. L'aver operato, pertanto, in ambito di Variante (utilizzando quindi quanto già disponibile del QC esistente, a meno di revisioni per prescrizioni sopraggiunte da Enti sovraordinati), e l'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari della 26/R (I4 Tr= 30 anni) hanno reso inevitabile attribuire al lotto in questione la pericolosità assegnata. In ogni caso sarà cura prendere in considerazione le segnalazioni presentate nell'ambito di un prossimo aggiornamento degli studi idraulici.	Non accolta
966	56963	Iacopetti Giuseppe	Castelvecchio di Compito	1) Lotti classificati dal RU adottato in parte come "aree di valore paesaggistico" (art.	I terreni oggetto dell'osservazione: - fanno parte delle aree protette SIR 027 del Monte Pisano	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>44), in parte come "aree a prevalente uso residenziale di saturazione" (art. 20s)</p> <p>2) Lotti classificati dal RU vigente in parte come "aree a prevalente uso residenziale di saturazione" (art. 20s) , in parte come "aree di valore paesaggistico" (art. 44), in parte come "aree a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 2 alloggi.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detti terreni.</p> <p>4) Viene dichiarato che sui terreni non sussiste alcun vincolo, ad esclusione di quello relativo alla condizione paesaggistica, che possa giustificare l'esclusione dell'edificabilità</p> <p>5) Viene contestata la legittimità della ripermetrazione del Centro Abitato come fattore escludente l'edificabilità di detti terreni. Viene dichiarato che l'area si colloca entro un contesto già urbanizzato</p>	<p>(fattore escludente)</p> <p>- sono stati esclusi dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). I terreni presentano caratteri di ruralità (presenza di terrazzamenti) e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non possono essere considerati aree residuali del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. La loro edificazione quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate. Si precisa che anche nell'ipotesi di inserimento delle aree suddette nella frangia non sarebbe comunque verificato il criterio del 70% di contatto necessario. Si conferma pertanto la destinazione dei terreni suddetti come aree di valore paesaggistico (art. 44).</p>	
740	57392	Iacopetti Renato	Colle di Compito	<p>1) Parte del lotto classificato dal RU vigente e adottato come "verde pubblico attrezzato" (art.30)</p> <p>2) Viene richiesto che parte del terreno oggetto dell'osservazione sia classificata come "area agricola periurbana" (art. 47)</p>	<p>L'osservazione non evidenzia nuovi elementi di contrasto con l'individuazione dell'area di verde pubblico (l'area è un campo aperto privo di recinzioni o perimetrazioni di ogni tipo) e pertanto, considerato anche che la destinazione era già prevista nel RU vigente, si confermano le scelte urbanistiche adottate, quale dotazione minima dimensionata ai sensi del D.M. 1444/68 e necessaria, per garantire l'obiettivo di incrementare la qualità del patrimonio insediativo, con la previsione degli standard, individuati quali livelli minimi inderogabili e indicatori del livello di qualità, come richiesto dall'art. 37 comma 1 della L.R. n. 1/05 e dall'art. 3 del Regolamento Regionale n. 2R,.</p>	Non accolta
708	57321	Immobiliare ESSELLE di Nannini Basilio	Lammari	<p>Trattasi di terreno libero inserito in art.47 aree agricole periurbane nel RU vigente, in art.47 nella Variante adottata e chiede che venga inserito in art.20c residenziale di completamento</p>	<p>Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
622	56701	Immobiliare Marlia srl	Marlia	L'osservazione ha per oggetto un fabbricato ad uso artigianale ed il terreno circostante il tutto inserito nel vigente R.U. e in quello adottato in art. 46. Per lo stesso viene richiesto: 1. L'inserimento in art. 21 di completamento o in alternativa: 2. L'inserimento di parte del lotto in art. 21 di completamente e parte del lotto in art. 21 di saturazione.	attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione. Dalla documentazione allegata, in particolare dalla foto satellitare si vede che il lotto oggetto di osservazione è occupato da fabbricato artigianale e relativa area di resede. Confina con fabbricati ad uso civile abitazione e con area agricola. 1.Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. 2. Per quanto riguarda il secondo punto: si rimanda alla risposta di cui al punto 1. per la richiesta di inserimento di parte del lotto in art. 21 di completamento , mentre per la richiesta di inserimento in art. 21di saturazione si fa presente che il fabbricato è inserito in art. 46 sia nel vigente R.U. che in quello adottato e che lo stesso è ubicato in contesto prevalentemente agricolo e pertanto non sussistono motivazioni per cambiare la destinazione attribuita.	Non accolta
624	56698	Immobiliare Marlia srl	Marlia	Trattasi di terreno libero inserito in art.47 aree agricole periurbane nel RU vigente, in art.47 nella Variante adottata e chiede che venga inserito in art.20c residenziale di completamento	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
75	53262	Industria Cartaria Pieretti spa	Marlia	Il vigente regolamento Urbanistico, classifica l'area oggetto di osservazione ( circa 6000 mq.) in zona a prevalente destinazione produttiva. Con la variante adottata , il lotto in questione è stato inserito in area agricola periurbana, disciplinata dall'art. 47. Sui terreni in oggetto, in data 08/04/2008 è stato rilasciato il P08/0041 per la Realizzazione di fabbricati ad uso	Sul lotto interessato dall'osservazione è stato rilasciato il P08/0041 per la Realizzazione di fabbricati ad uso magazzino e un tratto di viabilità., i cui lavori sono iniziati in data 16.06.2008 come da comunicazione prot. 41792. Dalla visione delle foto satellitari del 24/09/2008 è presente vegetazione di tipo boschivo/ripariale ad ovest del lotto in oggetto, pertanto si conferma la classificazione della carta D.2 beni paesaggistici, del quadro conoscitivo. Vista il Permesso di Costruzione e le attività in corso si propone il ripristino della zona a prevalente destinazione	Parzialmente accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>magazzino e un tratto di viabilità., i cui lavori sono iniziati in data 16.06.2008.</p> <p>Inoltre contestano l'individuazione di un'area boscata soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004.</p> <p>1) viene richiesto che venga ripristinato il lotto a destinazione produttiva come nello stato attuale e che tale zonizzazione sia estesa anche all'area boschiva, in quanto non vi è presenza di boschi</p>	produttiva di saturazione 21b.	
903	56570	Industria Cartaria Pieretti spa	Marlia	<p>Trattasi della richiesta relativa ad un'area con soprastate costruzione di uffici a corredo di stabilimento ex-fondin, posta in art.20s residenziale di saturazione sia nel vigente RU che nella Variante adottata, chiede che tale area sia inserita in art.21a come il resto dell'azienda cui gli uffici sono posti a servizio.</p>	<p>Visto lo stato dei luoghi e visto che i terreni oggetto di osservazione sono interessati dalla costruzione degli uffici a corredo dello stabilimento adiacente inserito in art.21a si ritiene accoglibile l'osservazione con variazione cartografica della Variante adottata, da art-20s a art.21a</p>	Accolta
290	55240 - 55241 - 55243	Iomassi Laura, Serafini Moreno, Serafini sandra	Marlia	<p>1) Una porzione dell'area di pertinenza di quattro alloggi di proprietà risulta inserita nell'A.P.2 di Marlia. Trattandosi di area destinata a giardino e orto nonché viabilità di accesso ai garage di pertinenza chiede di modificare la destinazione d'uso del terreno ripristinando l'originaria "Area agricola periurbana" o in alternativa "Area a prevalente destinazione residenziale di saturazione" come già sono i fabbricati principali.</p> <p>2) La stessa richiesta viene fatta per i terreni delle non meglio specificate "proprietà confinanti" poste a sud della canaletta demaniale.</p>	<p>1) Dalle fotografie allegate all'osservazione e dalla visione delle foto satellitari, si conferma che il lotto indicato dall'osservante, è utilizzato come giardino di pertinenza dell'abitazione.</p> <p>L'area interessa per circa 500 mq. il limite sud dell' A.P.2 di Marlia, e l'eventuale sua esclusione non pregiudica, per marginalità, quantità e dotazione di standard, l'attuazione complessiva dell'ambito.</p> <p>Per quanto sopra si propone la deperimetrazione del lotto di proprietà dei ricorrenti e la classificazione dell'area come verde urbano privato disciplinato dall'art. 33 della NTA</p> <p>2) La richiesta non è valutabile per mancanza di identificativi. Riguarda comunque proprietà terze.</p>	Parzialmente accolta
1349	56120	Ippolito Giuseppe	S.Colombano	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente uso agricolo" (art 46).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in"area a prevalente uso agricolo" (art 46).</p> <p>3)Viene richiesto in merito: - alle NTA:</p>	<p>- cartografia: Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni insediamenti consolidati caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di 'nucleo' per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa da quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e le attrezzature</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				- cartografia: visto che la proprietà fa parte di un unico contesto chiedo di inserire il lotto nel perimetro degli insediamenti rurali consolidati (art 48).	<p>produttive dismesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato.</p> <p>Dalla verifica della documentazione prodotta, l'immobile risulta ubicato all'esterno degli insediamenti consolidati e rispetto agli elaborati della Variante al R.U., non si rilevano novità di rilievo da dover modificare la classificazione adottata.</p> <p>Per quanto sopra l'osservazione non può essere accolta in questa fase della pianificazione.</p> <p>Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale anche con un censimento delle strutture agricole dismesse in funzione della loro potenziale trasformabilità è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della Variante al RU. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p> <p>Si precisa che comunque, a seguito di una modifica sulle norme di attuazione (art.4), sono da considerarsi inclusi negli insediamenti consolidati del territorio rurale gli edifici posizionati, anche parzialmente, a distanza non superiore a 20 mt dai fabbricati situati all'interno del limite individuato in cartografia del R.U., purché costruiti anteriormente al 1940.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	
754	57299	Isola Alberto	Lammari	<p>Trattasi di terreno libero inserito in parte in art.46 aree a prevalente uso agricolo e in parte in art.30 verde pubblico attrezzato nel RU vigente, in art.46 e art.30 nella Variante adottata e</p> <p>1) chiede che venga inserito in art.20c residenziale di completamento;</p> <p>2) chiede di rivedere il concetto di esclusione del "fattore frangia" che è troppo restrittivo e non ha alcun riferimento normativo urbanistico</p>	<p>1) Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione.</p> <p>2) Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.</p>	Non accolta
249	54862	Isola Costruzioni srl	Marlia	<p>1)premessso che il richiedente è proprietario di un appezzamento di terreno inserito in art. 19</p> <p>2)che è proprietario del sottostante complesso inserito in art. 22s</p>	<p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti per la ridefinizione dell'area interessata all'osservazione. Il lotto di terreno è contiguo ad un complesso tipico di corte</p> <p>Inoltre dalla consultazione di foto satellitare il terreno non</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				3) chiede che il lotto di cui al punto 1) sia inserito con la medesima destinazione Urbanistica del fabbricato confinante tale da rendere omogenea l'area di pertinenza	risulta il piazzale dell'attività esistente Si confermano pertanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	
725	57300	Isola Ida	Lammari	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale - saturazione" (art 20s), parte "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c) per n°4 alloggi. 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "area agricole periurbane" (art 47), parte "aree a prevalente destinazione residenziale - saturazione" (art 20s). 3) Viene richiesta la possibilità di modificare il RU adottato e di inserire parte dell'area rappresentata dal foglio di mappa n° 42 particella 875, tra le aree classificate "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c).	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
161	54314	Isola Ugo	Lunata	1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46) 2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) e sottoposto a PU con previsione edificatoria di 3 alloggi 3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno 4) Viene e dichiarato che: - sull'area sono stati rilasciati PC n. P08/0067, P08/0069, P08/0071 per la costruzione dei 3 alloggi - i lavori sono in corso	Dal sopralluogo effettuato non risulta che sull'area siano in corso i lavori (esiste solo la recinzione ma non è stato effettuato alcun scavo). Non si rilevano quindi variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate. Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46). Rimangono comunque salvi i diritti su PU così come definiti dall'art. 68 delle NTA.	Non accolta
129	54040	La Camigliana srl	Segromigno Piano	Richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di una nuova zona a prevalente destinazione residenziale di completamento (art. 20 completamento).	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la	Non accolta



n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	
462	55398	Lancellotti Mario	Lappato	Trattasi di terreno libero inserito in art.47 aree agricole periurbane e art.43 aree boschive e ripariali nel RU vigente, in art.44 area di valore paesaggistico e art.43 nella Variante adottata e chiede che venga trasformata in area congrua per poter svolgere una attività di autotrasporti, quindi si presuppone in art.22c	Tale area è attualmente utilizzata in maniera incongrua come parcheggio degli automezzi della ditta di autotrasporti di proprietà del richiedente, con sede in Capannori. La richiesta è quella di rendere idonea la zona all'attività svolta con la possibilità di realizzare anche un manufatto ad uso ufficio. Viste le NTA l'unica zona che consente di poter svolgere tale attività su un terreno attualmente libero da fabbricati è l'art.22c servizi di completamento e pertanto trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione.	Non accolta
870	57256	Lanfrancotti Ugo	S.Margherita	Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
1248	55820	Lazzareschi Alessandro	S.Andrea in Caprile	1) Lotto classificato dal RU adottato come area di valore paesaggistico (art. 44) 2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio. 3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno. 4) Viene dichiarato che : - in data 13/06/06 è stata presentata domanda per rilascio di PC (prot. n. P06/0187) che non ha avuto risposta	Il lotto oggetto dell'osservazione: - ricade nella fascia di salvaguardia del complesso architettonico prossimo la cui visibilità risulterebbe compromessa dall'attuazione, sull'area suddetta, della previsione edificatoria fissata dal RU vigente (fattore escludente) - è in parte interessato da alveo fluviale ordinario di modellamento attivo (tav. B1 del Qc) - è stato escluso dal limite delle aree a carattere urbano definito nelle tav F (fattore escludente). Il terreno essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate. Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area di valore paesaggistico (art. 44).	Non accolta
1027	55823	Lazzareschi Guglielmo	Camigliano	Viene richiesta la rettifica della Tavola A-2 "pericolosità geomorfologica" con	La maggiore estensione dell'area a pericolosità G4 è dovuta alla determinazione della cosiddetta "area di rispetto e/o	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				esclusione dei fabbricati di proprietà dell'osservante dalla zona classificata come G4, in quanto, è supposto un errore cartografico, perché nelle Tavole A-1 "elementi geomorfologici" e A-3 "pericolosità sismica" risultano fuori dall'individuazione di corpi di frana con indizzi di instabilità attuali o recenti ed esterni all'ambito S4.	influenza" definita secondo le disposizioni delle norme di Piano di Bacino (Norme di Piano di Bacino del Serchio: art. 12 ; Norme di Piano di Bacino dell'Arno: ALL. 2). Si precisa comunque che tale zona potrà essere modificata localmente a livello di Piano attuativo o di intervento diretto attraverso opportune indagini geologiche di approfondimento, fermo restando il parere dell'Autorità di Bacino del F. Arno.	
445	55393	Lazzareschi Paola	Camigliano	Premesso che i richiedenti sono proprietari di un lotto di terreno inserito nel R.U. vigente ed adottato in art. 19, con sopra 2 manufatti accessori dell'abitazione con superficie poco superiore a 60 mq. di cui uno superiore a 40 mq. e 130 mc., richiedono: la trasformazione della zona da art. 19 a art. 20c per la realizzazione di una unità immobiliare	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni territoriali, geologico-idrauliche, paesaggistiche ecc., non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Si confermano quindi le scelte urbanistiche adottate. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
47	52534	Lazzari Giovanna	S.Margherita	1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46) 2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di saturazione" (art. 20) 3) Vengono richieste l'inclusione del lotto entro il limite del Centro Abitato e la riclassificazione dello stesso come art. 20 di saturazione	Il lotto oggetto dell'osservazione è collocato in posizione periferica rispetto al perimetro del Centro abitato ed inserita in territorio prevalentemente rurale. La continuità del tessuto insediativo è interrotta da viabilità esistente. Per quanto sopra non si ritiene coerente con gli obiettivi di sostenibilità della Variante accogliere la richiesta di saturazione. Si confermano pertanto le scelte adottate.	Non accolta
1247	56029	Lazzarini Maria Virma	Colognora di Compito	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c) per n°2 alloggi. 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree agricole periurbane" (art 47). 3) Viene richiesto il ripristino dell'area come da vigente RU ricadente nella classificazione "area a prevalente destinazione residenziale - completamento". (art 20c).	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 7 del capitolo 5 della valutazione integrata, ossia aree a pericolosità idraulica molto elevata I4 (tav B2). Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le aree di nuova edificazione ricadenti in zone dove esiste un vincolo di pericolosità idraulica I4 con un tempo di ritorno inferiore a 20 anni (tavB2). Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
34	51630	Lazzaroni Mauro GAC	Capannori	Il gruppo Archeologico capannorese dichiara che:	A In fase di controdeduzione introdurre altre individuazioni che costituiscono una limitazione delle possibilità di	Accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>A. nel RU adottato non sono presenti molti dei siti archeologici inseriti invece nel Piano Strutturale (pericolo di contrasto con la Soprintendenza Archeologica)</p> <p>B. è in corso di realizzazione un raccordo ferroviario in Santa Margherita su sito archeologico tutelato da vincolo ministeriale</p> <p>C. non è segnalato lo scavo finanziato anche dal Comune in Capannori - sarà inoltrato un ricorso alla Soprintendenza Archeologica per la Toscana</p> <p>Viene confermata la volontà di incontrare l'A.C. per apportare le modifiche necessarie in fase di controdeduzione.</p>	<p>intervento senza la possibilità da parte dei soggetti interessati di avanzare osservazioni in merito, come prevede la legge, non sarebbe formalmente corretto. Quindi tale operazione va effettuata in una successiva fase di pianificazione accompagnata da nuovo iter di adozione e approvazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p> <p>B. Il Sistema Informativo Territoriale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Toscana ha pubblicato una carta dei vincoli archeologici che riconosce, con apposito decreto ministeriale, l'area (a Tassignano), oggetto dell'osservazione, come sito da tutelare insieme alla "Casa del Lupo" e al "Palazzaccio". Tali siti saranno pertanto individuati nel RU adottato, come richiesto, secondo le indicazioni degli strumenti sovraordinati.</p> <p>C. Anche se l'area di scavo sita in Capannori, oggetto dell'osservazione, non è riconosciuta con un apposito decreto ministeriale, si ritiene comunque opportuno inserirla, come richiesto, tra le aree archeologiche del RU adottato in quanto di proprietà comunale e essendo lo scavo stesso soggetto a finanziamento pubblico. Ciò comporta tuttavia la riduzione dello spazio previsto per la realizzazione di parcheggio e la sua individuazione come verde pubblico</p>	
236	55039	Lazzeri Stefano	Marlia	<p>L'osservazione riguarda la realizzazione della strada di collegamento tra la S.N. 7 di Marlia e il viale Europa.</p> <p>Si richiede pertanto di adeguare la cartografia consentendo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) di far mantenere una fascia perimetrale di almeno 5 ml. ad uso esclusivo della proprietà nell'intorno del capannone esistente a nord dell'area</li> <li>2) di far mantenere una fascia perimetrale di almeno 5 ml. ad uso esclusivo della proprietà dalla strada di piano fino al capannone a nord per poter realizzare una viabilità privata ad uso dell'azienda</li> <li>3) di smussare la punta sud del parcheggio previsto dal piano in modo da consentire l'agevole ingresso dei mezzi all'area di proprietà senza interferire con le aree soggette a vincolo di metanodotto</li> </ol>	<p>La Scheda Normativa n° 7 regola le possibilità d'intervento da definire mediante Progetto Unitario; l'individuazione della viabilità e dell'area di parcheggio contenuta nella cartografia di piano ha valore indicativo per quanto attiene forma ed ubicazione. Pertanto in sede di Progetto Unitario sarà definita la sistemazione esterna dell'intera area.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
1284	56068	Leijten Louise Henrica	Segromigno Monte	Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
186	54391	Lelio Dianda	Lunata	L'area oggetto dell'osservazione è interessata dalla scheda normativa N. 10 relativa al Complesso industriale dismesso ex Linder in frazione di Lunata. La società proprietaria del complesso industriale dismesso, in data 20.12.1007 ha presentato all'A.C una proposta di piano attuativo, sospesa in data 13.02.2008 per integrazioni documentali e successivamente per le misure di salvaguardia alla variante al R.U. Adottata. Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
1199	56341	Lelli Primetto Ugo	Tassignano	Viene richiesto che un terreno inserito in art. 46 sia del vigente che dell'adottato R.U. venga inserito in art. 20c per la costruzione di n° 1 alloggio	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
1064	57110	Lenci Agostino	S.Colombano	Sono proprietari di un fabbricato produttivo ad uso calzaturificio, ricadente nel vigente R.U. in "Area di valore paesaggistico" disciplinata dall'art. 44 delle N.T.A. Con la Variante adottata la classificazione urbanistica è rimasta immutata (art. 44) dove, per gli interventi sui fabbricati esistenti si applicano le norme dell'art. 48 Per i fabbricati in questione è stata presentata richiesta di approvazione di un Piano Attuativo per la ristrutturazione urbanistica del lotto a scopo residenziale, per il quale la Commissione Urbanistica si era espressa favorevolmente. La nuova normativa non ammette il	Preventivamente alla adozione della Variante al R.U. l'A.C. ha provveduto all'aggiornamento del quadro conoscitivo, elaborando diversi studi e cartografie. In particolare è stata elaborato uno studio sul sistema insediativo del territorio comunale, con il riconoscimento della struttura e dello specifico carattere degli insediamenti, come elementi fondativi per la definizione degli interventi per la loro riqualificazione, consolidamento e integrazione. La classificazione degli ambiti insediativi ha dato origine ad una specifica Cartografia Tavole F "sistemi insediativi", nella quale l'immobile produttivo, oggetto dell'osservazione, è stato giustamente escluso dalla classificazione di " complessi rurali di origine storica" che nella carta delle destinazioni urbanistiche della Variante adottata, ha determinato l'individuazione degli "insediamenti consolidati del territorio rurale". Il rapporto della valutazione integrata, ha analizzato	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>cambio di destinazione dei fabbricati nel territorio rurale e pertanto il progetto presentato risulta inattuabile.</p> <p>1)ritengono ingiustificato l'esclusione del fabbricato nella perimetrazione degli insediamenti, visto che il fabbricato esiste dagli anni 60;</p> <p>2)contestano che il regolamento non prevede nelle zone a vincolo paesaggistico, l'individuazione di modalità ed azioni di recupero e trasformazione compatibili delle volumetrie improprie, consentendo di raggiungere l'obiettivo della tutela e valorizzazione del paesaggio, come richiesto dalla normativa regionale</p> <p>3) chiede che il fabbricato produttivo sia inserito all'interno dell'insediamento rurale adiacente</p> <p>4) chiede la cancellazione dall'art. 48 della norma che vieta il cambio di destinazione degli immobili che sono situati "solo all'interno delle aree agricole periurbane o degli insediamenti consolidati del territorio rurale, individuati con apposita simbologia sugli elaborati grafici del R.U.</p>	<p>l'argomento del riutilizzo di edifici dismessi nel territorio rurale, ed ha segnalato l'esigenza di individuare tutti gli edifici non più funzionali all'attività delle aziende agricole, come richiesto dall'art. 12 del Regolamento di attuazione del titolo V, ( DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2007, n. 3/R) . Questo censimento richiederebbe tempi molto lunghi, non convergenti con i programmi e gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, tesi ad una verifica immediata della compatibilità delle scelte urbanistiche del vigente R.U. con le normative vigenti e gli indirizzi di pianificazione approvati dal C.C. In attesa di effettuare questa ricognizione, ritenuta priorità per l'aggiornamento del quadro conoscitivo, ma rinviata alla prossima revisione del R.U., gli edifici dismessi di origine agricola ed anche i numerosi fabbricati a carattere produttivo presenti nel territorio rurale, sono stati sottoposti alla stessa disciplina, per un criterio di omogeneità su tutto il territorio. Inoltre il comma 3° dell'art. 12 del Regolamento regionale 3R stabilisce che, eventuali interventi di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica consentiti dal regolamento urbanistico sugli edifici e manufatti sono dimensionati prendendo a riferimento la superficie utile lorda legittima esistente, e comunque valutando preventivamente la compatibilità paesaggistica e ambientale della volumetria ricostruita con il contesto rurale di riferimento. Per tale valutazione, il cambio di destinazione d'uso di fabbricati presenti nel territorio rurale, è ammesso esclusivamente all'interno delle aree agricole periurbane o degli insediamenti consolidati nel territorio rurale, individuati con apposita simbologia sugli elaborati grafici del R.U.. Dall'analisi del Quadro conoscitivo, tavola F "Sistemi insediativi" l'area sulla quale insiste l'immobile oggetto dell'osservazione è di tipologia produttiva, ed anche se è stato dichiarato in disuso, non ha i caratteri di area a prevalente destinazione residenziale di saturazione né di centro o nucleo storico consolidato. Inoltre dalla lettura della carta dei vincoli tecnici " tav. c" del Quadro Conoscitivo, l'area in oggetto , ricade nella fascia di rispetto di un pozzo e/o sorgente pubblica.; la proposta di piano attuativo conteneva un aumento di carico urbanistico, con l'insediamento di nuovi alloggi residenziali, in un'area non servita da fognatura comunale. Altro indirizzo di</p>	

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					<p>pianificazione approvato con la Variante è di escludere dalle zone di protezione e di rispetto delle sorgenti e dei pozzi pubblici per uso potabile, gli interventi di trasformazione e di nuova costruzione non compatibili con le finalità di tutela di cui al Dlgs 152/99 . In particolare non è ammessa in tali aree la dispersione di acque reflue, anche depurate, nel suolo e nel sottosuolo. Preso atto dei contenuti esposti nell'Osservazione, e valutato che la stessa non contiene aggiornamenti utili alla definizione del quadro conoscitivo, con riferimento alla valutazione degli insediamenti, si confermano gli obiettivi ed indirizzi di pianificazione adottati, rinviando per i motivi espressi, alla prossima revisione del R.U. , la classificazione degli immobili con attività dismesse o non più compatibili con il territorio rurale.</p> <p>Si precisa che comunque, a seguito di una modifica sulle norme di attuazione (art.4), sono da considerarsi inclusi negli insediamenti consolidati del territorio rurale gli edifici posizionati, anche parzialmente, a distanza non superiore a 20 mt dai fabbricati situati all'interno del limite individuato in cartografia del R.U., purché costruiti anteriormente al 1940.</p>	
1090	57108	Lenci Agostino, Romano Davide	Camigliano	<p>1) Lotti classificati dal RU adottato in parte come "aree agricole periurbane" (art.47), in parte come "aree a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotti classificati dal RU vigente come "aree a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) e facente parte a P.U. con previsione edificatoria di 6 nuovi alloggi.</p> <p>3) Viene richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la ripermimetrazione del Centro Abitato e il ripristino della edificabilità di detti terreni per la realizzazione di 2 alloggi</li> <li>- la riduzione delle fasce di rispetto dei beni di interesse storico-architettonico</li> </ul> <p>4) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel 2007 è stato presentato PU parziale n.14/2007 per la realizzazione di 2 alloggi</li> <li>- due fabbricati di recente costruzione impediscono la vista del terreno dalla Villa Giulia (individuata nella tav. D1 del Qc) posta a nord dell'area</li> </ul>	<p>Contrariamente a quanto dichiarato in sede di osservazione, i terreni non sono classificati nel RU adottato in art. 30 bensì in art. 47 (aree agricole periurbane).</p> <p>I terreni oggetto dell'osservazione sono quasi in toto esclusi dalle aree di frangia comprese nella tav. F del Qc, fattore questo che ne esclude almeno in parte l'edificabilità. Le foto satellitari risalenti al settembre 2008 confermano la presenza a nord dei due fabbricati che di fatto "coprono" il terreno oggetto dell'osservazione rispetto a Villa Giulia. Tuttavia permane il vincolo relativo all'altro bene di valore storico-architettonico che non risulterebbe sufficientemente tutelato dal leggero dislivello.</p> <p>Si conferma pertanto la destinazione dei lotti suddetti così come da RU adottato.</p> <p>Rimangono comunque salvi i diritti su PU così come definiti dall'art. 68 delle NTA.</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				- un dislivello impedisce la vista dell'area suddetta dall' oratorio individuato come bene di valore storico-architettonico nella tav. D1 del Qc		
375	54918	Lenci Clara	Segromigno Monte	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c) per n° 1 alloggi.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a verde pubblico attrezzato" (art 30).</p> <p>3) Si chiede il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c).</p>	<p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 7b del capitolo 5 della valutazione integrata, ossia aree a pericolosità idraulica elevata (I3) con una superficie di contatto inferiore al 70%.</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le aree a pericolosità idraulica elevata (I.3), interessate da eventi esondativi TR compresi tra 30 e 200 anni individuate nella tav. B.4.</p> <p>Vengono esclusi gli interventi di nuova costruzione, salvo che non si tratti dell'edificazione di singoli lotti già pienamente inseriti nel tessuto urbanizzato, e quindi confinanti per non meno del 70% del loro perimetro con viabilità e/o aree già edificate</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
397	54919	Lenci Claudio	Segromigno Monte	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "verde pubblico attrezzato" (art.30)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente uso residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino dell'edificabilità del lotto</p> <p>4) Viene dichiarato che l'area, non interessata ad alcun vincolo tecnico e ambientale, si colloca in un contesto già urbanizzato ed è raggiunta dalle reti dei servizi</p>	<p>Il lotto, oggetto dell'osservazione, fa parte delle aree a pericolosità idraulica elevata (PI3) contenute nella tav. B4 del Qc adottato (fattore condizionante). È inoltre interessata da fenomeni di allagamento con frequenza inferiore di 200 anni (tav. B3 del Qc) ed ha un perimetro delimitato in misura inferiore al 70% da aree con edificazione esistente o da viabilità, fattore questo che ne esclude di fatto l'edificabilità. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare la modifica delle scelte adottate. Si confermano pertanto le classificazioni come da RU adottato.</p>	Non accolta
705	57248	Lenci Isabella, Bullentini Luca	Massa Macinaia	<p>Trattasi di terreno libero inserito in art.46 aree a prevalente uso agricolo nel RU vigente, in art.46 nella Variante adottata e chiede che venga inserito in art.20c residenziale di completamento</p>	<p>Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	
18	50150	Lenci Liliana, Guadagni Marco	Camigliano	Richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di una nuova zona a prevalente destinazione residenziale di completamento per la realizzazione di due alloggi (art. 20 completamento).	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
388	54916	Lenci Monica	Segromigno Monte	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c) per n° 1 alloggi. 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a verde pubblico attrezzato" (art 30). 3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c).	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 7b del capitolo 5 della valutazione integrata, ossia aree a pericolosità idraulica elevata (I3) con una superficie di contatto inferiore al 70%. Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le aree a pericolosità idraulica elevata (I.3), interessate da eventi esondativi TR compresi tra 30 e 200 anni individuate nella tav. B.4. Vengono esclusi gli interventi di nuova costruzione, salvo che non si tratti dell'edificazione di singoli lotti già pienamente inseriti nel tessuto urbanizzato, e quindi confinanti per non meno del 70% del loro perimetro con viabilità e/o aree già edificate Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
232	54694	Lencioni Aladina	Capannori	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c). 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area ambito di perequazione" (art 24). 3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c).	La disciplina della perequazione è prevista dall'art. 60 della L.R. 1/05 ed è disciplinata dall'art. 16 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 3/R, oltre ad essere sostenuta dalla Regione Toscana per assicurare la migliore efficacia della pianificazione territoriale, avendola espressamente prevista al 2° comma dell'art. 35 della Disciplina del P.I.T. La disciplina della perequazione urbanistica persegue gli obiettivi individuati dal piano strutturale ed è finalizzata al superamento della diversità di condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica, promuovendo forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli	Non accolta



n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					<p>interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale.</p> <p>Per l'attuazione degli ambiti di perequazione, la normativa della variante subordina alla redazione del piano Attuativo con relativo piano di ricomposizione fondiaria, allo scopo di superare le problematiche derivanti dalle diverse potenzialità edificatorie, e dal diverso valore immobiliare dei fondi, in conseguenza della previsione urbanistica.</p> <p>Inoltre, attraverso la sussidiarietà negli interventi da realizzare tra pubblico e privato, sulla base di regole chiare e trasparenti sarà garantita la massima partecipazione, minimizzando le diseguaglianze e aumentando i vantaggi per la collettività.</p> <p>Coerentemente con gli indirizzi contenuti nel P.S. l'istituto della perequazione assume l'obiettivo di migliorare la qualità degli insediamenti attraverso l'incremento della dotazione di servizi e di attrezzature anche con il contributo privato.</p> <p>Preso atto dei contenuti esposti nell'Osservazione, e valutato che la stessa non contiene aggiornamenti utili alla definizione del quadro conoscitivo, con riferimento alla valutazione degli insediamenti, e alla presenza di fattori di criticità tali da rivalutare l'individuazione dell'ambito n° 4 di Capannori, si confermano gli obiettivi ed indirizzi di pianificazione adottati, finalizzati all'incremento della qualità degli insediamenti all'interno delle aree di frangia, e necessari per minimizzare la disuguaglianza delle condizioni giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica</p>	
942	56845	Lencioni Anna Maria	Capannori	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente in parte come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46), in parte come "area agricola periurbana" (art.47)</p> <p>3) Viene richiesto: A. il ripristino della destinazione come da RU vigente B. ripristino delle NTA per aree agricole</p>	<p>A. Sono comprese nella classificazione di "aree agricole periurbane" quelle aree poste in prossimità o all'interno delle zone urbanizzate nelle quali i fondi agricoli sono strettamente interrelati a manufatti o costruzioni che ne condizionano l'utilizzazione. Il lotto, oggetto dell'osservazione, fa parte invece del territorio rurale aperto e non ha relazione con aree urbanizzate. Per quanto sopra non si ritiene accoglibile la richiesta di classificazione in art. 47. Si confermano pertanto le scelte adottate in sede di Variante.</p> <p>B. Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.</p>	Non accolta
849	56327	Lencioni	Massa	1) Lotto classificato dal RU adottato come	Il terreno oggetto dell'osservazione:	Accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
		Claudio, Dovichi Alessandra	Macinaia	<p>"area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente in parte come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46), in parte come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>4) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in data 24/06/2005 con atto di compravendita Rep. n. 66.808, Racc. n. 13.134 è stato comprato il terreno</li> <li>- in data 29/07/2005 prot. n. 44106 è stata sospesa la domanda di PC essendo in contrasto con le controdeduzioni del C.C., cui non è seguito alcun provvedimento definitivo</li> </ul> <p>5) Viene dichiarato che l'area si colloca entro un contesto già urbanizzato.</p>	<p>- fa parte delle aree a pericolosità sismica elevata (S3) (tav. A3 del Qc adottato) e delle aree a pericolosità geomorfologica elevata (tav. A2 del Qc), fattori entrambi condizionanti l'edificabilità.</p> <p>Sul terreno oggetto delle presente osservazione è stato rilasciato il certificato di destinazione urbanistica in data 18.05.2005 redatto sulla base della cartografia del Regolamento Urbanistico ma discordante con i verbali del Consiglio Comunale riportati nelle delibere n.38 del 20.04.04, n.40 del 21.04.04 e n. 41 del 22.04.04. A seguito delle difformità accertate tra i suddetti atti, non è stato rilasciato il Permesso di Costruire relativo alla richiesta C05/0020.</p> <p>Per evitare conseguenze legali e possibili ritorsioni economiche a carico dell'Amministrazione Comunale, che con il rilascio del certificato di destinazione urbanistica ha generato un'aspettativa all'edificazione sul lotto di proprietà, accoglie l'osservazione con l'individuazione della S.N. n. 19 che prevede una nuova edificazione residenziale, pur non rispettando i criteri di sostenibilità relativi alla valorizzazione degli insediamenti esistenti, con riferimento al fattore escludente di cui al punto 11 del Capitolo V della Valutazione Integrata</p>	
369	55017	Lencioni Enzo	Segromigno Piano	<p>Premesso che l'edificio e la relativa area di pertinenza oggetto di osservazione è inserito in zona art. 16 (edifici di valore storico architettonico) e considerato che il proprietario afferma che il fabbricato non ha le caratteristiche tali da essere considerato edificio di valore storico architettonico. Considerato che l'attuale situazione non permette alcun ampliamento al fabbricato esistente, nonostante l'ampia superficie di terreno a disposizione, CHIEDE la variazione di zona da art. 16 ad art. 19 relativamente alla abitazione ed a porzione di terreno circostante mentre per una restante porzione, chiede che venga inserita in zona edificabile art. 20c</p>	<p>Considerato che l'osservante a giustificazione di quanto affermato, in merito al valore architettonico del fabbricato, non produce nessuna documentazione che comprovi quanto dichiarato, sulla base dei dati in possesso, non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti per la ridefinizione delle aree interessate all'osservazione, anche con riferimento alla cartografia del Quadro Conoscitivo, relativa al sistema insediativo. Per la richiesta di area edificabile invece trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione.</p>	Non accolta
764	57363	Lencioni Giovanna,	Tassignano	<p>Trattasi di terreno con soprastante un fabbricato (non è specificato che tipo di</p>	<p>1 e 2) Per poter modificare la destinazione agricola in art.20s dovrebbe essere modificato il limite del centro</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
		Lencioni Marco		<p>fabbricato ma dalle foto allegate sembra una pertinenza) inserito in art.46 aree a prevalente uso agricolo nel RU vigente, in art.46 nella Variante adottata e chiede:</p> <p>1) che venga inserito nel perimetro del centro urbano ampliando il limite esistente a nord e a sud del lotto;</p> <p>2) che venga inserito in parte in art.20s residenziale di saturazione</p> <p>3) in parte in art.20c residenziale di completamento per n°2 alloggi</p>	<p>abitato.</p> <p>La nuova classificazione è stata definita dopo un processo conoscitivo che ha ridefinito nei suoi limiti i centri abitati, secondo un criterio atto a rivedere le previsioni attuali, secondo un'ottica di maggiore cautela e rispetto alle condizioni di sostenibilità, di correttezza e di certezza delle individuazioni, che non riguardano tanto la coerenza tra obiettivi di indirizzo ed i contenuti degli atti sovraordinati, quanto piuttosto la conformità con gli atti stessi.</p> <p>Si ritiene quindi che in questa fase del procedimento di adozione del RU, non rilevando cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti, rispetto al quadro conoscitivo, non possa essere prevista la modifica dei limiti del centro abitato, che invece potrà essere vagliata con un eventuale lavoro di reinterpretazione.</p> <p>Si confermano pertanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p> <p>3) trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione.</p>	
902	56590	Lencioni Giuliana	Segromigno Piano	<p>Trattasi di terreno inserito in art.20 di saturazione nel RU vigente, in art.20s di saturazione nella Variante adottata e chiede che venga inserito in art.20c residenziale di completamento</p>	<p>Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta
116	54005	Lencioni Lorenzo	Segromigno Monte	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c) per n° 1 alloggi.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree a prevalente uso agricolo" (art 46).</p>	<p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 11 del capitolo 5 della relazione integrata, ossia posizione del lotto ricadente fuori dalle aree urbane e di frangia (tav F). Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: aree ricadenti esternamente ad aree urbane o di frangia individuate nella</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				3) Viene richiesto che il terreno sia inserito in "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c)	tavola F1, per tanto in tali aree è esclusa l'edificabilità sia a fini residenziali e di servizio. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	
44	52381	Lencioni Maria Rosa	Guamo	1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46) 2) Lotto classificato dal RU vigente in parte come "area a prevalente destinazione di servizio di completamento" (art. 22c) e sottoposto a PU 3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno per interventi realizzati sulle casse di espansione in loc. "i Bottacci". 4) Viene dichiarato che in seguito della sistemazione idraulica con la cassa di espansione in loc. Il Bottaccione tutta l'area è stata messa in sicurezza	L'area oggetto dell'osservazione: - è esclusa parzialmente dal limite degli insediamenti produttivi - è classificata a pericolosità molto elevata - I4 - in coerenza al Piano di Bacino del Serchio (v. art. 44 - norme di Piano) che inserisce il lotto in questione nella perimetrazione delle aree "allagate e/o ad alta probabilità di inondazione" AP (v. art. 22 norme di Piano), essendo porzioni di territorio soggette ad essere allagate con Tr pari a 30 anni, oltre che sulla base di studi idraulici del Comune, che già nel 2003 individuavano l'area allagabile da eventi con Tr duecentennale. La sua deperimetrazione potrà effettuarsi come conseguenza di aggiornamenti e approfondimenti (anche a seguito della realizzazione di interventi di messa in sicurezza) del QC, comportanti in primo luogo varianti al Piano di Bacino del Serchio. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate. Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46)	Non accolta
259	54807	Lencioni Mario, Lencioni Alfio	Segromigno Piano	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente destinazione di servizio - completamento" (art 22c), parte "area a parcheggio pubblico" (art 34). 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "aree agricole periurbane" (art 47), parte "area a parcheggio pubblico" (art 34).. 3)Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione di servizio - completamento" (art 22c), parte "area a parcheggio pubblico" (art 34).	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 11 del capitolo 5 della relazione integrata, ossia aree di frangia confinanti per non meno del 70% con l'urbanizzato esistente (tav F). Visto però lo stato attuale dei luoghi e fatti dovuti accertamenti attraverso sopralluoghi diretti, si è appurato che il vincolo riguardante il 70% non ha più ragione di essere visto che i lavori su tale lotto sono effettivamente iniziati (scavo e platea di fondazione). L'area perciò assume come classificazione nel RU adottato "area a prevalente destinazione di servizio - saturazione" (art 22s). Vengono confermati i limiti ed i confini riferiti al vigente RU, compreso il parcheggio ad uso pubblico di 980 mq	Parzialmente accolta
30	51392	Lencioni Michele	Segromigno Piano	Richiesta di variazione urbanistica per lo stralcio di un'area a destinazione residenziale di completamento per la realizzazione di un alloggio (art. 20 di	L'area residenziale di completamento insiste totalmente sul map. 784 di proprietà dell'osservante e considerato che è stata espressa la volontà di non voler edificare la richiesta può essere accolta con la modifica della cartografia da zona	Accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				completamento) e l'inserimento in area agricola periurbana (art. 47).	omogenea residenziale di completamento (art. 20c) in area agricola periurbana (art. 47).	
349	54689	Lencioni Pia	Capannori	<p>1) Lotto ricade nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c) per una superficie di 2060 mq., in area a parcheggio pubblico per mq. 740 e la rimanente parte di circa 250 mq. A verde di salvaguardia e 390 in strada di lottizzazione .</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area ambito di perequazione" (art 24).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c).</p>	<p>La disciplina della perequazione è prevista dall'art. 60 della L.R. 1/05 ed è disciplinata dall'art. 16 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 3/R, oltre ad essere sostenuta dalla Regione Toscana per assicurare la migliore efficacia della pianificazione territoriale, avendola espressamente prevista al 2° comma dell'art. 35 della Disciplina del P.I.T.</p> <p>La disciplina della perequazione urbanistica persegue gli obiettivi individuati dal piano strutturale ed è finalizzata al superamento della diversità di condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica, promuovendo forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale.</p> <p>Per l'attuazione degli ambiti di perequazione, la normativa della variante subordina alla redazione del piano Attuativo con relativo piano di ricomposizione fondiaria, allo scopo di superare le problematiche derivanti dalle diverse potenzialità edificatorie, e dal diverso valore immobiliare dei fondi, in conseguenza della previsione urbanistica.</p> <p>Inoltre, attraverso la sussidiarietà negli interventi da realizzare tra pubblico e privato, sulla base di regole chiare e trasparenti sarà garantita la massima partecipazione, minimizzando le disuguaglianze e aumentando i vantaggi per la collettività.</p> <p>Coerentemente con gli indirizzi contenuti nel P.S. l'istituto della perequazione assume l'obiettivo di migliorare la qualità degli insediamenti attraverso l'incremento della dotazione di servizi e di attrezzature anche con il contributo privato.</p> <p>Preso atto dei contenuti esposti nell'Osservazione, e valutato che la stessa non contiene aggiornamenti utili alla definizione del quadro conoscitivo, con riferimento alla valutazione degli insediamenti, e alla presenza di fattori di criticità tali da rivalutare l'individuazione dell'ambito n° 4 di Capannori, si confermano gli obiettivi ed indirizzi di pianificazione adottati, finalizzati all'incremento della qualità degli insediamenti all'interno delle aree di frangia, e necessari per minimizzare la disuguaglianza delle condizioni giuridico-economiche che si determina tra le</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica.	
1086	57128	Lencioni Pio	S.Colombano	Richiesta di poter realizzare un intervento di ristrutturazione con ampliamento e cambio di destinazione su fabbricato di proprietà. Domanda già presentata con PC P07/0056. Relazione geologica a supporto della richiesta per declassificare l'area da G3 a G2.	Nell'attuali condizioni di criticità non si ravvede alcun vincolo ostativo alla realizzazione degli interventi richiesti per i quali sono solo previsti specifici approfondimenti geologico-tecnici disposti dalle norme di fattibilità adottate ed in parte già assolti con la relazione presentata dal geologo incaricato.	Non accolta
227	54693	Lencioni Sebastiano	Capannori	<p>1) Lotto ricade nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c) per una superficie di 3080 mq., in area a parcheggio pubblico per mq. 190 e la rimanente parte di circa 1700 mq. A verde pubblico e privato.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area ambito di perequazione" (art 24).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c).</p>	<p>La disciplina della perequazione è prevista dall'art. 60 della L.R. 1/05 ed è disciplinata dall'art. 16 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 3/R, oltre ad essere sostenuta dalla Regione Toscana per assicurare la migliore efficacia della pianificazione territoriale, avendola espressamente prevista al 2° comma dell'art. 35 della Disciplina del P.I.T.</p> <p>La disciplina della perequazione urbanistica persegue gli obiettivi individuati dal piano strutturale ed è finalizzata al superamento della diversità di condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica, promuovendo forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale.</p> <p>Per l'attuazione degli ambiti di perequazione, la normativa della variante subordina alla redazione del piano Attuativo con relativo piano di ricomposizione fondiaria, allo scopo di superare le problematiche derivanti dalle diverse potenzialità edificatorie, e dal diverso valore immobiliare dei fondi, in conseguenza della previsione urbanistica.</p> <p>Inoltre, attraverso la sussidiarietà negli interventi da realizzare tra pubblico e privato, sulla base di regole chiare e trasparenti sarà garantita la massima partecipazione, minimizzando le diseguaglianze e aumentando i vantaggi per la collettività.</p> <p>Coerentemente con gli indirizzi contenuti nel P.S. l'istituto della perequazione assume l'obiettivo di migliorare la qualità degli insediamenti attraverso l'incremento della dotazione di servizi e di attrezzature anche con il contributo privato.</p> <p>Preso atto dei contenuti esposti nell'Osservazione, e valutato che la stessa non contiene aggiornamenti utili alla definizione del quadro conoscitivo, con riferimento alla</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					valutazione degli insediamenti, e alla presenta di fattori di criticità tali da rivalutare l'individuazione dell'ambito n° 4 di Capannori, si confermano gli obiettivi ed indirizzi di pianificazione adottati, finalizzati all'incremento della qualità degli insediamenti all'interno delle aree di frangia, e necessari per minimizzare la disuguaglianza delle condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica	
1315	56091	Lenzi Fulvio	S.Gennaro	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "aree di valore paesaggistico" (art 44).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree di valore paesaggistico" (art 44).</p> <p>3) Viene richiesto l'inserimento del lotto considerato internamente al perimetro degli "insediamenti consolidati nel territorio rurale" (art 48).</p>	<p>Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni insediamenti consolidati caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di 'nucleo' per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa da quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e le attrezzature produttive dismesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato.</p> <p>Dalla verifica della documentazione prodotta, l'immobile risulta ubicato all'esterno degli insediamenti consolidati e rispetto agli elaborati della Variante al R.U., non si rilevano novità di rilievo da dover modificare la classificazione adottata.</p> <p>Per quanto sopra l'osservazione non può essere accolta in questa fase della pianificazione.</p> <p>Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale anche con un censimento delle strutture agricole dismesse in funzione della loro potenziale trasformabilità è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della Variante al RU. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
991	56903	Leonardi Livio	Tassignano	La Variante adottata prevede un'area destinata ad art. 40 "Rete infrastrutturale stradale e ferroviaria, fasce di rispetto" per realizzare un raccordo stradale tra la Via Domenico Chelini, attraverso il sottopasso ferroviario ad est del paese di	La Variante affronta il tema della Viabilità esterna all'abitato di Tassignano con una proposta di prolungamento della viabilità sostitutiva per il superamento della ferrovia, verso nord con il suo attacco sulla via Provinciale, come già previsto nel R.U. vigente, e verso sud a completare l'aggiramento ad est dell'abitato di Tassignano; la variante	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>Tassignano e la via del Casalino a sud, oltrepassando il centro del paese a seguito della chiusura del passaggio a livello.</p> <p>1) L'osservante assieme ad altri 60 firmatari di Tassignano, contesta la nuova viabilità, affermando che la stessa causerà un peggioramento della vivibilità del paese.</p> <p>2) Non condividono con la scelta di insistere sul tracciato ad est del paese, quando in sede di accordo di intesa sulle infrastrutture necessarie a migliorare il sistema della mobilità nella Piana di Lucca, fra cui assieme agli altri enti firmatari era presente anche il Comune di Capannori, è stato deciso di passare ad ovest di Tassignano, in prossimità del confine con Santa Margherita.</p> <p>3) Viene richiesta l'eliminazione della Viabilità adottata.</p>	<p>appare come il logico completamento, in un'ottica prettamente comunale, delle soluzioni contenute negli accordi sottoscritti con RFI.</p> <p>Tuttavia questa previsione potrebbe non trovare una coerente collocazione all'interno del quadro complessivo del sistema viario di interesse comprensoriale, attualmente in corso di definizione e nel quale sembrano invece emergere soluzioni per l'aggiramento ad ovest e a sud dell'abitato di Tassignano.</p> <p>In attesa che il quadro comprensoriale si chiarisca, producendo soluzioni definitive e formalmente condivise, è sembrato opportuno individuare un corridoio infrastrutturale che consentisse la possibilità di realizzare almeno questa prima ipotesi. Comunque le previsioni di viabilità contenute nella variante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è coerente con la pianificazione sovraordinata;</li> <li>- può essere realizzata in modo da assecondare quanto più possibile le suddivisioni parcellari e le partizioni agricole;</li> <li>- deve essere accompagnata da fasce di vegetazione con funzione di mitigazione dell'impatto acustico e visivo;</li> <li>- è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche per un suo parziale finanziamento.</li> </ul> <p>Inoltre la previsione della Variante ad una Viabilità che passa all'interno del paese di Tassignano, risulta coerente con il Piano Strutturale, in quanto non è individuata come viabilità di 1° livello, che nella nuova posizione manterrà la stessa classificazione, ripristinando esclusivamente una viabilità esistente, che sarà interrotta con la chiusura del passaggio a livello in Tassignano.</p>	
835	56792	Lera Luigi	Lammari	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente destinazione residenziale - completamento " (art 20c) per n° 3 alloggi, parte "parcheggio pubblico" (art 34).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente destinazione residenziale - completamento " (art 20c) per n° 2 alloggi, parte "parcheggio pubblico" (art 34).</p> <p>3)Viene richiesto il ripristino della potenzialità edificatoria del lotto (n° 3 alloggi), come da vigente RU.</p>	<p>La richiesta di diminuzione del numero di unità abitative da 3 a 2 è avvenuta a seguito di una specifica richiesta di Lera Luigi in data 13-02-07 prot 10778.</p> <p>La rettifica del confine del lotto edificabile non può essere accolta perché l'area non è totalmente di proprietà del richiedente. Correggere il confine comporterebbe ledere diritti di terzi ormai acquisiti.</p>	Non accolta



n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
1014	56737	Lera Marcello, Lera Fulvio	Lammari	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c) per n° 1 alloggi con Permesso di Costruire P08/0112, parte "aree agricole periurbane" (art 47).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "aree agricole periurbane" (art 47).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c).</p>	<p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 11 del capitolo 5 della relazione integrata, ossia aree di frangia confinanti per non meno del 70% con l'urbanizzato esistente (tav F).</p> <p>Visto però lo stato attuale dei luoghi e fatti dovuti accertamenti attraverso sopralluoghi diretti, si è appurato che il vincolo riguardante il 70% non ha più ragione di essere visto che i lavori su tale lotto sono effettivamente iniziati (scavo e platea di fondazione).</p> <p>L'area perciò assume come classificazione nel RU adottato "area a prevalente destinazione residenziale - saturazione" (art 20s).</p>	Parzialmente accolta
82	53269	Lera Marco, Lera Paolo, Fanucchi Dina	Gragnano	<p>1) Lotti classificati dal RU adottato come "aree a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotti classificati dal RU vigente come "aree a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) e sottoposti a P.U. con previsione edificatoria di 4 alloggi.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detti terreni.</p> <p>4) Viene dichiarato che l'area oggetto di osservazione è interessata dal solo vincolo paesaggistico (fattore condizionante l'edificabilità dei lotti ma non escludente).</p>	<p>I lotti oggetto dell'osservazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sono parzialmente interessati dal vincolo dei beni storici nella tavola D1 del QC adottato (parzialmente visibile)</li> <li>- sono interessati da vincolo paesaggistico. Dal cap. 5 punto 9 della Valutazione Integrata si evince che gli interventi di edificazione in zone di tale valore devono essere inoltre di "modesta entità".</li> <li>- sono stati esclusi dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). I terreni presentano caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non possono essere considerati aree residuali del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione degli stessi quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano infine cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti di urbanizzazione delle aree prossime ai lotti suddetti che possano comportare la modifica del perimetro del Centro Abitato. Si conferma pertanto la destinazione del lotto ad "area a prevalente uso agricolo".</li> </ul>	Non accolta
1124	57231	Liano Picchi	Paganico	<p>Viene richiesto l'individuazione di un corridoio di connettività urbana lungo i due lati di Via Romana e lungo via del Frizzone per alberature e pista ciclabile, per mitigare l'impatto del nuovo casello e delle nuove infrastrutture ferroviarie.</p> <p>Oltre ad avere una valenza ambientale e turistica, questo corridoio andrebbe a</p>	<p>L'individuazione di un corridoio di connettività urbana costituito da alberatura e pista ciclabile è un obiettivo condivisibile, ma trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				collegare la pista ciclabile realizzata nel capoluogo, al fine di collegarla all'area archeologica e naturalistica dell'ex padule del Bientina.	pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Inoltre l'individuazione del corridoio di connettività urbana ( come disciplinato dall'art. 29 delle NTA) costituisce l'apposizione di un vincolo preordinato all'esproprio, che comporterebbe, se individuato nella cartografia della Variante, una nuova adozione e conseguente procedura di pubblicazione, che al momento non è tra gli obiettivi di questa Amministrazione.	
1125	57232	Liano Picchi	Paganico	A seguito della realizzazione del nuovo casello e svincolo autostradale in loc. "al Frizzone" e del conseguente aumento del flusso di traffico, viene richiesto che la zona compresa tra il paese di Paganico, lo svincolo e viabilità di accesso, venga integralmente mantenuta, come già definito nel Piano Strutturale. Inoltre nell'ambito del progetto "Alberi e canali contro la subsidenza" in corso di studio da parte del Consorzio di Bonifica del Bientina, chiedono che tale zona sia inserita fra i bacini pilota. L'Osservazione è firmata da 35 cittadini.	La Variante non prevede interventi edificatori nella zona interessata dall'osservazione, che al contrario classifica ampie zone a "aree a prevalente uso agricolo", "aree Boschive e ripariali" ed "aree per interventi di regimazione idraulica". Pertanto si prende atto di quanto osservato confermando le previsioni di pianificazione adottate. In merito al progetto "Alberi e canali contro la subsidenza" l'argomento non è di competenza del regolamento Urbanistico, comunque questa Amministrazione Comunale valuterà la fattibilità di quanto richiesto nelle specifiche sedi amministrative.	Non accolta
1317	56124	Licari Cristofaro	Marlia	Nel vigente R.U. l'area è disciplinata dall'art. 20 nelle N.T.A. come zona a prevalente destinazione residenziale di completamento per la realizzazione di n. 1 alloggio e parte in area residenziale di saturazione. Con la Variante adottata l'area risulta inserita in zona a "Verde Urbano Privato" disciplinata dall'art. 33 e la rimanente parte è stata confermata come art. 20 di saturazione. Il lotto edificabile è stato individuato con una precedente osservazione e ubicato erroneamente su parte di altra proprietà. Viene richiesto di declassificare l'area contrassegnata dalla Variante a pericolosità I4 - pericolosità molto elevata - nella classe I3 - pericolosità elevata-coerentemente con l'attuale RU (fattibilità	Le attuali valutazioni discendono da specifici studi idraulici, peraltro coerenti con quelli del Piano di Bacino del F. Arno, e in massima parte già acquisiti dall'AC nell'ambito del QC dell'attuale RU. Tuttavia le elaborazioni cartografiche prodotte e quelle di Bacino del F. Arno non sono comparabili tra loro. La pericolosità del Piano di Bacino considera l'evento idraulico sia in relazione al TR, sia in funzione del battente della lama d'acqua, mentre a livello di Variante, l'evento è descritto - necessariamente per i dettami del regolamento regionale DPGRT 26/ R - solo in termini di TR. In tal senso è probabile che aree per l'Arno classificate a pericolosità elevata -PI3- a livello comunale ricadano in aree a pericolosità molto elevata - I4 (v. criteri di classificazione). Inoltre l'attuale pericolosità (RU vigente) è in applicazione ai criteri del PTCP che si diversificano rispetto a quelli della DPGRT 26/ R.	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				idraulica 3i - pericolosità 2i - e al Piano di Bacino del F. Arno - PI3, per poter rendere nuovamente l'area edificabile.		
157	54313	Lippi Alessandro	Lammari	Richiesta di variazione della destinazione urbanistica di un fabbricato ad uso laboratorio artigianale di fabbro per l'inserimento in aree a prevalente destinazione residenziale di saturazione (art. 20s). Nel RU vigente e nella variante adottata il fabbricato è classificato parte come "area di pertinenza delle ville storiche" (art. 17) e parte in "edifici di interesse tipologico" (art. 19).	L'attribuzione dell'art. 17 è complessiva dell'area che riguarda l'immobile di cui trattasi nonché il fabbricato adiacente con relativa area di pertinenza; lo stesso dicasi per la porzione di immobile che ricade in edifici di interesse tipologico. Una riclassificazione non può pertanto essere limitata al solo fabbricato di che trattasi che risulta tuttora in relazione formale con i fabbricati e le aree circostanti. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare la modifica delle scelte effettuate in sede di Variante. Si fa presente infine che un'organica revisione delle aree di pertinenza delle ville storiche, anche con un adeguato censimento, non è obiettivo dell'attuale processo di revisione del RU. Il contributo della presente osservazione (anche con adeguata documentazione fotografica) potrà essere invece attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
469	55801	Lippi Caterina Assunta	Guamo	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale-completamento" (art 20c) per n° 6 alloggi. 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area agricola periurbana" (art 47) con una riduzione della potenzialità edificatoria da 6 alloggi a 2 alloggi. 3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c).	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 8 del capitolo 5 della relazione integrata, ossia fasce di rispetto ai beni di interesse storico-architettonico. Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: esclusa edificabilità dalle fasce di rispetto individuate attorno ai principali beni di interesse storico-architettonico della tav.D1 e considerate, ai fini della tutela dei suddetti beni, come aree "di immediata prossimità". Viene così ridotta la potenzialità edificatoria del lotto in questione da n°6 alloggi a n° 2 alloggi a causa della sua visibilità parziale rispetto al bene storico-architettonico. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
1325	56109	Lippi Luigi	Marlia	Richiesta di declassificare l'area contrassegnata dalla Variante a pericolosità I4 - pericolosità molto elevata - nella classe I3 - pericolosità elevata-coerentemente con l'attuale RU (fattibilità idraulica 3i - pericolosità 2i - e al Piano di Bacino del F. Arno - PI3 - Inoltre il fatto non è giustificato dalle locali condizioni	Le attuali valutazioni discendono da specifici studi idraulici, peraltro coerenti con quelli del Piano di Bacino del F. Arno. Tuttavia le elaborazioni cartografiche prodotte e quelle di Bacino del F. Arno non sono comparabili tra loro. La pericolosità del Piano di Bacino considera l'evento idraulico sia in relazione al TR, sia in funzione del battente della lama d'acqua, mentre a livello di Variante, l'evento è descritto - necessariamente per i dettami del regolamento regionale	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				morfologiche rispetto al contesto circostante e dalla mancanza di notizie storiche di allagamento dell'area.	DPGRT 26/ R - solo in termini di TR. In tal senso è probabile che aree per l'Arno classificate a pericolosità elevata -PI3- a livello comunale ricadano in aree a pericolosità molto elevata - I4 (v. criteri di classificazione). Inoltre l'attuale pericolosità (RU vigente) è in applicazione ai criteri del PTCP che si diversificano rispetto a quelli della DPGRT 26/ R. Per quanto concerne la configurazione morfologica dell'area, si precisa che le valutazioni idrauliche si basano sul modello digitale del terreno (DTM formato TIN) ricavato dalla CTR 1:2000 e 1:10000, pertanto, riteniamo possibile riscontrare a scala locale delle sensibili incongruenze. Per tale motivo sarà cura dell'Amministrazione in essere nell'ambito del prossimo aggiornamento del QC considerare tale segnalazione, i cui effetti dovranno essere ovviamente considerati nel contesto circostante.	
1189	56394	Lizzi Cinzia	S.Margherita	Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
533	55926	Locci Daniela, Locci Maria Carmina, Locci Patrizia, Locci Laura	Carraia	Chiede che il proprio lotto di terreno attualmente ubicato in zona produttiva di completamento (nel PIP di Carraia) venga invece inserito in zona edificabile RESIDENZIALE art. 20c in quanto nell'intorno vi sono insediamenti ad uso abitazione evitando così che gli edifici esistenti ad uso residenziale non siano circondati da capannoni, insediamenti produttivi e attività artigianali	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni territoriali, geologico-idrauliche, paesaggistiche ecc., non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Inoltre l'individuazione della area edificabile richiesta, contrasta con l'indirizzo dell'Amministrazione Comunale di attuare le previsioni di completamento produttivo nell'area di Carraia tramite un P.I.P. coerentemente con gli indirizzi del Piano Strutturale	Non accolta
1023	56778	Lombardi Erino	S.Ginese di Compito	1) Lotto classificato dal RU adottato come area agricola periurbana (art. 47) 2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c). Il terreno appartiene ad PU con previsione edificatoria di 5 alloggi. 3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno. 4) Viene contestata la legittimità della ripermetrazione del Centro abitato come fattore escludente l'edificabilità di detto terreno.	Il lotto oggetto dell'osservazione: - è stato escluso dal limite delle aree a carattere urbano definito nella tavola F "Sistemi insediativi" del Qc (fattore escludente). Il terreno presenta caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato un'area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo.L'edificazione del terreno risponderebbe quindi ad una logica di espansione e non di completamento. - è interessato da vincolo paesaggistico. Dal cap. 5 punto 9 della Valutazione Integrata si evince che gli interventi di edificazione in zone di tale valore devono essere inoltre di "modesta entità".	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate. Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area agricola periurbana (art. 47)	
558	56642	Lombardi Francesco, Dinelli Franca	Massa Macinaia	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c), per n°2 alloggi, con Permesso di Costruire n° P06/0213.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area agricole periurbane" (art 47).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c).</p>	<p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 1 e 15 del capitolo 5 della valutazione integrata, ossia zone di rispetto di sorgenti e pozzi (tav C1) e rispetto delle distanze da strade e ferrovie (tav C1).</p> <p>Da un'analisi dello stato attuale dei luoghi attraverso fotointerpretazione, si evidenzia l'irreversibile cambiamento dello stato dei luoghi per quanto riguarda tale lotto. Infatti la previsione edificatoria su tale area è in fase di realizzazione apportando una sostanziale modifica al territorio. Per tali ragioni l'osservazione è accolta in maniera parziale, classificando l'area come "area a prevalente destinazione residenziale - saturazione" (art 20s).</p>	Parzialmente accolta
620	56641	Lombardi Francesco, Dinelli Franca	Massa Macinaia	<p>premesso che i richiedenti sono proprietari di un lotto di terreno inserito nel R.U adottato e vigente in area art. 47 (aree agricole periurbane) attualmente adibito a piazzale di sosta per automezzi della ditta edile di cui sono proprietari, CHIEDONO:</p> <p>1) di poter regolarizzare tale area e potervi realizzare anche strutture di servizio all'attività mediante inserimento del lotto di proprietà in zona urbanistica idonea alla realizzazione di tali opere</p> <p>2) Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA</p> <p>3) Che l'intero lotto di proprietà sia inserito in art. 20c</p>	<p>Vista la vicinanza di una zone di interesse tipologico e dell'ambito di vincolo paesaggistico, non si ritiene compatibile la presenza di un piazzale per stoccaggio merci e delle relative strutture di servizio all'attività per cui si confermano le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008;</p> <p>Per quanto riguarda invece la richiesta di inserire l'area in zona 20c, trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni territoriali, geologico-idrauliche, paesaggistiche ecc., non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione.</p> <p>Vedi inoltre risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.</p>	Non accolta
984	56958	Lombardi Franco, Lombardi Giovanni Bruno Elio	S.Ginese di Compito	<p>1) Lotti classificati dal RU adottato in parte come "aree agricole periurbane" (art. 47), in parte come "aree di valore paesaggistico" (art.44)</p> <p>2) Lotti classificati dal RU vigente in parte come "aree agricole periurbane" (art.47), in parte come "aree di valore paesaggistico" (art.44) e in parte come "aree a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c)</p>	<p>I terreni oggetto dell'osservazione sono stati esclusi dal limite delle aree a carattere urbano definito nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). I terreni essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non possono essere considerati aree residuali del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. La loro edificazione quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate. Si conferma pertanto la</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>con previsione edificatoria di 1 alloggio.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità dei terreni come da RU vigente</p> <p>4) Vengono contestati i criteri che hanno concorso a definire il limite del Centro Abitato fattore escludente l'edificazione dell'area. Viene dichiarato che l'area si colloca entro un contesto già urbanizzato</p>	<p>destinazione dei terreni suddetti come da RU adottato</p>	
922	56956	Lombardi Giovanni Bruno	Pieve di Compito	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come area a prevalente uso agricolo (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente in parte come area a prevalente uso agricolo (art. 46), in parte come area a verde pubblico attrezzato (art. 30), in parte come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) ed incluso in PU con previsione edificatoria di 6 alloggi.</p> <p>3) Vengono richiesti:</p> <p>A. il ripristino della edificabilità di detto terreno con previsione di 2 alloggi</p> <p>B. lo scioglimento del vincolo del comparto</p> <p>4) Viene contestata la legittimità della ripermetrazione del Centro Abitato come fattore escludente l'edificabilità di detto terreno.</p>	<p>A. Il lotto oggetto dell'osservazione:</p> <p>- è stato escluso dal limite del Centro Abitato. Il terreno presenta caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno quindi risponderrebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti delle aree prossime al terreno oggetto dell'osservazione.</p> <p>- è interessato da vincolo paesaggistico. Dal cap. 5 punto 9 della Valutazione Integrata si evince che gli interventi di edificazione in zone di tale valore devono essere inoltre di "modesta entità".</p> <p>B. Considerato che il Progetto Unitario è una elaborazione dettagliata e preventiva alle richieste di permesso di costruire, degli interventi da compiersi sulle aree di completamento ai fini di un corretto e ordinato sviluppo edilizio, la sua cancellazione appare in contrasto con le scelte del RU adottato, orientate ad conseguire una maggior qualità degli insediamenti. Negli Ambiti Normativi i proprietari delle aree concorrono alla realizzazione degli spazi pubblici (nella misura di 18 mq. per 100 mc di volumetria realizzata almeno la metà dei quali destinati a parcheggio pubblico e il rimanente a verde pubblico attrezzato) e delle opere di urbanizzazione compresi nell'ambito stesso. Dal P.U. possono essere escluse soltanto le aree di quei proprietari che complessivamente detengono una superficie inferiore al 5% della superficie compresa nell'Ambito Normativo, qualora gli stessi dichiarino il loro non interesse a partecipare all'attuazione dell'intervento. Queste aree non devono incidere sulla funzionalità e organicità dell'intervento. Il Dirigente, su</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					istanza dei proprietari delle aree, potrà approvare Progetti Unitari parziali, purché costituiscano parti autonomamente funzionali e organiche con l'intero Ambito Normativo e non vengano pregiudicati gli interventi futuri. Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46).	
610	56606	Lombardi Maria Olivia	Pieve di Compito	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente in parte come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46), in parte come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) incluso in PU con previsione edificatoria di 6 alloggi.</p> <p>3) Vengono richiesti:</p> <p>A. il ripristino della edificabilità di detto terreno</p> <p>B. lo scioglimento del vincolo del comparto</p> <p>4) Viene contestata la legittimità della ripermimetrazione del Centro Abitato come fattore escludente l'edificabilità di detto terreno.</p>	<p>A. Il lotto oggetto dell'osservazione:</p> <p>- è stato escluso dal limite del Centro Abitato. Il terreno presenta caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti delle aree prossime al terreno oggetto dell'osservazione.</p> <p>- è interessato da vincolo paesaggistico. Dal cap. 5 punto 9 della Valutazione Integrata si evince che gli interventi di edificazione in zone di tale valore devono essere di "modesta entità" (fattore condizionante)</p> <p>B. Considerato che il Progetto Unitario è una elaborazione dettagliata e preventiva alle richieste di permesso di costruire, degli interventi da compiersi sulle aree di completamento ai fini di un corretto e ordinato sviluppo edilizio, la sua cancellazione appare in contrasto con le scelte del RU adottato, orientate ad conseguire una maggior qualità degli insediamenti. Negli Ambiti Normativi i proprietari delle aree concorrono alla realizzazione degli spazi pubblici (nella misura di 18 mq. per 100 mc di volumetria realizzata almeno la metà dei quali destinati a parcheggio pubblico e il rimanente a verde pubblico attrezzato) e delle opere di urbanizzazione compresi nell'ambito stesso. Dal P.U. possono essere escluse soltanto le aree di quei proprietari che complessivamente detengono una superficie inferiore al 5% della superficie compresa nell'Ambito Normativo, qualora gli stessi dichiarino il loro non interesse a partecipare all'attuazione dell'intervento. Queste aree non devono incidere sulla funzionalità e organicità dell'intervento. Il Dirigente, su istanza dei proprietari delle aree, potrà approvare Progetti Unitari parziali, purché costituiscano parti autonomamente funzionali e organiche con l'intero Ambito Normativo e non</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					vengano pregiudicati gli interventi futuri. Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46)	
860	57286	Lombardi Moreno	Paganico	Trattasi di cooperativa che opera nel settore dei dell'autotrasporto e chiede che nei pressi del nuovo casello autostradale di Capannori possa essere individuata un'area di mq.15000 da organizzare come nuovo piazzale come base logistica per gli autotrasportatori, centro servizi e uffici.	La richiesta, seppur non relativa ad un'area ben precisa, è mirata ad ottenere una variazione urbanistica sulla cartografia della Variante, rendendo un'ampia zona nei pressi del nuovo casello autostradale 'di completamento' in maniera da poterla trasformare e rendere consona alle necessità dei lavoratori nel settore dell'autotrasporto. Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, nella quale non sono state individuate aree destinate alla nuova edificazione, la presente richiesta è contraria agli obiettivi di pianificazione prefissati. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione. Si confermano pertanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
881	56739	Lombardi Renzo, Barsanti Doriana	Marlia	Trattasi di terreno inserito in parte in art.33 verde privato di salvaguardia e in parte art.35 aree per l'istruzione nel RU vigente, in gran parte nell'art.35 aree per l'istruzione e in misura inferiore in art.20 di saturazione nella Variante adottata e chiede che venga in parte inserito in art.20c residenziale di completamento.	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
807	56997	Lombardi Urbano	Pieve di Compito	1) Lotto classificato dal RU adottato come "area di valore paesaggistico" (art. 44) 2) Lotto classificato dal RU vigente in parte come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) e sottoposto a PU con previsione edificatoria di 4 alloggi. 3) Viene richiesta la riclassificazione dell'area in art. 20 per la realizzazione di 2 alloggi 4) Viene contestata la legittimità della ripermetrazione del Centro Abitato come fattore escludente l'edificabilità di detto	Il lotto oggetto dell'osservazione: - è interessato da vincolo paesaggistico. Dal cap. 5 punto 9 della Valutazione Integrata si evince che gli interventi di edificazione in zone di tale valore devono essere inoltre di "modesta entità". - è stato escluso dal limite del Centro Abitato. Il terreno presenta caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una	Non accolta



n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				terreno. Viene dichiarato che l'intervento edilizio si collocherebbe entro un contesto già urbanizzato	modifica delle scelte adottate. Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area di valore paesaggistico (art. 44)	
1318	56126	Lorenzetti Antonio Luigi	Lunata	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c) per n°1 alloggi, parte "parcheggio pubblico" (art 34), parte "verde pubblico attrezzato per impianti sportivi" (art 31).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in " parte "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c) per n°1 alloggi, parte "parcheggio pubblico" (art 34), parte "verde pubblico attrezzato per impianti sportivi" (art 31).</p> <p>3) Viene richiesto di voler traslare verso nord l'area individuata per l'edificazione di n° 1 alloggi posizionando il lato sud con il lato nord del mappale n°1366. Di voler liberare dal vincolo di parcheggio l'intero pammale 907 o in subordine almeno una piccola striscia di larghezza di m 5 a confine con il mappale 718 per realizzare la strada di accesso. Di voler modificare la classificazione "verde pubblico per impianti sportivi" in "aree agricole periurbane" (art 47).</p>	<p>Da fotointerpretazione evidenzia la sovrapposizione di un'area a completamento sopra un'area a parcheggio esistente. Visto l'attuale stato dei luoghi la richiesta di spostare il confine sud dell'area a completamento residenziale è pertinente, per tale ragione viene concessa la possibilità di spostare tale confine di 10 metri verso nord rispetto alla posizione individuata dal RU adottato, il vuoto che si crea verrà classificato come "area a prevalente destinazione residenziale - saturazione (art 20s). Di conseguenza anche il confine sud dell'area prevista a verde pubblico per impianti sportivi (art 31) viene spostato di 10 metri verso nord rispetto alla posizione individuata dal RU adottato. Per l'area classificata a parcheggio pubblico, non viene concessa la classificazione richiesta perché l'accesso è garantito dal lato sud.</p>	Parzialmente accolta
1335	56123	Lorenzetti Antonio Luigi	S.Colombano	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione produttiva - saturazione " (art 21s).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte area a prevalente destinazione produttiva - satura (art 21a), parte "aree agricole periurbane" (art 47).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione produttiva - saturazione "</p> <p>Contestazione dell'inserimento dell'area di</p>	Le attuali valutazioni discendono da specifici studi idraulici, peraltro coerenti con quelli del Piano di Bacino del F. Arno. Tuttavia le elaborazioni cartografiche prodotte e quelle di Bacino del F. Arno non sono comparabili tra loro. La pericolosità del Piano di Bacino considera l'evento idraulico sia in relazione al TR, sia in funzione del battente della lama d'acqua, mentre a livello di Variante, l'evento è descritto - necessariamente per i dettami del regolamento regionale DPGRT 26/ R - solo in termini di TR. In tal senso è probabile che aree per l'Arno classificate a pericolosità elevata -PI3- a livello comunale ricadano in aree a pericolosità molto elevata - I4 (v. criteri di classificazione). Inoltre l'attuale pericolosità (RU vigente) è in applicazione ai	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				proprietà in pericolosità I4, con TR = 20 anni, perché non conforme alla pianificazione di Piano di Bacino e a quella dell'attuale RU	criteri del PTCP che si diversificano rispetto a quelli della DPGRT 26/ R. Per quanto concerne la configurazione morfologica dell'area, si precisa che le valutazioni idrauliche si basano sul modello digitale del terreno (DTM formato TIN) ricavato dalla CTR 1:2000 e 1:10000, pertanto, riteniamo possibile riscontrare a scala locale delle sensibili incongruenze. Per tale motivo sarà cura dell'Amministrazione in essere nell'ambito del prossimo aggiornamento del QC considerare tale segnalazione, i cui effetti dovranno essere ovviamente considerati nel contesto circostante.	
821	56795	Lorenzetti Fernanda	Marlia	Trattasi di terreno libero inserito in art.47 aree agricole periurbane nel RU vigente, in art.47 nella Variante adottata e chiede che venga inserito in art.20c residenziale di completamento	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
1329	56122	Lorenzetti Giampietro	S.Colombano	Richiesta di declassificare l'area contrassegnata dalla Variante a pericolosità I4 - pericolosità molto elevata - nella classe I3 - pericolosità elevata-coerentemente con l'attuale RU (fattibilità idraulica 3i - pericolosità 2i - e al Piano di Bacino del F. Arno - PI3	Le attuali valutazioni discendono da specifici studi idraulici, peraltro coerenti con quelli del Piano di Bacino del F. Arno. Tuttavia le elaborazioni cartografiche prodotte e quelle di Bacino del F. Arno non sono comparabili tra loro. La pericolosità del Piano di Bacino considera l'evento idraulico sia in relazione al TR, sia in funzione del battente della lama d'acqua, mentre a livello di Variante, l'evento è descritto - necessariamente per i dettami del regolamento regionale DPGRT 26/ R - solo in termini di TR. In tal senso è probabile che aree per l'Arno classificate a pericolosità elevata -PI3- a livello comunale ricadano in aree a pericolosità molto elevata - I4 (v. criteri di classificazione). Inoltre l'attuale pericolosità (RU vigente) è in applicazione ai criteri del PTCP che si diversificano rispetto a quelli della DPGRT 26/ R. Per quanto concerne la configurazione morfologica dell'area, si precisa che le valutazioni idrauliche si basano sul modello digitale del terreno (DTM formato TIN) ricavato dalla CTR 1:2000 e 1:10000, pertanto, riteniamo possibile riscontrare a scala locale delle sensibili incongruenze. Per tale motivo sarà cura dell'Amministrazione in essere nell'ambito del prossimo aggiornamento del QC considerare tale segnalazione, i cui	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					effetti dovranno essere ovviamente considerati nel contesto circostante.	
852	56152	Lorenzetti Luigi Federigo	S.Colombano	<p>1) L'abitazione, le rimesse, la resede sul lato nord e parte lato sud sono state inserite nel RU adottato entro il perimetro degli "insediamenti consolidati del territorio rurale" (art.48), mentre la rimessa attrezzi lato ovest e parte della resede lato sud sono in art. 46</p> <p>2) L'intero complesso nel RU vigente è inserito in "area a prevalente uso agricolo" (art.46)</p> <p>3) Viene richiesto l'inserimento entro la perimetrazione degli "insediamenti consolidati nel territorio rurale" (art. 48) della rimessa attrezzi lato ovest e della parte della resede lato sud</p>	<p>L'esclusione degli annessi oggetto dell'osservazione dal perimetro degli "insediamenti consolidati nel territorio rurale" è riconducibile alle informazioni contenute nella ctr che individua tali fabbricati come tettoie e baracche. L'individuazione dei nuclei consolidati deriva inoltre dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato che esclude di fatto gli annessi suddetti. Si conferma pertanto la destinazione come da RU adottato. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione. Si precisa che comunque, a seguito di una modifica sulle norme di attuazione (art.4), sono da considerarsi inclusi negli insediamenti consolidati del territorio rurale gli edifici posizionati, anche parzialmente, a distanza non superiore a 20 mt dai fabbricati situati all'interno del limite individuato in cartografia del R.U., purché costruiti anteriormente al 1940.</p>	Non accolta
1272	55916	Lorenzetti Maria Rosa	S.Ginese di Compito	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente uso agricolo" (art 46).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente uso agricolo" (art 46).</p> <p>3)Viene richiesto che il capannone di proprietà con resede e piazzali davanti casa del richiedente, dismesso da più di tre anni, venga classificato come "area a prevalente uso di servizio - saturazione (art 22s).</p> <p>In alternativa si richiede che il capannone con resede e piazzali, venga inserito all'interno degli insediamenti consolidati nel territorio rurale (art 48)</p>	<p>Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni insediamenti consolidati caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di 'nucleo' per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa da quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e le attrezzature produttive dismesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato.</p> <p>Dalla verifica della documentazione prodotta, l'immobile risulta ubicato all'esterno degli insediamenti consolidati e rispetto agli elaborati della Variante al R.U., non si rilevano novità di rilievo da dover modificare la classificazione adottata.</p> <p>Per quanto sopra l'osservazione non può essere accolta in questa fase della pianificazione.</p> <p>Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale anche con un censimento delle strutture agricole dismesse in funzione della loro potenziale trasformabilità è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della Variante al RU. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					successive fasi di pianificazione. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	
347	54724	Lorenzi Marco	Lunata	<p>Trattasi di fabbricato per abitazione finale di corte, inserito in art.19 edifici di interesse tipologico, con a corredo un appezzamento di terreno che comprende l'unica strada di accesso alla casa ed inserito in parte in art.19 ed in parte in art.30 verde pubblico attrezzato; la situazione è identica tra RU vigente e Variante adottata.</p> <p>La richiesta è quella di inserire parte del terreno del mappale 920 e tutto il mappale 1286 in art.47 aree agricole periurbane</p>	<p>A seguito dalle verifiche d'ufficio è stato riscontrato che l'area prevista a verde pubblico attrezzato è stata trasformata (con titolo edilizio n°D03/0721) con la realizzazione di opere pertinenziali successivamente all'adozione del Regolamento Urbanistico, in regime di doppia conformità e consapevolmente ai vincoli previsti in materia di utilizzo pubblico dell'area e descritti all'art. 30 delle N.T.A.</p> <p>Considerato che l'osservazione non evidenzia nuovi elementi di contrasto con l'individuazione dell'area di verde pubblico e che la destinazione era già prevista nel RU vigente, si confermano le scelte urbanistiche adottate, quale dotazione minima dimensionata ai sensi del D.M. 1444/68 e necessaria, per garantire l'obiettivo di incrementare la qualità del patrimonio insediativo, con la previsione degli standard, individuati quali livelli minimi inderogabili e indicatori del livello di qualità, come richiesto dall'art. 37 comma 1 della L.R. n. 1/05 e dall'art. 3 del Regolamento Regionale n. 2R,.</p>	Non accolta
576	56649	Lotti Davide	Vorno	<p>Viene richiesto che un'area su cui insistono diversi fabbricati, ed inserita in art. 44 del vigente ed adottato R.U. ,venga individuata come"insediamenti consolidati nel territorio rurale", viene fatto notare che un'area vicina a quella oggetto di osservazione e con pari densità edilizia è inserita in tale perimetro</p>	<p>Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni "insediamenti consolidati" caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di "nucleo", per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa rispetto a quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo, in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e delle attrezzature produttive dimesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato.</p> <p>Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale, anche con un censimento delle strutture agricole dimesse in funzione della loro potenziale trasformabilità, è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della variante al R.U. In tale sede verranno anche rettificati eventuali errori commessi nella classificazione degli "insediamenti consolidati nel territorio rurale".</p> <p>Si confermano pertanto le indicazioni del RU adottato con delibera C.C. n° 41 del 16.06.2008.Tuttavia tale contributo</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	
590	56652	Lotti Fabio	Vorno	Viene richiesto che un'area su cui insistono diversi fabbricati, ed inserita in art. 44 del vigente ed adottato R.U. ,venga individuata come"insediamenti consolidati nel territorio rurale", viene fatto notare che un'area vicina a quella oggetto di osservazione e con pari densità edilizia è inserita in tale perimetro	Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni "insediamenti consolidati" caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di "nucleo", per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa rispetto a quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo, in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e delle attrezzature produttive dimesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato. Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale, anche con un censimento delle strutture agricole dimesse in funzione della loro potenziale trasformabilità, è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della variante al R.U. In tale sede verranno anche rettificati eventuali errori commessi nella classificazione degli "insediamenti consolidati nel territorio rurale". Si confermano pertanto le indicazioni del RU adottato con delibera C.C. n° 41 del 16.06.2008.Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
566	56651	Lotti Giorgio, Bullentini Giuseppina	Vorno	Viene richiesto che un'area su cui insistono diversi fabbricati, ed inserita in art. 44 del vigente ed adottato R.U. ,venga individuata come"insediamenti consolidati nel territorio rurale", viene fatto notare che un'area vicina a quella oggetto di osservazione e con pari densità edilizia è inserita in tale perimetro	Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni "insediamenti consolidati" caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di "nucleo", per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa rispetto a quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo, in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e delle attrezzature produttive dimesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato. Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale, anche con un censimento delle strutture agricole dimesse in funzione della loro potenziale trasformabilità, è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della variante al R.U. In tale sede verranno anche rettificati eventuali errori commessi	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					<p>nella classificazione degli "insediamenti consolidati nel territorio rurale".</p> <p>Si confermano pertanto le indicazioni del RU adottato con delibera C.C. n° 41 del 16.06.2008. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	
84	55060	LP srl, Iacopetti Arnaldo	Coselli	Richiesta di variazione urbanistica per il ripristino della destinazione produttiva di saturazione (art. 21) del RU vigente in luogo della destinazione produttiva saturata (art. 21) prevista nella variante, al fine di effettuare ulteriori ampliamenti dell'attività esistente.	Gli immobili oggetto di osservazione risultano inseriti in un contesto di fabbricati simili con destinazione produttiva di saturazione, pertanto la richiesta può essere accolta.	Accolta
1269	55060	LP srl, Iacopetti Arnaldo	Castelvecchio di Compito	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio.</p> <p>3) Viene richiesto:</p> <p>A. il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>B. di declassificare l'area a pericolosità I4 (30 anni =TR= 200 anni), in quanto in condizioni di alto morfologico rispetto al rio Visona, distante ca. 120 m, e inserimento della stessa nel tessuto insediativo esistente per consentirne nuovamente l'edificabilità.</p> <p>4) Viene dichiarato che l'area si colloca entro un contesto già urbanizzato.</p>	<p>A. Il lotto oggetto dell'osservazione:</p> <p>- è stato escluso dal limite delle aree a carattere urbano definito nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il terreno essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento.</p> <p>- è parzialmente interessato da fenomeni di allagamento con frequenza inferiore di 30 anni (tav. B3 del Qc) ed ha un perimetro delimitato in misura inferiore al 70% da aree con edificazione esistente e da viabilità (fattore escludente).</p> <p>B. Le attuali valutazioni discendono da specifici studi idraulici, peraltro coerenti con quelli del Piano di Bacino del F. Arno, e in massima parte già acquisiti dall'AC nell'ambito del QC dell'attuale RU. L'aver operato, pertanto, in ambito di Variante (utilizzando quindi quanto già disponibile del QC esistente a meno di revisioni per prescrizioni sopraggiunte da Enti sovraordinati), e l'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari della 26/R, hanno reso inevitabile assegnare al lotto in questione il regime vincolistico contestato, essendo l'area non inclusa nel tessuto insediativo esistente, e a pericolosità I4. La potenzialità edificatoria del lotto, alla luce degli studi idraulici considerati, potrà essere recuperata con la realizzazione di adeguati interventi di messa in sicurezza sul rio Visona per eventi di piena con TR duecentennale. Le condizioni di alto morfologico rilevate potranno essere prese in considerazione in occasione di una prossima revisione degli studi idraulici.</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					Si conferma pertanto la destinazione del lotto ad "area a prevalente uso agricolo".	
183	54363	Luca Antonio Ruggi	Lammari	Viene richiesto che un'area su cui insiste il proprio fabbricato rurale ed inserita in art. 46 del vigente ed adottato R.U. ,venga individuata come "insediamenti consolidati nel territorio rurale" per poter effettuare una variazione d'uso dell'edificio al fine di ricavare una unità abitativa	<p>Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni "insediamenti consolidati" caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di "nucleo", per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa rispetto a quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo, in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e delle attrezzature produttive dimesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato.</p> <p>Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale, anche con un censimento delle strutture agricole dimesse in funzione della loro potenziale trasformabilità, è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della variante al R.U. In tale sede verranno anche rettificati eventuali errori commessi nella classificazione degli "insediamenti consolidati nel territorio rurale".</p> <p>Si confermano pertanto le indicazioni del RU adottato con delibera C.C. n° 41 del 16.06.2008. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta
812	57016	Lucarini Anna	Massa Macinaia	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>4) Viene dichiarato che, causa la sospensione temporanea delle previsioni edificatorie con Delibera n. 11 del 29/03/2006, è stato bloccato il rilascio della Concessione edilizia n. C04/023 relativa a suddetto lotto</p>	<p>Il terreno oggetto dell'osservazione:</p> <p>- fa parte delle aree a pericolosità sismica elevata (S3) (tav. A3 del Qc adottato) e delle aree a pericolosità geomorfologica elevata (tav. A2 del Qc), fattori entrambi condizionanti l'edificabilità.</p> <p>Sul terreno oggetto delle presente osservazione è stato rilasciato il certificato di destinazione urbanistica in data 02.07.2004 redatto sulla base della cartografia del Regolamento Urbanistico ma discordante con i verbali del Consiglio Comunale riportati nelle delibere n.38 del 20.04.04, n.40 del 21.04.04 e n. 41 del 22.04.04. A seguito delle difformità accertate tra i suddetti atti , non è stato rilasciato il Permesso di Costruire relativo alla richiesta C04/0239.</p> <p>Per evitare conseguenze legali e possibili ritorsioni economiche a carico dell'Amministrazione Comunale, che con il rilascio del certificato di destinazione urbanistica ha</p>	Accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					generato un'aspettativa all'edificazione sul lotto di proprietà, accoglie l'osservazione con l'individuazione della S.N. n. 19, che prevede una nuova edificazione residenziale, pur non rispettando i criteri di sostenibilità relativi alla valorizzazione degli insediamenti esistenti, con riferimento al fattore escludente di cui al punto 11 del Capitolo V della Valutazione Integrata	
618	56644	Lucarotti Gianfranco, Santucci Rosella	S.Giusto di Compito	Trattasi di terreno libero inserito in art.46 aree a prevalente uso agricolo nel RU vigente, in art.46 nella Variante adottata e chiede che venga inserito in art.20c residenziale di completamento	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
1138	56239	Lucchesi Aldo	Capannori	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come area a prevalente uso agricolo (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente in parte come area a prevalente uso agricolo (art. 46), in parte come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio.</p> <p>3) Viene richiesta la ripermetrazione del Centro Abitato e il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>4) Vengono contestati i criteri che hanno concorso ad escludere il lotto suddetto dalle aree di margine. Viene dichiarato che l'area si colloca entro un contesto già urbanizzato</p>	Il lotto è stato escluso dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente) essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, e in quanto tale non potendo essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. Si precisa che anche nell'ipotesi di inserimento delle aree suddette nella frangia non sarebbe comunque verificato il criterio del 70% di contatto necessario per l'inclusione entro il limite del Centro Abitato. L'edificazione del terreno quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46)	Non accolta
957	56932	Lucchesi Anna Maria	Parezzana	Terreno inserito in art. 47 sia del R.U. vigente che di quello adottato per il quale viene richiesto l'inserimento in art. 20c per la realizzazione di n° 1 alloggio	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
1035	55964	Lucchesi	Colle di	1) Lotto ricadente nella classificazione del	Poiché la principale finalità della variante è rivedere le	Non accolta



n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
		Annezzi Carla	Compito	vigente RU come "edifici di valore storico-architettonico" (art 16). 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "edifici di valore storico-architettonico" (art 16). 3)Viene richiesto che il fabbricato possa essere classificato come "edifici di interesse tipologico" (art 19), viene altresì richiesta una revisione del limite dei centri abitati.	previsioni attuali con un'ottica di maggiore cautela rispetto alle condizioni di sostenibilità, di correttezza e di certezza delle individuazioni, questa valutazione non riguarda tanto la coerenza tra gli obiettivi di indirizzo ed i contenuti degli atti sovraordinati, quanto, piuttosto, l'individuazione preliminare delle condizioni e delle modifiche necessarie a rendere il R.U. conforme e coerente con tali atti. La richiesta di una variazione dei centri abitati non risulta essere pertinente con questa fase del procedimento, ci riserviamo però una possibile revisione di tali confini in un secondo momento. Per quanto riguarda la richiesta di classificazione come "edificio di interesse tipologico" (art 19), dopo un'analisi attraverso fotointerpretazione e sopralluoghi diretti, risulta essere in contrasto con l'effettivo stato dei luoghi che vede la maggior parte del fabbricato conservare in gran parte morfemi e stilemi di valore storico-architettonico. L'individuazione dell'articolo 19 (come 14-16-17) è complessiva di ambito e non del singolo edificio. Vengono individuati in tale tipologia gli edifici di impianto storico, realizzati anteriormente al 1940, che anche in presenza di interventi di ristrutturazione incongrui, hanno complessivamente mantenuto l'impianto tipologico originario. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	
581	56573	Lucchesi Luciano	Matraia	L'osservazione riguarda un nucleo insediativo di antichissima epoca costruttiva composto da frantoio principale, frantoio secondario, mulino per grano, mulino per zolfo e 2 unità abitative mentre una terza oggetto di ristrutturazione. Tale insediamento ricade in zona art. 44 (aree di valore paesaggistico) sia nel R.U. adottato che nel vigente. Considerato che le N.T.A. adottate prevedono la possibilità di variazione di destinazione ad uso residenziale dei fabbricati esistenti solo per gli insediamenti consolidati nel territorio rurale ed individuati con apposita simbologia Considerato che il nucleo, viste la sue caratteristiche, può rientrare tra gli	Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni "insediamenti consolidati" caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di "nucleo", per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa rispetto a quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo, in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e delle attrezzature produttive dimesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato. Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale, anche con un censimento delle strutture agricole dimesse in funzione della loro potenziale trasformabilità, è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della variante al R.U. In tale sede verranno anche rettificati eventuali errori commessi nella classificazione degli "insediamenti consolidati nel	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>insediamenti di cui sopra, CHIEDE:</p> <p>1) che il suddetto insediamento sia inserito con l'apposita simbologia come insediamento consolidato nel territorio rurale.</p> <p>2) Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA</p>	<p>territorio rurale".</p> <p>Si confermano pertanto le indicazioni del RU adottato con delibera C.C. n° 41 del 16.06.2008. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p> <p>Inoltre vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.</p>	
1280	56110	Lucchetti Franca	Guamo	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come area a prevalente uso agricolo (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>4) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in seguito ad osservazione al RU vigente (anno 2003) è stata concessa dalla AC un'area edificabile su una porzione del lotto di proprietà includendo anche parte di un terreno di altra proprietà (errore cartografico)</li> <li>- in data 23/02/06 è stato stipulato un compromesso tra i due proprietari per chiedere il rilascio del PC</li> <li>- in data 29/03/06 sono state sospese temporaneamente (12 mesi) le previsioni edificatorie del RU vigente per alcune aree oggetto di osservazione</li> <li>- in data 16/06/06 è stata presentata ulteriore osservazione per recuperare l'errore cartografico che ha avuto risposta negativa</li> </ul> <p>5) Viene contestata la legittimità della ripermetrazione del Centro Abitato come fattore escludente l'edificabilità di detto terreno.</p>	<p>Il lotto oggetto dell'osservazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ricade entro le zone di rispetto dei pozzi e sorgenti definiti ai sensi del Dlgs 152/1999 (fattore escludente)</li> <li>- è stato escluso dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il terreno presenta caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate</li> </ul> <p>Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46)</p>	Non accolta
597	56610	Lucchetti Ivano	Guamo	<p>Fabbricato inserito in art. 43 del vigente R.U. ed in art. 44 del R.U. adottato, per il quale viene richiesto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'inserimento in art. 20s o in alternativa:</li> <li>2. L'inserimento in art. 46 con campitura</li> </ol>	<p>1.L'inserimento del fabbricato in art. 20s non è accoglibile in quanto lo stesso è posto al di fuori del perimetro dei centri abitati ed in contesto prevalentemente agricolo;</p> <p>2.Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni "insediamenti</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				degli "insediamenti consolidati nel territorio rurale"	consolidati" caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di "nucleo", per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa rispetto a quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo, in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e delle attrezzature produttive dimesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato. Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale, anche con un censimento delle strutture agricole dimesse in funzione della loro potenziale trasformabilità, è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della variante al R.U. Si confermano pertanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	
338	54623	Luchi Endro Alfredo	Guamo	chiede che il proprio terreno attualmente inserito in zona art. 30 verde pubblico attrezzato, sia inserito in zona edificabile art. 20c per la realizzazione di una o più unità abitative	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
356	54622	Luchi Endro Alfredo	Coselli	trattasi si terreno inserito in art.21 di saturazione nel RU vigente e art.21b produttive di saturazione della Variante adottata e si chiede di inserire tale terreno in art.21c di completamento.	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
357	54624	Luchi Endro Alfredo	Guamo	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "aree a prevalente destinazione di servizio" (art 22). 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree a prevalente destinazione di servizio" (art 22). 3) Viene richiesta la modifica delle NTA per l'articolo 22 riguardo	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				all' altezza massima degli edifici, portandaola da 7,5 metri a 10 metri come previsto nelle zone di saturazione.1261		
339	54625	Luchi Oriando	Parezzana	chiede che il proprio terreno attualmente inserito in zona art. 46 e art. 37 (fasce di previsione del P.S. ), sia inserito in zone edificabile art. 20c per la realizzazione di una o più unità abitative	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
291	55246	Luigi Angeli	Guamo	1) Lotto classificato dal RU adottato in parte come "area a verde pubblico attrezzato" (art.30), in parte come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46) 2) Lotto classificato dal RU vigente in parte come "area a verde pubblico attrezzato" (art.30), in parte come "area a prevalente destinazione di servizio di completamento" (art. 22c), in parte come "verde urbano privato" (art. 33) , in parte a parcheggio pubblico (art. 34) 3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità limitandola al terreno di proprietà 4) Viene dichiarato che l'area si colloca entro un contesto già urbanizzato ed è servita dalle reti delle urbanizzazioni	Il lotto è stato escluso dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il terreno presenta caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate. Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come da RU adottato	Non accolta
196	54401	Lunardi Carlo	Segromigno Piano	Chiede che il proprio lotto di terreno con soprastante fabbricato residenziale costruito intorno agli anni 70' ricadente nel R.U. vigente in zona art. 20s ma in quello adottato in zona art. 46 (agricola) sia reinserito nella zona residenziale di saturazione in modo da rendere coerente la destinazione con quella che risulta effettivamente lo stato dei luoghi	Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti di urbanizzazione delle aree prossime al terreno oggetto dell'osservazione che possano giustificare una ripermetrazione del Centro Abitato adottato. Si conferma pertanto la destinazione del lotto ad "area a prevalente uso agricolo" .	Non accolta
912	56969	Lunardi Enrico	Camigliano	Trattasi di terreno libero inserito in art.46 aree a prevalente uso agricolo nel RU vigente, in art.46 nella Variante adottata e chiede che venga inserito in art.20c	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				residenziale di completamento	e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	
1350	56111	Lunardi Franco	Segromigno Piano	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area agricola periurbana" (art.47)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente in parte come "area a prevalente destinazione di servizio di completamento" (art. 22c)</p> <p>3) Viene richiesto:  A. il ripristino della edificabilità di detto terreno  B. di declassificare l'area dalla pericolosità I4 con TR = 20 anni con lama d'acqua 20-50 cm, perché la stessa si trova in condizioni di alto morfologico (quota a livello di via "dello Stradone") in seguito ad una regolare autorizzazione comunale - 1979- x riempimento dell'area stessa con materiale inerte.</p> <p>4) Viene dichiarato che l'area si colloca entro un contesto già urbanizzato</p>	<p>A. L'area oggetto di osservazione:  - ricade parzialmente nella fasce di rispetto degli elettrodotti relative al valore di 3 e 0,2 mT, così come determinate dall'ente proprietario e riportate sulla tavola C.1 (fattore escludente)  - è fuori dal limite delle aree a carattere urbano definito dalla tav. F (fattore escludente)  - è interessato da fenomeni di allagamento con frequenza inferiore a TR20 anni (fattore escludente)</p> <p>B. Le attuali valutazioni discendono da specifici studi idraulici, peraltro coerenti con quelli del Piano di Bacino del F. Arno e già inseriti in massima parte nel Quadro Conoscitivo dell'attuale RU. Infatti l'area già dagli studi del 2003 risultava inserita nelle aree allagabili con tempo di ritorno ventennale. L'aver operato in ambito di Variante (utilizzando quindi quanto già disponibile del QC esistente a meno di revisioni per prescrizioni sopraggiunte da Enti sovraordinati), e l'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari del DPGR 26/R, hanno reso inevitabile assegnare al lotto in questione il regime vincolistico contestato. La segnalazione riguardante le locali condizioni topografiche sarà presa in considerazione in occasione di una prossima revisione degli studi idraulici per gli indubbi effetti che essa, se verificata, potrà comportare nel grado di pericolosità delle aree adiacenti. Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come "area agricola periurbana" (art.47)</p>	Non accolta
978	56798	Lunardi Giuseppe	Segromigno Monte	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 2 alloggi</p> <p>3) Viene richiesto l'inclusione dell'intera area in art 20c e il ripristino della potenzialità edificatoria come da RU</p>	<p>Il lotto oggetto dell'osservazione:  - rientra nelle aree a pericolosità idraulica elevata (PI3) nella tav. B4 del Qc ed è interessato da fenomeni di allagamento con frequenza inferiore a 200 anni (tav. B3) (fattore condizionante)  - ricade nell'Ambito A1 di assoluta protezione del corso d'acqua (tav. B1 del Qc). La riduzione dell'area è derivata dalla definizione del limite delle aree di margine nella tav. F del Qc adottato.  Considerate le distanze previste dalla disciplina dell'art. 20 c dalle strade pubbliche, dai fabbricati esistenti e dai confini la</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				vigente 4) Viene dichiarato che la superficie rimasta è sufficiente per realizzare una villetta bifamiliare	superficie edificabile residua risulta strettamente sufficiente per la realizzazione di 1 unità abitativa. Si confermano pertanto le scelte del RU adottato.	
1288	56142	Lunardi Giuseppe	Lammari	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato in parte come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46) in parte come "area boschiva e ripariale" (art. 43)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area per nuovi insediamenti produttivi, deposito e stoccaggio merci" (art. 25) e facente parte del P.I.P di Rimortoli</p> <p>3) Viene richiesta la riclassificazione del terreno suddetto come "area per nuovi insediamenti produttivi, deposito e stoccaggio merci" (art. 25)</p> <p>4) Viene contestato il criterio adottato per la eliminazione dell'area PIP loc. Rimortoli, e la inadeguata pubblicità data al bando svolto dall'A.C. allo scopo di sondare le esigenze del settore produttivo calzaturiero. La domanda di interesse doveva essere rivolta non solo alle imprese operanti che intendono rilocalizzarsi, ma anche alle nuove imprese e non solo del settore calzaturiero. Inoltre l'indagine conoscitiva doveva essere parametrata sull'esigenza di insediarsi nell'area produttiva e non all'interno di un PIP, che per i vincoli ed oneri previsti limita la richiesta.</p> <p>Viene affermato che il ricorso al PIP è una facoltà dell'A.C. che in alternativa può prevedere aree a destinazione produttiva, più appetibili e facilmente attuabili.</p> <p>In sede di pianificazione generale l'A.C. al fine di dimensionare il fabbisogno per spazi produttivi, non può basarsi sull'interesse di aziende a rilocalizzarsi all'interno di un PIP, ma dimensionare dette aree anche su iniziativa privata e non solo pubblica.,</p>	<p>Le cause escludenti la previsione di ampliamento dell'area industriale in località Rimortoli sono:</p> <p>A. Inadeguatezza dell'accessibilità locale e comprensoriale. Dal Primo Rapporto di Valutazione Integrata si evince che "dal punto di vista dell'accessibilità, l'area presenta notevoli limiti data l'impossibilità di migliorare la situazione attuale, e prestandosi al più alla rilocalizzazione di poche aziende artigiane già presenti nella zona, in modo da non incidere in misura significativa sui flussi del traffico, in particolare su quelli relativi al movimento delle merci".</p> <p>B. Esito debole del Bando pubblico. L'indagine pubblica svolta dall'A.C. sull'area di Rimortoli è stata rivolta alle sole aziende del settore calzaturiero che necessitavano di una ricollocazione e a quelle che non avevano possibilità di ampliamento ove erano insediate, a causa di quanto stabilito dalle previsioni del PS.</p> <p>C. Pericolosità molto elevata dell'area. Dai piani sovraordinati (Piano di bacino del Arno) la zona è risultata inserita entro le aree a pericolosità idraulica molto elevata (PI4)</p> <p>D. Presenza di aree boschive e riparali. Oltre alle motivazioni sopra citate per ragioni di completezza su tale area viene a ricadere (in maniera parziale) un vincolo escludente riguardante le aree boscate.</p> <p>Per quanto sopra si confermano le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>Lo stralcio dell'area produttiva di S. Colombano è in contrasto con il PS. In quanto viene previsto all'UTOE B2 "il mantenimento di un'area, già prevista nel vigente P.d.F, per insediamenti produttivi in frazione di S. Colombano a servizio del settore calzaturiero e da destinare alla ricollocazione di aziende in ubicazione incongrua"</p> <p>Viene richiesto di riconfermare l'area PIP di Rimortoli, con la possibilità di ammettere l'edificabilità su iniziativa dei privati.</p> <p>B. Viene contestata la classificazione dell'area in categoria di pericolosità idraulica I4 con eventi TR 20 anni, ritenuta illegittima e contrastante con il Piano di Bacino del Fiume Arno. Viene affermato che il P.A.I. assume valenza di piano territoriale di settore sovraordinato agli strumenti urbanistici comunali, e soltanto lo stesso può legittimamente imporre restrizioni alla possibilità edificatoria per ragioni derivanti dalla fragilità idraulica delle aree.</p> <p>Per quanto sopra viene richiesto di mantenere la vigente destinazione dell'area ad art 25 e 21 con tutte le prescrizioni imposte dal P.A.I. Arno</p>		
944	56897	Lunardi Serena	Lammari	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area agricola periurbana" (art. 47)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione produttiva di saturazione" (art. 21b)</p> <p>3) Viene richiesto:</p> <p>A. il ripristino della destinazione come da RU vigente (ossia art. 21b)</p> <p>B. di eseguire valutazioni idrauliche in riferimento alle disposizioni dell'AdB dell'Arno con la quali sarà possibile dimostrare l'assenza di pericolosità</p>	<p>A. La riclassificazione del lotto, oggetto dell'osservazione, come "area agricola periurbana" è il risultato di una verifica complessiva sulle aree di saturazione a destinazione produttiva effettuato in sede di Variante al vigente RU. Tale terreno, come l'intera zona cui appartiene, nella tav. B4 del Qc è inserito tra le aree a pericolosità molto elevata e risulta interessato a fenomeni di allagamento con frequenza inferiore a 20 anni e pertanto è in condizioni di fattibilità nulla.</p> <p>B. Si ritiene pertinente l'osservazione, precisando comunque che quanto prodotto ha avuto finalità di Variante allo strumento urbanistico vigente, convalidando pertanto aspetti</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>idraulica elevata e ripristinare le condizioni di edificabilità del vigente RU. La richiesta evidenzia inoltre la prossima conclusione dei lavori sul rio Casale.</p> <p>4) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'attività esistente necessita di un ampliamento</li> <li>- la riclassificazione dell'area suddetta è dovuta al grado di pericolosità (I4) e alla sua appartenenza alle aree con TR&lt;20 anni</li> <li>- l'area è sopraelevata rispetto alla campagna circostante di almeno 80 cm</li> <li>- gli studi idraulici, contrariamente alle richieste dell'Autorità di Bacino dell'Arno, non sono stati eseguiti con modellazione bidimensionale o quasi -bidimensionale</li> <li>- il rio Casale (causa della pericolosità idraulica della zona) è in fase di regimazione</li> </ul>	<p>del quadro conoscitivo già acquisiti e in possesso dell'attuale AC, da cui sono poi derivate, per l'entrata in vigore di disposizioni regolamentari a livello regionale, di imprescindibile applicazione, indubbie conseguenze nell'analisi della criticità del territorio. E' comunque probabile che nell'ambito di una prossima revisione degli studi idraulici l'area in questione possa veder ridotto il suo grado di pericolosità idraulica, fermo restando il parere dell'AdB dell'Arno. Inoltre per gli interventi di messi in sicurezza sul rio Casale, una volta ultimati e certificati, sarà certamente cura dell'AC valutarne, con apposita variante, gli effetti in termini di riduzione della pericolosità nelle aree del relativo comparto idraulico, fermo restando, anche in tal caso, il parere dell'AdB dell'Arno.</p> <p>Per quanto sopra si confermano le destinazioni come da RU adottato.</p>	
965	56878	Lupori Luciano	Guamo	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente destinazione residenziale-completamento" (art 20c) per n° 1 alloggi, parte "aree a prevalente uso agricolo" (art 46).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "verde urbano privato" (art 33).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c).</p>	<p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 8 del capitolo 5 della valutazione integrata, ossia fasce di rispetto ai beni di interesse storico-architettonico (acquedotto storico del Nottolini).</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: esclusa edificabilità dalle fasce di rispetto individuate attorno ai principali beni di interesse storico-architettonico della tav.D1 e considerate, ai fini della tutela dei suddetti beni, come aree "di immediata prossimità" (SIR 189 del 1975).</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
722	57364	Luporini Angela	Capannori	<p>1) Fabbricato con attività artigianale classificato dal RU vigente ed adottato come "edificio di interesse tipologico" (art. 19)</p> <p>2) Viene richiesta la riclassificazione dell'edificio e resede come "area a prevalente destinazione di servizio di saturazione" (art. 22)</p>	<p>Visto che la funzione in atto nel fabbricato, oggetto dell'osservazione, è espressamente di servizio, visto che il complesso suddetto risulta avere subito notevoli trasformazioni che ne hanno compromesso irreversibilmente gli originari caratteri tipologici e architettonici si ritiene opportuno riclassificare l'area ed il fabbricato in art. 22 di saturazione ("area a prevalente uso di servizio").</p>	Accolta



n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
234	54819	Luporini Angelo, Luporini Daniela	S.Margherita	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale-completamento" (art 20c) per n° 3 alloggi.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "verde urbano privato" (art 33), parte "area a prevalente destinazione residenziale - completamento (art 20c) per n° 3 alloggi.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c) per n° 3 alloggi, in subordine portare il vincolo di destinazione a verde privato (art 33) alla distanza max pari a m 14 dal bordo del lotto più prossimo alla ferrovia.</p>	<p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 15 del capitolo 5 della relazione integrata, ossia fasce di rispetto distanze da strade e ferrovie.</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: esclusa edificazione che non rispetti le distanze minime da strade e ferrovie previste per legge (tav C1) . In subordine la richiesta di portare il limite max a 14 m non è accolta in base alla seguente prescrizione: La costruzione, la ricostruzione e l'ampliamento di qualsiasi opera, pubblica o privata, in vicinanza a linee ferroviarie è regolata dall'art. 49 del DPR 753/80 che ne vieta l'esecuzione all'interno della fascia di 30 m.t. dalla rotaia più vicina al manufatto. Per derogare eccezionalmente a tale limite è obbligatorio acquisire la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Regionale che, a sua volta, recepisce anche eventuali indicazioni o vincoli espressi dalla Società Concessionaria della linea o dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite gli uffici preposti.</p> <p>Si ritiene di non dover incentivare con deroghe l'avvicinamento alla linea ferroviaria di edifici ex-novo.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008..</p>	Non accolta
169	54331	Luporini Carlo	S.Margherita	Richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di una nuova zona a prevalente destinazione residenziale di completamento (art. 20 completamento).	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
171	54329	Luporini Carlo	Lunata	Richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di una nuova zona a prevalente destinazione residenziale di completamento (art. 20 completamento).	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
1310	55688	Luporini Francesco	S.Margherita	chiede che un terreno inserito in art. 47 sia del vigente R.U. che di quello adottato venga inserito in art. 20c per la realizzazione di n°1 alloggio	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
1372	57791	Luporini Luciano	S.Ginese di Compito	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area di valore paesaggistico" (art 44). 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area di valore paesaggistico" (art 44). 3)Viene richiesta a la classificazione del lotto come "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c).	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
636	57329	Luporini Rolando, Bianchi Selma Antonietta	S.Ginese di Compito	Trattasi di complesso immobiliare composto da più unità edilizie e inserito in art. 46 sia nel vigente R.U. che in quello adottato. L'osservazione è per richiedere che l'immobile di cui sopra venga individuato ed inserito in area di "insediamenti consolidati nel territorio rurale" .	Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni "insediamenti consolidati" caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di "nucleo", per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa rispetto a quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo, in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e delle attrezzature produttive dimesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato. Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale, anche con un censimento delle strutture agricole dimesse in funzione della loro potenziale trasformabilità, è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della variante al R.U.4 Si confermano pertanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
395	55330	Luporini Stelio	S.Ginese di Compito	1) Lotto classificato dal RU adottato e vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di	Nei criteri di analisi della pericolosità idraulica, che discendono dalle disposizioni regolamentari del DPGRT 26/ R, concorrono valutazioni connesse ad allagamenti per	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 2 alloggi</p> <p>2) Viene richiesto di rivalutare la pericolosità idraulica nel terreno confinante (foglio 119 mappali 433 434) in quanto l'area costituisce una zona di convoglio delle acque provenienti dalla collina e pertanto inadeguata all'edificabilità (il terreno in oggetto è interessato dalla previsione edificatoria di n. 2 alloggi).</p> <p>Presenta l'osservazione in qualità di confinante al terreno edificabile</p>	<p>problematiche di deflusso idrico di corsi d'acqua nell'ambito di una ben definita porzione di territorio, e per problematiche dipendenti da fenomeni di ristagno, per difficoltà di drenaggio del reticolo idraulico minore. Queste problematiche sono poi analizzate in termini quantitativi, attraverso studi idraulici, spesso prodotti a livello di pianificazione sovraordinata, o qualitativi secondo criteri topografici o in base a notizie storiche di allagamenti (v. Allegato A - direttive per le indagini geologiche 2.C). La problematica sollevata non sembra quindi ricondursi a nessun caso tra quelli descritti, inoltre appare evidente che qualsiasi opera possa costituire un ostacolo al deflusso delle acque, pertanto perchè la segnalazione possa rappresentare un effettivo contributo al QC degli aspetti idraulici del territorio comunale, dovranno essere presentati adeguati approfondimenti idraulici sulla questione.</p>	
343	54556	Luti Antonio	Segromigno Monte	<p>Trattasi di fabbricato produttivo dismesso ed inserito in art.44 aree di valore paesaggistico con la sua resede in parte in art.44 ed in parte in art.43 aree boschive e ripariali, sia nel vigente RU sia nella Variante adottata.</p> <p>La richiesta, alla luce dell'art.48 (da 44 a 48 per i fabbricati esistenti) che non prevede la possibilità di variare la destinazione d'uso di questo tipo di fabbricati a meno che non siano in art.47 o ricompresi negli insediamenti consolidati del territorio rurale, è quella di inserire il fabbricato in un'area che permetta di eseguire trasformazioni ai fini abitativi o turistici.</p>	<p>Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni 'insediamenti consolidati' caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di 'nucleo' per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa da quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e le attrezzature produttive dismesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato.</p> <p>Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale anche con un censimento delle strutture agricole dismesse in funzione della loro potenziale trasformabilità è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della Variante al RU. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p> <p>Si confermano pertanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
814	57001	Madrigali Angelo	S.Leonardo in Treponzio	<p>1) Mappali classificati dal RU adottato come "aree di valore paesaggistico" (art. 44)</p> <p>2) Mappali classificati dal RU vigente in parte come "aree di valore paesaggistico" (art. 44), in parte come "aree a prevalente</p>	<p>I mappali sono stati esclusi dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). I terreni presentano caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non possono essere considerati aree residuali del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. La loro edificazione quindi</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio.</p> <p>3) Viene richiesta la ripermimetrazione del Centro Abitato e il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>4) Vengono contestati i criteri che hanno concorso a definire il limite del Centro Abitato fattore escludente l'edificazione dell'area. Viene dichiarato che l'area si colloca entro un contesto già urbanizzato</p>	<p>risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate. Si precisa che anche nell'ipotesi di inserimento delle aree suddette nella frangia non sarebbe comunque verificato il criterio del 70% di contatto necessario. Si conferma pertanto la destinazione dei mappali suddetti come aree di valore paesaggistico (art. 44).</p>	
1196	56419	Madrigali Roberto	Generale	<p>Viene richiesto che in sede di approvazione della variante vengano individuate aree per edilizia residenziale pubblica di tipo convenzionato a basso impatto ambientale e basso costo, utilizzando i parametri ottenuti dalla riduzione di nuove costruzioni prevista nell'adozione della variante.</p>	<p>Si fa presente che nella variante generale al R.U. sono state indicate in maniera esplicita le aree e gli edifici in cui localizzare gli interventi di edilizia convenzionata e/o sovvenzionata, con proposta articolata sia territorialmente che tipologicamente in coerenza con le indicazioni fornite dagli uffici comunali competenti (vedi paragrafo 6.6.2 della "relazione di sintesi allegata alla stessa)</p> <p>In particolare sono stati individuati i presenti interventi:</p> <p>Interventi su aree di proprietà comunale  o Intervento di edilizia residenziale pubblica con caratteristiche di edilizia biotecnica, già finanziato per la realizzazione di 5 alloggi a Marlia  o Intervento di edilizia residenziale sovvenzionata e convenzionata per la realizzazione di 18 alloggi a S. Margherita  o Intervento di edilizia residenziale sovvenzionata o convenzionata per la realizzazione di 6 alloggi a Castelvecchio Di Compito</p> <p>Interventi su edifici di proprietà comunale  o Intervento di edilizia residenziale convenzionata mediante la sopraelevazione di un edificio scolastico dismesso per la realizzazione di 5 alloggi a Segromigno in Monte  o Intervento di edilizia residenziale convenzionata mediante la sopraelevazione dell'edificio denominato "Supercinema" per la realizzazione di 6 alloggi a Capannori</p> <p>–  Interventi su aree da acquisire gratuitamente attraverso l'attuazione degli ambiti di perequazione</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					<p>o Intervento di edilizia residenziale sovvenzionata o convenzionata per la realizzazione di 9 alloggi a Marlia</p> <p>o Intervento di edilizia residenziale sovvenzionata o convenzionata per la realizzazione di 9 alloggi a Capannori</p> <p>Interventi privati subordinati al convenzionamento per la locazione a canone regolato</p> <p>o Intervento aggiuntivo subordinato al convenzionamento per la realizzazione di 4 alloggi a Marlia</p> <p>o Intervento aggiuntivo subordinato al convenzionamento per la realizzazione di 6 alloggi a Capannori</p> <p>o Intervento aggiuntivo sulla quantità recuperabile (10% del preesistente) subordinato al convenzionamento, nell'area ex Linder a Lunata per la realizzazione di 15/18 alloggi</p> <p>Si confermano pertanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	
1212	56418	Madrigali Roberto	Lammari	Viene richiesto che un terreno inserito in art. 46 sia nel vigente che nell'adottato R.U. venga inserito in art. 20c per destinarlo a edilizia residenziale pubblica di tipo convenzionati	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
409	55310	Maffei Antonio		Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
241	54855	Maionchi Alina, Bernacchi Bartolomeo	Lammari	I richiedenti hanno necessità di ampliare l'esistente attività in quanto in forte crescita ed espansione; considerato che nel R.U. vigente il lotto di proprietà (l'intero mappale 102) ricade in art. 21s mentre nel R.U. adottato un'ampia porzione del lotto è stata inserita in art. 47 (aree agricole periurbane) mentre la sola area dove insiste il capannone è in art. 21s; CHIEDONO che l'intero lotto venga inserito totalmente in Art. 21 di completamento (credo volessero dire di saturazione) al fine di consentire l'ampliamento dell'immobile, necessario	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Inoltre le possibilità di ampliamento sono state contenute perché zona caratterizzata da Pericolosità Idraulica Molto Elevata. L'area oggetto di osservazione inoltre non è attualmente impegnata da piazzali o fabbricati a servizio dell'attività. Si confermano pertanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
819	57075	Malfatti Francesco	S.Margherita	alle nuove esigenze produttive aziendali Trattasi di terreno libero inserito in art.46 aree a prevalente uso agricolo nel RU vigente, in art.46 nella Variante adottata e chiede che venga inserito in art.20c residenziale di completamento	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
615	56690	Malfatti Gianfranco	Capannori	Il terreno dell'osservante, ricade nel vigente R.U. in area classificata come art. 30 "area a verde pubblico attrezzato" . Nella Variante adottata, l'area risulta classificata come verde di connettività urbana ( art. 29) è inserita all'interno dell'ambito perequativo n° 5 di Capannori, assoggettata alla N.T.A. dell'art. 24 Viene richiesto il ripristino della previgente destinazione (a verde pubblico attrezzato art. 30 al fine di realizzare ludico-sportive da integrare con il parco posto in aderenza.	L'area oggetto dell'osservazione, che è stata classificata come verde di connettività urbana (art. 29) ed è inserita all'interno dell'ambito di perequazione n. 5 di Capannori. La disciplina della perequazione urbanistica persegue gli obiettivi individuati dal piano strutturale ed è finalizzata al superamento della diversità di condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica, promuovendo forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale. Per l'attuazione degli ambiti di perequazione, la normativa della variante subordina alla redazione del piano Attuativo con relativo piano di ricomposizione fondiaria, allo scopo di superare le problematiche derivanti dalle diverse potenzialità edificatorie, e dal diverso valore immobiliare dei fondi, in conseguenza della previsione urbanistica. Inoltre, attraverso la sussidiarietà negli interventi da realizzare tra pubblico e privato, sulla base di regole chiare e trasparenti sarà garantita la massima partecipazione, minimizzando le disuguaglianze e aumentando i vantaggi per la collettività. Coerentemente con gli indirizzi contenuti nel P.S. l'istituto della perequazione assume l'obiettivo di migliorare la qualità degli insediamenti attraverso l'incremento della dotazione di servizi e di attrezzature anche con il contributo privato. L'art. 24 della normativa stabilisce che la rappresentazione grafica contenuta negli elaborati del R.U, ha un valore indicativo e non prescrittivo, che pertanto, nel pieno rispetto delle quantità e dei parametri dimensionali stabiliti dalla normativa e ferma restando la delimitazione complessiva dell'Ambito, in sede di Piano Attuativo potrà essere proposta	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					<p>una individuazione delle aree per gli interventi edificatori e per gli spazi pubblici diversa.</p> <p>Inoltre la normativa prevede la realizzazione all'interno dell'ambito di perequazione di un'area da adibire a verde pubblico attrezzato nella misura minima di 9 mq. Ogni 100 mc. Di volumetrie costruite.</p> <p>Pertanto l'inserimento dell'area oggetto della presente osservazione all'interno dell'ambito di perequazione, non pregiudica la realizzazione del verde pubblico attrezzato, da reindividuare in sede di piano Attuativo.</p> <p>Preso atto dei contenuti esposti nell'Osservazione, e valutato che la stessa non contiene aggiornamenti utili alla definizione del quadro conoscitivo, con riferimento alla valutazione degli insediamenti, e alla presenza di fattori di criticità tali da rivalutare e/o modificare l'individuazione dell'ambito n° 5 di Capannori, si confermano gli obiettivi ed indirizzi di pianificazione adottati, finalizzati all'incremento della qualità degli insediamenti all'interno delle aree di frangia, e necessari per minimizzare la disuguaglianza delle condizioni giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica.</p>	
563	56689	Malfatti Rosanna	Capannori	<p>Il terreno dell'osservante, ricade nel vigente R.U. in area classificata come art. 20 "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" per la realizzazione di n° 3 alloggi.</p> <p>Nella Variante adottata, l'area risulta inserita nell'ambito perequativo n° 5 di Capannori, assoggettata alla N.T.A. dell'art. 24.</p> <p>Viene richiesto il ripristino della previgente destinazione (art. 20c per n° 3 alloggi) per soddisfare esigenze abitative della famiglia.</p>	<p>La disciplina della perequazione è prevista dall'art. 60 della L.R. 1/05 ed è disciplinata dall'art. 16 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 3/R, oltre ad essere sostenuta dalla Regione Toscana per assicurare la migliore efficacia della pianificazione territoriale, avendola espressamente prevista al 2° comma dell'art. 35 della Disciplina del P.I.T.</p> <p>La perequazione urbanistica persegue gli obiettivi individuati dal piano strutturale ed è finalizzata al superamento della diversità di condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica, promuovendo forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale.</p> <p>Per l'attuazione degli ambiti di perequazione, la normativa della variante subordina alla redazione del piano Attuativo con relativo piano di ricomposizione fondiaria, allo scopo di superare le problematiche derivanti dalle diverse potenzialità edificatorie, e dal diverso valore immobiliare dei fondi, in</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					<p>conseguenza della previsione urbanistica.</p> <p>Inoltre, attraverso la sussidiarietà negli interventi da realizzare tra pubblico e privato, sulla base di regole chiare e trasparenti sarà garantita la massima partecipazione, minimizzando le diseguaglianze e aumentando i vantaggi per la collettività.</p> <p>Coerentemente con gli indirizzi contenuti nel P.S. l'istituto della perequazione assume l'obiettivo di migliorare la qualità degli insediamenti attraverso l'incremento della dotazione di servizi e di attrezzature anche con il contributo privato.</p> <p>Pertanto l'inserimento dell'area oggetto della presente osservazione all'interno dell'ambito di perequazione, non pregiudica la realizzazione degli alloggi previsti, ma è subordinata alla redazione di un Piano Attuativo di dimensioni maggiori rispetto alla condizione urbanistica vigente, e alla partecipazione, in quote proporzionali, all'esecuzione delle opere di urbanizzazione, come era già previsto anche con il P.U. per 3 alloggi.</p> <p>Preso atto dei contenuti esposti nell'Osservazione, e valutato che la stessa non contiene aggiornamenti utili alla definizione del quadro conoscitivo, con riferimento alla valutazione degli insediamenti, e alla presenza di fattori di criticità tali da rivalutare e/o modificare l'individuazione dell'ambito n° 5 di Capannori, si confermano gli obiettivi ed indirizzi di pianificazione adottati, finalizzati all'incremento della qualità degli insediamenti all'interno delle aree di frangia, e necessari per minimizzare la disuguaglianza delle condizioni giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica.</p>	
874	57201	Malloggi Pietro	Castelvecchio di Compito	<p>Trattasi di terreno inserito in art.20 di saturazione nel RU vigente, in art.47 aree agricole periurbane nella Variante adottata.</p> <p>Si chiede:</p> <p>1) che venga inserito in art.20c residenziale di completamento in subordine</p> <p>2) che sia ripristinata la vigente destinazione art.20 di saturazione</p>	<p>1) Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione.</p> <p>2) Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti per la ridefinizione delle aree interessate dall'osservazione; dalla verifica della foto satellitare si evince che l'attuale utilizzo del terreno è in effetti agricolo in</p>	Non accolta



n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					quanto è presente un vigneto pertanto si ritiene pertinente la destinazione agricola adottata art.47.	
714	57360	Manconi Carlo	Massa Macinaia	<p>1) Lotto con fabbricati inseriti nella tav. F del Qc adottato nelle aree di margine</p> <p>2) Viene richiesta l'inclusione dell'area con i fabbricati nelle "aggregazioni di origine recente" della tav. F "Sistemi insediativi" del Qc adottato</p> <p>3) Viene dichiarato che sul lotto oggetto dell'osservazione sono stati recentemente costruiti due fabbricati (residenziale a sud e commerciale all'ingrosso a nord) con concessione edilizie rilasciate sulla base del Piano di Fabbricazione Variante Zona sud</p>	La tavola F "Sistemi insediativi" del Qc adottato non definisce le destinazioni urbanistiche delle aree bensì propone una lettura di tessuto che è propedeutica alle scelte di piano. L'esclusione del lotto oggetto dell'osservazione entro le "aggregazioni di origine recenti" è dovuto al fatto che il complesso non ha carattere complessivamente residenziale. Si precisa comunque che tale destinazione urbanistica non ha effetti riguardo alle possibilità di intervento sull'area che di fatto presenta la medesima classificazione del terreno ad est inserito nelle "aggregazioni recenti". Si conferma la classificazione adottata.	Non accolta
43	52325	Manfreda Romano	Capannori	Richiesta di variazione urbanistica per l'inserimento del map. 1553 costituito da fabbricato per abitazione in corso di costruzione (P05/0407) e relativo terreno di pertinenza, in edifici di interesse tipologico (art. 19). Nel RU vigente l'area è inserita per la maggior parte in edifici di interesse tipologico (art. 19) e porzione in verde pubblico estensivo (art. 29). Nella variante adottata il map. 1553 è classificato per la maggior parte in edifici di interesse tipologico (art. 19) in misura pari a quanto già previsto dal RU vigente, parte in area agricola (art. 46) e parte in verde di connettività urbana (art. 29).	Vista la documentazione allegata all'osservazione e verificato lo stato dei luoghi mediante il rilievo satellitare del 24.09.2008, è stato riscontrato che l'area di cui trattasi è stata trasformata in una resede recintata con destinazione di pertinenza del fabbricato per abitazione. Per effetto delle opere realizzate, si propone di accogliere l'osservazione adeguando la cartografia alla situazione dei luoghi e modificando la destinazione in "edifici di interesse tipologico (art. 19).	Accolta
684	57380	Manfredi Maurizio	S.Ginese di Compito	<p>1) Il complesso immobiliare nel RU adottato e vigente è classificato in "area di valore paesaggistico" (art.44) e "aree di prevalente uso agricolo" (art.46). Fa parte del complesso un edificio ampliato e ristrutturato ai sensi del PC n. P07/0320</p> <p>2) Vengono richiesti:</p> <p>A. la modifica dell'art.48</p> <p>B. in subordine l'inserimento del fabbricato e degli edifici circostanti in "insediamenti consolidati nel territorio rurale"</p>	<p>A. Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.</p> <p>B. Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni "insediamenti consolidati" caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di "nucleo" per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa da quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e le attrezzature produttive dismesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato.</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale anche con un censimento delle strutture agricole dismesse in funzione della loro potenziale trasformabilità è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della Variante al RU. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	
804	57044	Mannini Benito	Gragnano	<p>Il complesso immobiliare oggetto dell'osservazione è classificato nel vigente RU e nella Variante adottata, in zona a prevalente uso agricolo, disciplinata dalle norme degli artt. 46 e 48 delle NTA.</p> <p>Sull'area insiste un immobile parte in muratura e parte in pannelli prefabbricati e lamiera per complessivi 894,79 mc e 346 mq.</p> <p>1) Viene richiesta la possibilità di realizzare il cambio di destinazione con la realizzazione di unità plurime.</p> <p>2)in subordine viene richiesto l'inserimento del complesso immobiliare all'interno degli insediamenti consolidati del territorio rurale</p> <p>i tutto per realizzare l'intervento edilizio presentato in data 15.04.2008 prot. 27585.</p>	<p>1) Il fabbricato risulta inserito nel territorio rurale, come da classificazione derivante dal vigente RU, e non essendo presenti aggiornamenti e novità del tessuto insediativo tali da dover modificare la destinazione urbanistica, si confermano le scelte di pianificazione adottate.</p> <p>2)Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni 'insediamenti consolidati' caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di 'nucleo' per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa da quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli, gli immobili esistenti e le attrezzature produttive dismesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del Quadro Conoscitivo adottato.</p> <p>Dalla verifica della documentazione prodotta, l'immobile risulta ubicato all'esterno degli insediamenti consolidati e rispetto agli elaborati della Variante al R.U., non si rilevano novità di rilievo da dover modificare la classificazione adottata.</p> <p>Per quanto sopra l'osservazione non può essere accolta in questa fase della pianificazione.</p> <p>Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale anche con un censimento delle strutture agricole dismesse in funzione della loro potenziale trasformabilità è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della Variante al RU. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p> <p>Si precisa che comunque, a seguito di una modifica sulle norme di attuazione (art.4), sono da considerarsi inclusi negli insediamenti consolidati del territorio rurale gli edifici</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
724	57243	Mannocci Roberto	Generale	<p>L'Osservazione riguarda la disciplina dell'art. 19 della N.T.A. "Edifici di interesse tipologico": Vengono evidenziati i seguenti aspetti di criticità della normativa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli ampliamenti delle abitazioni non obbligatoriamente devono escludere il fronte principale, ma di norma;</li> <li>- non è disciplinata l'ubicazione delle volumetrie accessorie;</li> <li>- il frazionamento delle unità immobiliare con dimensionamento minimo di 40 mq. è eccessivo ed è in grado di snaturare funzionalità e assetto di questi complessi tipologici;</li> <li>- è necessario procedere ad una individuazione dei fabbricati all'interno dell'ambito tipologico che non presentano particolari caratteristiche da quelli che ne hanno, in quanto tale discrezionalità non può essere demandata agli uffici;</li> <li>- non è precisato dove deve essere realizzato l'ampliamento degli immobili originariamente ad uso agricolo, a seguito del cambio di destinazione in abitazione; viene contestata :</li> <li>- la perdita della tipologia dei cascinali a seguito del cambio di destinazione ammesso dalla normativa;</li> <li>-il mantenimento delle mandolate a seguito della ristrutturazione, ampliamento e cambio d'uso è demandato alla valutazione discrezionale dell'Ufficio;</li> <li>-in generale l'eccessivo rimando a termini non prescrittivi, ma soggetti a valutazione dei singoli funzionari rende vana e non controllabile l'intero assetto normativo.</li> </ul> <p>E' ritenuto fondamentale una integrazione del quadro conoscitivo con un censimento</p>	<p>posizionati, anche parzialmente, a distanza non superiore a 20 mt dai fabbricati situati all'interno del limite individuato in cartografia del R.U., purché costruiti anteriormente al 1940.</p> <p>L'amministrazione riconosce la necessità di effettuare un censimento con l'individuazione dello status attuale delle corti rurali e dei loro contesti agrari, che classifichi il valore testimoniale, tipologico ed architettonico, anche di singole porzioni, in grado di impostare scale di valori e discipline differenziate per la loro salvaguardia.</p> <p>Per esigenze legate ad obiettivi di governo del territorio, volte ad effettuare una verifica di sostenibilità delle scelte urbanistiche, effettuate con il regolamento Urbanistico vigente, per fattori di criticità legati ad aspetti idrogeologici, geologici e della salute umana, e per i limiti economici di Bilancio, questo approfondimento del quadro conoscitivo sarà una priorità ed un obiettivo della prossima revisione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico.</p> <p>Preme sottolineare, che non tutti gli edifici tipologici sono inseriti in art. 19 e il vigente strumento urbanistico, caratterizza per tipologia gli immobili e complessi edilizi, le corti e gli insediamenti rurali di valore testimoniale significativo con le seguenti categorie, disciplinate e salvaguardate sulla seguente scala di valore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 15 " Edifici vincolati e di rilevante valore storico-architettonico", in questo gruppo ricadono anche le costruzioni esistenti nelle zone agricole ritenute di particolare valore culturale o ambientale e individuate ai sensi dell'art. 1 comma 5° della L.R. 10/79 ;</li> <li>- art. 16 "Edifici di valore storico-architettonico" in cui trovano collocazione anche le corti e gli insediamenti agricoli significativi;</li> <li>- art. 19 "Edifici di interesse tipologico" fra cui gli edifici di impianto storico, realizzati anteriormente al 1940, che anche in presenza di interventi di ristrutturazione incongrui, hanno complessivamente mantenuto l'impianto tipologico originario;</li> <li>- art. 48 "disciplina degli interventi nel territorio rurale" per gli edifici e i complessi a corte ricadenti in art. 44, 45 e 46 zone di valore ecologico-ambientale, paesaggistico e agricolo</li> <li>- art. 48 "Insediamenti consolidati nel territorio rurale.</li> </ul> <p>Viste le considerazioni effettuate e riconoscendo utili i contributi proposti, si approvano le seguenti modifiche alla normativa:</p>	Parzialmente accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>dello status attuale delle corti rurali e dei loro contesti agrari, che classifichi il valore testimoniale, tipologico anche di singole parti, in grado di impostare scale di valori e discipline differenziate per la loro salvaguardia.</p> <p>E' esigenza di Italia nostra, costituire una commissione tecnico-culturale di esperti che affianchi, con compiti consultivi i tecnici comunali nella valutazione degli interventi.</p>	<p>1) si accoglie con la modifica della nomenclatura dell'articolo 19 in "AMBITI DI INTERESSE TIPOLOGICO"</p> <p>2) Per gli "Immobili originariamente ad uso agricolo" viene inserita la condizione che :  "L'ampliamento può essere realizzato attraverso la sopraelevazione fino ad un massimo di tre piani fuori terra o aumento della superficie coperta che, dovrà interessare soltanto il fronte posteriore o quello laterale, solo dopo aver verificato l'impossibilità di realizzare l'ampliamento su detti lati, potrà interessare quello principale, che comunque non dovrà compromettere l'unitarietà degli affacci sugli spazi comuni negli insediamenti "a corte".</p> <p>3) anche per le abitazioni esistenti :  "L'ampliamento può essere realizzato attraverso la sopraelevazione fino ad un massimo di tre piani fuori terra o aumento della superficie coperta che, dovrà interessare soltanto il fronte posteriore o quello laterale, solo dopo aver verificato l'impossibilità di realizzare l'ampliamento su detti lati, potrà interessare quello principale, che comunque non dovrà compromettere l'unitarietà degli affacci sugli spazi comuni negli insediamenti "a corte".</p> <p>4) La costruzione delle volumetrie accessorie non potrà determinare l'occupazione degli spazi originariamente comuni della corte né compromettere l'unitarietà degli allineamenti dei fronti prospettanti su di essi, dovrà essere realizzata con caratteristiche costruttive e finiture tipiche della zona.</p> <p>5) si conferma la norma esistente :  - in merito alla realizzazione delle scale, che non ammette la realizzazione delle stesse sul fronte principale;  - in merito alla tettoie sopra le porte d'ingresso, la normativa prevede un dimensionamento limite delle tettoie e le stesse non sono consentite sopra aperture e portali riquadrati in pietra.</p> <p>6) Con riferimento al parere preventivo espresso dagli esperti della commissione comunale per il paesaggio sugli immobili disciplinati dall'art. 15, si valuta positivamente la necessità di sottoporre a valutazione della stessa Commissione, gli interventi sugli immobili ricadenti all'interno delle zone urbanistiche alle quali, il R.U., attribuisce un valore storico e architettonico. Pertanto si accoglie la modifica degli artt. 14, 16 e 17 inserendo nel testo il</p>	

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					seguinte comma: " Gli interventi dovranno essere preventivamente esaminati dagli esperti per la Commissione Comunale per il Paesaggio".	
751	57241	Mannocci Roberto	Generale	<p>1) L'osservazione viene presentata a nome dell'associazione "Italia Nostra"</p> <p>2) Viene richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la variazione del tracciato "a ferro di cavallo" prevedendo tale tratto in aderenza al nastro autostradale con minor impatto ambientale e maggior efficienza (operazione possibile anche senza modifica del Piano Strutturale)</li> <li>- la riclassificazione delle aree attraversate dall'attuale tracciato come "aree di pianura di valore paesaggistico" (art. 44), o come "aree di valore ecologico ambientale" (art. 45) per tutelarne il valore naturalistico-agricolo</li> </ul> <p>3) Vengono criticate le scelte relative alle previsioni dell'asse Est-Ovest di grande viabilità contenute nel RU vigente e adottato: l'asse all'altezza di Toringo non prosegue parallelamente alla A11 ma devia verso sud attraversando Toringo, Parezzana, Verciano e Carraia per poi ricongiungersi al Frizzone con la Firenze-mare.</p> <p>Il percorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divide i paesi</li> <li>- occupa territorio rurale integro (dequalificazione ambientale e trasformazione attraverso futuri interventi di edificazione a fini produttivi e residenziali)</li> <li>- non è funzionale agli spostamenti Lucca-Capannori-Porcari-Altopascio</li> </ul>	<p>Le scelte di viabilità a livello comprensoriale sono attualmente in fase di revisione presso la Provincia di Lucca. Il RU adottato ha inteso tuttavia salvaguardare la possibilità, in attesa di una soluzione definitiva e concordata secondo le modalità di legge, di dare attuazione alle scelte previste tutelandosi dall'obbligo di riadozione del P.S. in caso di conferma delle previsioni di progetto.</p> <p>Si confermano pertanto le scelte adottate.</p>	Non accolta
752	57242	Mannocci Roberto		Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
1259	55362	Marcacci Marco	Pieve S.Paolo	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c) per n°2 alloggi,	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 11 del capitolo 5 della relazione integrata, ossia aree di frangia confinanti per non meno del 70% con l'urbanizzato esistente (tav F).	Parzialmente accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>con permesso di costruire n° P07/0115</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree agricole periurbane" (art 47).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino dell'area come da vigente RU ricadente nella classificazione "area a prevalente destinazione residenziale - completamento". (art 20c).</p>	<p>Visto però lo stato attuale dei luoghi e fatti dovuti accertamenti attraverso sopralluoghi diretti, si è appurato che il vincolo riguardante il 70% non ha più ragione di essere visto che i lavori su tale lotto sono effettivamente iniziati (scavo e platea di fondazione).</p> <p>L'area perciò assume come classificazione nel RU adottato "area a prevalente destinazione residenziale - saturazione" (art 20s).</p>	
762	57318	Marcheschi Alaide	Colle di Compito	<p>Trattasi di terreno inserito in parte in art.46 aree a prevalente uso agricolo, in parte art.19 edifici di interesse tipologico ed in parte in art.35 nel RU vigente e nella Variante adottata e chiede che venga inserito in art.20c residenziale di completamento</p>	<p>Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta
680	57193	Marcheschi Fiore	Colle di Compito	<p>1) Due fabbricati con giardino, orto e oliveto classificati dal RU adottato come "edifici di valore storico-architettonico" (art.16)</p> <p>2) Viene richiesto:</p> <p>A. la riclassificazione dei fabbricati con resede in art. 20 consentendo la ristrutturazione , l'ampliamento con cambio di destinazione senza particolari prescrizioni e requisiti anche con l'accorpamento delle volumetrie come da NTA del RU vigente</p> <p>B. in subordine la riclassificazione dei fabbricati con resede in art. 19 (edifici di interesse tipologico)</p> <p>C. in subordine la riclassificazione in art. 47 (area agricola periurbana)</p> <p>D. la modifica dell'articolo 48 delle NTA</p> <p>3) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i fabbricati suddetti non presentano elementi di valore storico-architettonico</li> <li>- i manufatti necessitano di una ristrutturazione per evitare il crollo</li> </ul>	<p>A-B-C. I fabbricati, oggetto dell'osservazione, nella tav. F del Qc adottato (in continuità con le classificazioni della tavola "Sistemi insediativi" del Piano Strutturale) è inserito nei "centri e nuclei storici a carattere urbano". Quanto sopra motiva la classificazione dello stesso in art. 16. Si confermano pertanto le scelte effettuate. Si fa presente che un'organica revisione degli immobili di valore storico-architettonico, anche con un adeguato censimento, non è obiettivo dell'attuale processo di revisione del RU. Tale contributo potrà essere invece attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p> <p>D. Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.</p>	Non accolta
264	54771	Marcheschi	Colle di	Richiesta di variazione urbanistica per	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
		Gianpaolo	Compito	l'individuazione di una nuova zona a prevalente destinazione residenziale di completamento (art. 20 completamento).	scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	
262	54776	Marcheschi Giovanna	Colle di Compito	Richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di una nuova zona a prevalente destinazione residenziale di completamento (art. 20 completamento) per la realizzazione di un alloggio.	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
677	57189	Marcheschi Giuseppina	S.Andrea di Compito	<p>L'osservante rappresenta la soc. Fonti di S.Pietro, ed è proprietaria di un ampio compendio territoriale in frazione S.Giusto di Compito, ove sono ubicate le fonti di acqua omonime.</p> <p>Su parte dell'area è stata individuata la scheda normativa 28 avente nel vigente RU il seguente oggetto Attrezzature per servizi a corredo delle Fonti di S. Pietro a S. Giusto di Compito, ove erano ammessi interventi per la Realizzazione di attrezzature per servizi a corredo delle fonti di S. Pietro a S. Giusto di Compito e con destinazione d'uso a Servizi (Art. 5 delle Norme di Attuazione) limitatamente ad Attrezzature e servizi pubblici e per il tempo libero, . Potranno essere realizzate attrezzature integrativi di servizio come bar, ristoro, attività piccolo commerciali anche per la vendita dei prodotti dell'artigianato locali.</p> <p>Con la Variante l'oggetto della scheda è stato mutato in : Riqualficazione ambientale e paesaggistica dell'area</p>	<p>L'area risulta inserita all'interno del S.I.R. 027 Monte Pisano, oltre che in zona a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del T.U. 42/2004, oltre che in area boscata.</p> <p>La disciplina della scheda normativa è stata adeguata agli indirizzi di pianificazione del PIT e di coerenza con le principali misure di conservazione da adottare all'interno dell'area SIR 027 Monte Pisano.</p> <p>Come stabilito al punto 2) dell'art 5 della Valutazione di sostenibilità della Valutazione integrata : E' da escludere dalle aree SIR e ANPIL, individuate nella tavola D.3, l'edificabilità non pertinente con le finalità generali di protezione dei valori naturali e ambientali di tali siti, e con gli specifici indirizzi evidenziati nelle schede allegate.</p> <p>Inoltre al punto 3) E' da escludere l'edificabilità prevista in aree inserite all'interno del limite delle zone boscate, individuate nella tavola D.3.</p> <p>La Variante ha adottato i criteri di tutela dei beni paesaggistici e ambientali per la limitazione o lo stralcio di previsioni in contrasto con i valori e gli obiettivi indicati nella scheda del paesaggio ambito 14 PIANA DI LUCCA , come previsto dagli Indirizzi, direttive e prescrizioni del PIT.</p> <p>Preso atto dei contenuti esposti nell'Osservazione, e valutato che la stessa non contiene elementi utili alla definizione del</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>circostante le Fonti di S. Pietro a Andrea di Compito.</p> <p>Nella quale è ammessa la Sistemazione complessiva dell'area con recupero delle strutture esistenti per destinarle ad attrezzature a corredo delle fonti di S. Pietro a S. Andrea di Compito</p> <p>Destinazioni d'uso: Attrezzature per la fruizione delle fonti, per la promozione delle iniziative locali e per il tempo libero, . servizi integrativi come bar, ristoro, attività piccolo commerciali anche per la vendita dei prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locali.</p> <p>Manifestano la contrarietà alle scelte della variante e in particolare evidenziano che la nuova scheda normativa deve essere confrontata con attente analisi economico-territoriali a fronte dell'unica e generica destinazione d'uso ammessa, che non consente di giustificare sotto il profilo economico un consistente impegno tecnico-finanziario.</p> <p>Chiede di ripristinare la precedente disciplina della scheda normativa, inserendovi tutte le possibilità delle destinazioni d'uso ammesse , come lancio commerciale.</p>	<p>quadro conoscitivo e degli interventi coerenti con la pianificazione sovraordinata in rapporto alla normativa di riferimento, tali da rivalutare la scheda normativa, si confermano gli obiettivi ed indirizzi di pianificazione adottati.</p>	
658	57203	Marcheschi Giuseppina Pia	Colle di Compito	<p>Trattasi di terreno libero da fabbricati ma recintato ed effettivamente utilizzato come giardino della limitrofa abitazione, ed inserito sia nel vigente RU che nella Variante adottata in art.30 verde pubblico attrezzato, chiede:</p> <p>1) che sia inserito in art.20c residenziale di completamento, o in subordine: 2) che sia inserito in articolo 20s residenziale di saturazione come l'altro</p>	<p>1) Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione.</p> <p>2) Vista la foto satellitare, che rileva nella zona oggetto di osservazione la presenza di un giardino a corredo dell'abitazione curato e recintato da siepe, si ritiene legittima</p>	Non accolta



n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				appezzamento destinato a giardino	la richiesta e si propone l'accoglimento del punto due e di trasformare pertanto l'art.30 adottato in art.20s.	
257	54774	Marcheschi Maria	Colle di Compito	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>4) Vengono contestate la collocazione dell'area al di fuori del Centro Abitato e la valutazione di inadeguatezza della sua accessibilità</p>	<p>Il lotto oggetto dell'osservazione è stato escluso dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il terreno presenta caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato vicino. L'edificazione del terreno quindi risponderrebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti delle aree prossime al terreno oggetto dell'osservazione.</p> <p>Si conferma pertanto la destinazione del terreno suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46)</p>	Non accolta
901	56794	Marcheschi Maria Pia	Marlia	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) e sottoposto a P.U. con previsione edificatoria di 3 alloggi.</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) e sottoposto a P.U. con previsione edificatoria di 4 alloggi.</p> <p>3) Viene richiesto l'esclusione del lotto dal PU e la riclassificazione come "area agricola periurbana" (art.47) in quanto l'area è di uso pertinenziale di un'abitazione.</p>	<p>L'esclusione dall'Ambito Normativo del lotto, oggetto dell'osservazione, comporta la riduzione a 2 alloggi della potenzialità edificatoria dell'area complessiva e, conseguentemente a ciò, la cancellazione dell'ambito stesso.</p> <p>Considerato che il Progetto Unitario è un'elaborazione dettagliata e preventiva alle richieste di permesso di costruire, degli interventi da compiersi sulle aree di completamento ai fini di un corretto e ordinato sviluppo edilizio, la sua cancellazione appare in contrasto con le scelte del RU adottato, orientate a conseguire una maggior qualità degli insediamenti. Negli Ambiti Normativi i proprietari delle aree concorrono alla realizzazione degli spazi pubblici (nella misura di 18 mq. per 100 mc di volumetria realizzata almeno la metà dei quali destinati a parcheggio pubblico e il rimanente a verde pubblico attrezzato) e delle opere di urbanizzazione compresi nell'ambito stesso. Dal P.U. possono essere escluse soltanto le aree di quei proprietari che complessivamente detengono una superficie inferiore al 5% della superficie compresa nell'Ambito Normativo, qualora gli stessi dichiarino il loro non interesse a partecipare all'attuazione dell'intervento. Queste aree non devono incidere sulla funzionalità e organicità dell'intervento.</p> <p>Si conferma pertanto la destinazione adottata in fase di Variante. Rimane comunque salva la possibilità di individuare entro il Progetto Unitario alcuni spazi per le pertinenze private.</p>	Non accolta
433	55289	Marcheschi	Colle di	1) Lotto classificato dal RU adottato come	Il lotto è stato escluso dalle aree di frangia definite nella	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
		Siro	Compito	"area a prevalente uso agricolo" (art. 46) 2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio 3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno. 4) Viene contestata la legittimità della ripermetrazione del Centro Abitato come fattore escludente l'edificabilità di detto terreno.	tavola F "Sistemi insediativi" del Qc (fattore escludente). Il terreno presenta caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato un'area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno risponderebbe quindi ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate. Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come a prevalente uso agricolo (art. 46).	
250	54800	Marchetti Marinella	S.Colombano	Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
403	55301	Marchetti Sergio	S.Leonardo in Treponzio	1) Le aree di proprietà dell'osservante, nel vigente RU, risultano classificate come "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c). 2) Nella Variante al RU adottata, sono state inserite in "aree ambiti di perequazione per nuovi insediamenti residenziali" (art 24 ambito perequativo n. 6). Contestano : - l'individuazione dell'ambito perequativo n. 6 di S.Leonardo, ed evidenziano come la necessità di temperare e soddisfare le esigenze edificatorie dei molti aventi diritto e l'obbligatorietà dell'intervento rendono inattuabili le previsioni urbanistiche. - che l'attuazione delle previsioni edificatorie sono limitate dalla fascia di rispetto del Rio di S.Leonardo, e criticano la zonizzazione all'interno dell'ambito e la morfologia del comparto . - valutazione fatta nella scheda di sostenibilità dell'intervento, che la viabilità di accesso sia inadeguata; ritengono che lo stesso giudizio è incongruente con la previsione dell'ambito di perequazione. 3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia	La disciplina della perequazione è prevista dall'art. 60 della L.R. 1/05 ed è disciplinata dall'art. 16 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 3/R, oltre ad essere sostenuta dalla Regione Toscana per assicurare la migliore efficacia della pianificazione territoriale, avendola espressamente prevista al 2° comma dell'art. 35 della Disciplina del P.I.T. La perequazione urbanistica persegue gli obiettivi individuati dal piano strutturale ed è finalizzata al superamento della diversità di condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica, promuovendo forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale. Per l'attuazione degli ambiti di perequazione, la normativa della variante subordina alla redazione del piano Attuativo con relativo piano di ricomposizione fondiaria, allo scopo di superare le problematiche derivanti dalle diverse potenzialità edificatorie, e dal diverso valore immobiliare dei fondi, in conseguenza della previsione urbanistica. Inoltre, attraverso la sussidiarietà negli interventi da realizzare tra pubblico e privato, sulla base di regole chiare e trasparenti sarà garantita la massima partecipazione, minimizzando le disuguaglianze e aumentando i vantaggi per la collettività. Coerentemente con gli indirizzi contenuti nel P.S. l'istituto della perequazione assume l'obiettivo di migliorare la qualità degli insediamenti attraverso l'incremento della dotazione di	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				"area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c) e il ripristino del numero di alloggi previsti nel vigente RU.	<p>servizi e di attrezzature anche con il contributo privato.</p> <p>La normativa dell'art. 24 mette in evidenza che la rappresentazione grafica contenuta negli elaborati del R.U., ha un valore indicativo e non prescrittivo, che pertanto, nel pieno rispetto delle quantità e dei parametri dimensionali stabiliti dalla normativa e ferma restando la delimitazione complessiva dell'Ambito, in sede di Piano Attuativo potrà essere proposta una individuazione delle aree per gli interventi edificatori e per gli spazi pubblici diversa.</p> <p>In merito alla viabilità di accesso ai lotti, ritenuta inadeguata, la scelta dell'ambito perequativo, risulta fondamentale per superare i fattori di criticità valutati sui singoli lotti, che all'interno di una progettazione complessiva saranno affrontati attraverso la valutazione degli effetti derivanti dal nuovo insediamento e della previsione di adeguate opere di urbanizzazione, comprese le viabilità.</p> <p>Preso atto dei contenuti esposti nell'Osservazione, e valutato che la stessa non contiene aggiornamenti utili alla definizione del quadro conoscitivo, con riferimento alla valutazione degli insediamenti, e alla presenza di fattori escludenti tali da rivalutare l'individuazione dell'ambito n° 6 di S.Leonardo in T.zio, si confermano gli obiettivi ed indirizzi di pianificazione adottati, finalizzati all'incremento della qualità degli insediamenti all'interno delle aree di frangia, e necessari per minimizzare la disuguaglianza delle condizioni giuridico-economiche che si determinano tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica.</p>	
60	53175	Marchi Anna Maria	Lunata	<p>1) Lotti classificati dal RU adottato come area a prevalente uso agricolo (art. 46)</p> <p>2) Lotti classificati dal RU vigente come "aree a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c). Il lotto (mappale 43 e 45parte) è sottoposto a P.U. con previsione edificatoria di 3 alloggi. Il lotto (mappale 511) ha previsione edificatoria di 1 alloggio</p> <p>3) Si richiede:</p> <p>A. il ripristino della edificabilità di entrambi i terreni.</p> <p>B. di inserire l'area nuovamente nel</p>	<p>A. Entrambi i lotti, oggetto dell'osservazione, inoltre non appartengono alle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Detti terreni non possono essere considerati di fatto aree residuali di un territorio prevalentemente urbanizzato in quanto in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo cui si fa cenno nell'osservazione. L'edificazione degli stessi quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento.</p> <p>B. Nelle aree che risultano soggette ad allagamenti con <math>30 &lt; Tr = 200</math>, e pertanto caratterizzate da una pericolosità idraulica elevata, I3, non sono state contemplate, al di fuori del tessuto insediativo esistente, nuove previsioni edificatorie, essendo la relativa attuazione subordinata alla</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>tessuto insediativo esistente perché le condizioni di pericolosità idraulica sono ritenute irrilevanti per sottrarre l'area all'edificazione.</p> <p>4) Si dichiara che l'area oggetto di osservazione è interessata dai fenomeni di pericolosità idraulica inferiori a quelli individuati nel Qc adottato (tav B3) e in tal senso si allega una relazione geologica e idraulica redatta da un professionista.</p> <p>Si contesta altresì la non appartenenza dei lotti ad un contesto urbano</p>	<p>preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza sul corso d'acqua cui imputare l'allagamento.</p> <p>Si conferma pertanto la destinazione di entrambi i lotti ad "area a prevalente uso agricolo" .</p>	
568	56665	Marchi Giuseppe	Capannori	<p>Premesso che il richiedente è proprietario con altri, di un complesso di fabbricati rurali inseriti in un complesso di corte (art. 19) ed ha attualmente accesso direttamente dalla corte stessa. La ristrutturazione e trasformazione del complesso immobiliare in abitazioni comporterebbe un aggravio della viabilità interna non adeguata. Il problema potrebbe essere superato garantendo l'accesso per i soli fabbricati da ristrutturare non dalla corte ma attraverso appezzamenti di terreno della stessa proprietà dei proprietari delle capanne suddette posti a sud e con affaccio diretto su via dei Colombini (vedere planimetria allegata) La viabilità però taglierebbe in 2 un lotto sui cui è possibile realizzare 2 U.I. residenziali. Per non precludere la possibilità di costruire detti immobili, viene richiesto di poter inserire il nuovo accesso per le capanne da ristrutturare su una striscia di terreno attualmente adibita a "verde pubblico attrezzato" come indicato nella planimetria allegata</p>	<p>Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione.</p> <p>La previsione della viabilità proposta incide su un area di VERDE PUBBLICO dimensionato con standard urbanistici ai sensi della L.1444/68 Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta
598	56659	Marchi Giuseppe	Capannori	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale - saturazione" (art 20s).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del</p>	<p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri individuati in sede di redazione del RU adottato. La richiesta di spostare il confine dell'area edificabile andrebbe ad aumentare la superficie edificabile, anche se la sua potenzialità non varia (n° 1</p>	Accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>RU adottato, in "area a prevalente destinazione residenziale - saturazione" (art 20s).</p> <p>3) Viene richiesto di ampliare la superficie edificabile, ferma restando la potenzialità edificatoria per ragioni progettuali atti a ottimizzare l'area.</p> <p>4) Non sono presenti elementi escludenti del QC.</p>	<p>alloggi). Per tanto viene effettuata una traslazione dell'area di 6 metri verso nord, in modo da spostare l'intera area dal fronte strada a sud.</p> <p>Nei 6 metri relativi al frontestrada la nuova classificazione risulta essere "verde urbano privato" (art 33).</p>	
683	57365	Marchi Lorenzo	Capannori	<p>1) Parte di un fabbricato di civile abitazione classificato dal RU adottato e vigente come "edificio di valore storico-architettonico" (art. 16)</p> <p>2) Viene richiesto che tale porzione, di origine recente, sia classificata in art. 20 di saturazione</p> <p>3) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la porzione del fabbricato (sul lato ovest) è costruita intorno agli anni '80</li> <li>- quanto richiesto sopra è stato oggetto di un'osservazione al RU vigente accolta ma mai riportata in cartografia</li> </ul>	<p>Il fabbricato, oggetto dell'osservazione, nella tav. F del Qc adottato (in continuità con le classificazioni della tavola "Sistemi insediativi" del Piano Strutturale) è inserito nel suo insieme nei "complessi rurali di origine storica".</p> <p>Quanto sopra motiva la classificazione dello stesso in art. 16. Si confermano pertanto le scelte effettuate.</p> <p>Si fa presente che un'organica revisione degli immobili di valore storico-architettonico, anche con un adeguato censimento, non è obiettivo dell'attuale processo di revisione del RU. Tale contributo potrà essere invece attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta
166	54330	Marchi Maddalena	Capannori	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato: porzione nord art.46, porzione centro art.40, porzione sud art. 47</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente: porzione nord art.46., porzione centro art.40, porzione sud art. 20c con previsione edificatoria di 1 alloggio</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità della porzione di detto terreno</p> <p>4) Vengono contestati i criteri che hanno concorso alla definizione del limite del Centro abitato e viene dichiarato che l'area si colloca in un contesto urbanizzato</p>	<p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti di urbanizzazione delle aree prossime al terreno oggetto dell'osservazione che possano giustificare una ripermimetrazione delle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi Insediativi" del Qc adottato che colloca il lotto suddetto nel territorio rurale (fattore escludente). Si conferma pertanto la destinazione della porzione del lotto suddetto come da RU adottato.</p>	Non accolta
286	55169	Marchi Mario	Capannori	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale - completamento " (art 20c) sul quale è stato presentato un P.U. per n° 6 alloggi, registrato al n°39/06.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del</p>	<p>La disciplina della perequazione è prevista dall'art. 60 della L.R. 1/05 ed è disciplinata dall'art. 16 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 3/R, oltre ad essere sostenuta dalla Regione Toscana per assicurare la migliore efficacia della pianificazione territoriale, avendola espressamente prevista al 2° comma dell'art. 35 della Disciplina del P.I.T.</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>RU adottato, in "aree ambiti di perequazione per nuovi insediamenti residenziali" (art 24).            Contestano l'individuazione dell'ambito perequativo n. 4 di Capannori, sul contesto immobiliare esistente, caratterizzato da una frammentazione diffusa e con proprietari che hanno interessi divergenti che di fatto rendono inattuabile le previsioni urbanistiche.            3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c) e il completamento dell'iter del P.U. 39/06</p>	<p>La disciplina della perequazione urbanistica persegue gli obiettivi individuati dal piano strutturale ed è finalizzata al superamento della diversità di condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica, promuovendo forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale.            Per l'attuazione degli ambiti di perequazione, la normativa della variante subordina alla redazione del piano Attuativo con relativo piano di ricomposizione fondiaria, allo scopo di superare le problematiche derivanti dalle diverse potenzialità edificatorie, e dal diverso valore immobiliare dei fondi, in conseguenza della previsione urbanistica.            Inoltre, attraverso la sussidiarietà negli interventi da realizzare tra pubblico e privato, sulla base di regole chiare e trasparenti sarà garantita la massima partecipazione, minimizzando le diseguaglianze e aumentando i vantaggi per la collettività.            Coerentemente con gli indirizzi contenuti nel P.S. l'istituto della perequazione assume l'obiettivo di migliorare la qualità degli insediamenti attraverso l'incremento della dotazione di servizi e di attrezzature anche con il contributo privato.            Preso atto dei contenuti esposti nell'Osservazione, e valutato che la stessa non contiene aggiornamenti utili alla definizione del quadro conoscitivo, con riferimento alla valutazione degli insediamenti, e alla presenza di fattori di criticità tali da rivalutare l'individuazione dell'ambito n° 4 di Capannori, si confermano gli obiettivi ed indirizzi di pianificazione adottati, finalizzati all'incremento della qualità degli insediamenti all'interno delle aree di frangia, e necessari per minimizzare la disuguaglianza delle condizioni giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica</p>	
886	56722	Marchi Mario	Capannori	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato in parte come "verde pubblico attrezzato" (art.30), in parte come "area agricola periurbana" (art.47)            2) Lotto classificato dal RU vigente in parte come "verde pubblico estensivo" (art.29), in parte come "area agricola</p>	<p>Contrariamente a quanto dichiarato in sede di osservazione, la porzione di terreno, oggetto dell'osservazione, non è stata classificata dal RU adottato in verde pubblico attrezzato (art. 30) bensì in art. 47.            Essendo un'area (terreno a est del fabbricato) all'interno del centro abitato si ritiene opportuno includerla entro la classificazione di art. 20 saturazione limitandosi tuttavia alla</p>	Accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>periurbana" (art.47)</p> <p>3) Viene richiesto che almeno la porzione adiacente al fabbricato esistente sia inserita in art. 20 di saturazione</p> <p>4) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'area è occupata dalla resede del fabbricato residenziale (pavimentazione e manufatti)</li> <li>- il contesto è urbanizzato</li> </ul>	<p>sola parte di essa occupata effettivamente da sistemazioni pertinenziali (come rilevato dalle foto satellitari risalenti al settembre 2008).</p>	
1016	56720	Marchi Mario	Capannori	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c) per n° 2 alloggi.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "aree agricole periurbane" (art 47).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c).</p>	<p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 11 del capitolo 5 della valutazione integrata, riguardanti le aree di frangia (tav F1)</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le aree di frangia dove il perimetro di contatto del lotto con l'urbanizzato esistente è minore del 70%.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
287	55179	Marchi Perfetto	Capannori	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c) sul quale è stato presentato un P.U. per n° 6 alloggi, registrato al n°39/06.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree ambiti di perequazione per nuovi insediamenti residenziali" (art 24).</p> <p>Contestano l'individuazione dell'ambito perequativo n. 4 di Capannori, sul contesto immobiliare esistente, caratterizzato da una frammentazione diffusa e con proprietari che hanno interessi divergenti che di fatto rendono inattuabile le previsioni urbanistiche.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c) e il completamento dell'iter del P.U. 39/06</p>	<p>La disciplina della perequazione è prevista dall'art. 60 della L.R. 1/05 ed è disciplinata dall'art. 16 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 3/R, oltre ad essere sostenuta dalla Regione Toscana per assicurare la migliore efficacia della pianificazione territoriale, avendola espressamente prevista al 2° comma dell'art. 35 della Disciplina del P.I.T.</p> <p>La disciplina della perequazione urbanistica persegue gli obiettivi individuati dal piano strutturale ed è finalizzata al superamento della diversità di condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica, promuovendo forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale.</p> <p>Per l'attuazione degli ambiti di perequazione, la normativa della variante subordina alla redazione del piano Attuativo con relativo piano di ricomposizione fondiaria, allo scopo di superare le problematiche derivanti dalle diverse potenzialità edificatorie, e dal diverso valore immobiliare dei fondi, in conseguenza della previsione urbanistica.</p> <p>Inoltre, attraverso la sussidiarietà negli interventi da</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					realizzare tra pubblico e privato, sulla base di regole chiare e trasparenti sarà garantita la massima partecipazione, minimizzando le diseguaglianze e aumentando i vantaggi per la collettività. Coerentemente con gli indirizzi contenuti nel P.S. l'istituto della perequazione assume l'obiettivo di migliorare la qualità degli insediamenti attraverso l'incremento della dotazione di servizi e di attrezzature anche con il contributo privato. Preso atto dei contenuti esposti nell'Osservazione, e valutato che la stessa non contiene aggiornamenti utili alla definizione del quadro conoscitivo, con riferimento alla valutazione degli insediamenti, e alla presenza di fattori di criticità tali da rivalutare l'individuazione dell'ambito n° 4 di Capannori, si confermano gli obiettivi ed indirizzi di pianificazione adottati, finalizzati all'incremento della qualità degli insediamenti all'interno delle aree di frangia, e necessari per minimizzare la disuguaglianza delle condizioni giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica.	
371	55020	Marchi Pietro	Capannori	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c), per n°1 alloggi. 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area agricole periurbane" (art 47). 3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c).	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 11 del capitolo 5 della relazione integrata, ossia aree di frangia confinanti per non meno del 70% con l'urbanizzato esistente (tav F1). Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le aree di frangia dove il perimetro di contatto del lotto con l'urbanizzato esistente è minore del 70%. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
328	54555	Marchi Renzo	Capannori	chiede che il proprio terreno attualmente in zona art. 19 e art. 46 sia inserito in zona edificabile per la realizzazione di una unità abitativa necessaria per motivi familiari	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
718	57350	Marchini Maria Grazia	Ruota	1) Il fabbricato nel RU adottato e vigente è classificato in "area di valore	A. Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	Non accolta



n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>paesaggistico" (art.44). Il fabbricato è stato ampliato e ristrutturato ai sensi del PC n. P05/0181.</p> <p>2) Viene richiesto:</p> <p>A. la modifica dell'art.48</p> <p>B. in subordine l'inserimento del fabbricato e degli edifici circostanti in area per "insediamenti consolidati nel territorio rurale" (art.48)</p>	<p>B. Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni "insediamenti consolidati" caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di "nucleo" per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa da quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e le attrezzature produttive dismesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato.</p> <p>Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale anche con un censimento delle strutture agricole dismesse in funzione della loro potenziale trasformabilità è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della Variante al RU. Si conferma pertanto la destinazione adottata.</p> <p>Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	
141	54271	Marco Quilici, Carmassi Damiano	Lammari	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c) per n°4 alloggi con PU n° 16/07, e area destinata a parcheggio.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree a prevalente destinazione residenziale" (art 20c), inoltre viene cambiata la destinazione a parcheggio in "area a verde privato" (art 33).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino dell'area classificata nel RU adottato come "verde Privato" (art 33), ad area destinata a parcheggio per la quale è stata approvata la monetizzazione come da delibera.</p>	<p>Al fine di migliorare la qualità degli insediamenti attraverso una maggior dotazione di opere di urbanizzazione vengono proposti PU per la progettazione di ampi lotti edificabili.</p> <p>La decisione di non prevedere in tale zona soggetta a PU un parcheggio pubblico riguarda i raggiunti standard urbanistici minimi essenziali.</p> <p>Anche quando non espressamente individuati sulle tavole grafiche del R.U., per ciascuna area in cui sia prevista la realizzazione di tre o più alloggi, sono posti a carico dei proprietari dei lotti, in misura proporzionale alla proprietà delle aree comprese nell'Ambito Normativo, spazi pubblici nella misura di 18 mq. per 100 mc. Di volumetria realizzata, almeno la metà dei quali destinati a parcheggio pubblico e il rimanente a verde pubblico attrezzato.</p> <p>Quando gli spazi pubblici non sono individuati graficamente, in luogo della realizzazione diretta delle opere pubbliche può essere consentita la loro conversione monetaria secondo i limiti e le modalità previsti dallo specifico regolamento Comunale.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
997	56915	Marliani Linora	Parezzana	terreno inserito in parte in art. 34 ed in parte in art. 46 per il quale viene richiesto	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				l'inserimento in art. 20c	sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	
1102	56378	Marliani Ugo, Marliani Simone	Massa Macinaia	terreno inserito in art. 19 sia del vigente che dell'adottato R.U. per il quale viene richiesto l'inserimento in art. 20c per la realizzazione di n°1 alloggio	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
63	53219	Marraccini Fabio, Marraccini Paola	Colognora di Compito	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c) per n°1 alloggi . 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree a prevalente uso agricolo" (art 46). 3) Viene richiesto il ripristino dell'area come da vigente RU ricadente nella classificazione "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c).	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 8 del capitolo 5 della relazione integrata, riguardanti l'esclusa edificabilità dalle fasce di rispetto individuate attorno ai principali beni di interesse storico-architettonico della tav.D1 e considerate, ai fini della tutela dei suddetti beni, come aree "di immediata prossimità" Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
575	56648	Marracini Marco	S.Ginese di Compito	Terreno inserito in art. 34 sia nel vigente R.U. che in quello adottato per il quale viene richiesto l'inserimento in art. 33	L'osservazione non evidenzia nuovi elementi di contrasto con l'individuazione dell'area a parcheggio pubblico e pertanto, considerato anche che la destinazione era già prevista nel RU vigente , si confermano le scelte urbanistiche adottate, quale dotazione minima dimensionata ai sensi del D.M. 1444/68 e necessaria, per indirizzare gli interventi di trasformazione urbana e di completamento verso l'obiettivo strategico dell'incremento della qualità del patrimonio insediativo, da perseguire altresì attraverso , la previsione degli standard , individuati quali livelli minimi inderogabili e indicatori del livello di qualità, come richiesto dall'art. 37 comma 1 della L.R. n. 1/05 e dall'art. 3 del Regolamento Regionale n. 2R,.	Non accolta
648	57267	Marsili Arturo	S.Andrea di Compito	1) Edificio di civile abitazione classificato dal RU vigente e adottato come "edificio	Il fabbricato, oggetto dell'osservazione fa parte del "3° elenco degli immobili di interesse storico o artistico ai sensi	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>vincolato e di rilevante valore storico ed architettonico" (art. 15)</p> <p>2) Viene richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di escludere l'edificio dalla disciplina dell'articolo 15 delle NTA riclassificandolo in art. 44 ("area di valore paesaggistico")</li> <li>- la modifica dell'art. 15</li> </ul> <p>3) Viene dichiarato che l'edificio non presenta elementi strutturali e/o decorativi particolari (eccetto il fronte est avente aperture con riquadri in pietra locale)</p>	<p>della L. R. 59/80" (tav. D1 "Beni Storici" del Qc adottato). Quanto sopra motiva la classificazione dello stesso in art. 15. Si confermano pertanto le scelte effettuate.</p> <p>Si fa presente inoltre che un'organica revisione degli immobili di interesse storico o artistico, anche con un adeguato censimento, non è comunque obiettivo dell'attuale processo di revisione del RU. Tale contributo potrà essere invece attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	
1333	56051	Marsili Renza, Marsili Piero Renzo	Marlia	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come area a prevalente uso agricolo (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area per nuovi insediamenti residenziali" (art. 24) facente parte di un P. A. con previsione edificatoria di 7 alloggi.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p>	<p>Il lotto è stato escluso dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" del Qc (fattore escludente). Il terreno presenta infatti caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti delle aree prossime al terreno oggetto dell'osservazione.</p> <p>Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46).</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
1347	56041	Martinelli Adriana	Marlia	<p>1) Le aree di proprietà dell'osservante, nel vigente RU, risultano ricadere all'interno di un ambito normativo disciplinato dall'art. 24 delle N.T.A. come "aree per nuovi insediamenti residenziali " per la realizzazione di n° 15 alloggi oltre a opere di urbanizzazione.</p> <p>2) Nella Variante al RU adottata, sono state inserite in "aree ambiti di perequazione per nuovi insediamenti residenziali" (art. 24 ambito perequativo n. 2 Marlia).</p> <p>Per il lotto di proprietà è stata richiesta l'approvazione del di un Piano Attuativo in data 05/11/2004.</p> <p>Riferiscono che l'accordo con gli altri proprietari, previsto dall'ambito</p>	<p>In data 05.11.2004 n° di prot. 62228, è stata presentata una richiesta per l'approvazione del progetto di Piano Attuativo per la realizzazione di 15 alloggi, in area disciplinata dal Regolamento Urbanistico dall'art. 24, delle N.T.A., nella frazione Marlia.</p> <p>Successivamente in data del 29.03.2006 prot. 19587, del 26.05.2006 prot. 33668, del 27.05.2006 prot. 33952, del 04.01.2007 prot. 786, del 09.02.2007 prot. 10245 sono state presentate integrazioni e/o modifiche a seguito dell'istruttoria dell'Ufficio.</p> <p>A seguito della verifica della completezza e correttezza della documentazione progettuale, la Commissione Consiliare n° 2 Urbanistica, Assetto del Territorio, Viabilità, infrastrutture, progetti speciali, in data 24/04/2007 ha espresso il seguente parere:</p> <p>" Considerato che l'accesso all'area avviene attraverso un'area destinata a verde pubblico attrezzato e da una zona</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>perequativo, risulta impossibile per molteplici interessi e ragioni. Chiedono il completamento dell'iter del Piano Attuativo come integrato ed aggiornato in data 26/06/2008, allegando all'osservazione una memoria urbanistica e una cronologia dei fatti.</p>	<p>omogenea a destinazione tipologica, con la presenza di edifici classificati in art. 15 delle N.T.A. e definiti "Edifici vincolati e di rilevante valore storico-architettonico" l'ingresso all'area dovrà essere individuato dalla viabilità già prevista e posta in aderenza all'area, dal R.U..</p> <p>Gli spazi pubblici dovranno essere conformati secondo il dimensionamento stabilito dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, con le seguenti ripartizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade ;</li> <li>-mq 2,50 di aree per parcheggi.</li> </ul> <p>Elaborare una nuova progettazione con diversa articolazione planimetrica degli spazi pubblici e privati, con priorità alle aree a giardino, prevedendo anche una continuazione con il verde pubblico contermini sul lato est dell'Ambito normativo in oggetto.</p> <p>Inoltre la Commissione ha demandato al Dirigente del Servizio Governo del Territorio, la valutazione sul Dimensionamento massimo del Piano Attuativo in termini di nuovo alloggi, in relazione alle volumetrie preesistenti.</p> <p>Con la stessa nota, il dirigente del Servizio Governo del Territorio ha ritenuto ammissibile all'interno dell'Ambito Normativo, l'edificazione entro il limite massimo assegnato dal R.U., tramite l'indicazione del numero di alloggi, secondo il dimensionamento stabilito dal Piano Strutturale, escludendo la volumetria presente sul terreno e relativa ad un manufatto condonato; pertanto, il Piano Attuativo doveva essere dimensionato entro il limite massimo di alloggi indicati in 15 unità nella cartografia del R.U. ,</p> <p>A seguito del parere espresso è stata richiesta in data 03/05/2007 una soluzione progettuale di adeguamento, stabilendo un termine massimo di 90 gg., entro i quali i titolari del Piano avrebbero dovuto provvedere in merito.</p> <p>Non avendo i titolari provveduto in merito nei tempi previsti, l'Ufficio è stato impossibilitato alla conclusione del procedimento tecnico/amministrativo, relativo alla redazione di una proposta di delibera da trasmettere al Consiglio Comunale, per l'adozione del Piano Attuativo.</p> <p>Con nota del 15/02/2008 prot. N° 11882 e successiva integrazione del 05/03/2008 prot. 17104, il dirigente del Servizio Governo del Territorio ha provveduto</p>	

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					<p>all'archiviazione della richiesta.            Successivamente i titolari con nota del 13.06.2008 prot. 41664, hanno nuovamente richiesto l'approvazione del Piano Attuativo.            In data 26/06/2008 prot. 44755 sono state comunicate le misure di salvaguardia previste dall'art. 61 della L.R. 03/01/2005 n° 1, a seguito della nuova previsione urbanistica dell'area in oggetto ( Art. 24 Ambito di perequazione n. 2 ), avvenuta con l'adozione della Variante al R.U in data 16/06/2008 delibera CC. 41.</p> <p>Vista la cronologia del procedimento amministrativo, come sopra riportata, che ha evidenziato come la documentazione trasmessa non era formalmente adeguata a quanto previsto dalla R.E. e dal R.U. oltre ad una non eccessiva tempestività nel produrre le integrazioni richieste e/o nel formulare contro deduzioni in merito al parere espresso, ci preme sottolineare, che le nuove previsioni urbanistiche non precludono la realizzazione dell'intervento né rendono inattuabile le previsioni urbanistiche come affermato nella memoria allegata all'istanza.</p> <p>Il terreno oggetto della ricorrente rientra ugualmente in un ambito di nuova edificabilità residenziale e con lo stesso numero di alloggi, che complessivamente era possibile attuare con i tre comparti previsti originariamente con il vigente R.U. ( 32 alloggi), ma con la disciplina della perequazione, che è prevista dall'art. 60 della L.R. 1/05 ed è disciplinata dall'art. 16 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n. 3/R, oltre ad essere sostenuta dalla Regione Toscana per assicurare la migliore efficacia della pianificazione territoriale, avendola espressamente prevista al 2° comma dell'art. 35 della Disciplina del P.I.T.</p> <p>La disciplina della perequazione urbanistica persegue gli obiettivi individuati dal piano strutturale ed è finalizzata al superamento della diversità di condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica, promuovendo forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale.</p> <p>Per l'attuazione degli ambiti di perequazione, la normativa</p>	

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					<p>della variante subordina alla redazione del piano attuativo con relativo piano di ricomposizione fondiaria, allo scopo di superare le problematiche derivanti dalle diverse potenzialità edificatorie, e dal diverso valore immobiliare dei fondi, in conseguenza della previsione urbanistica.</p> <p>Inoltre, attraverso la sussidiarietà negli interventi da realizzare tra pubblico e privato, sulla base di regole chiare e trasparenti sarà garantita la massima partecipazione, minimizzando le diseguaglianze e aumentando i vantaggi per la collettività.</p> <p>Coerentemente con gli indirizzi contenuti nel P.S. l'istituto della perequazione assume l'obiettivo di migliorare la qualità degli insediamenti attraverso l'incremento della dotazione di servizi e di attrezzature anche con il contributo privato.</p> <p>Preso atto dei contenuti esposti nell'Osservazione, e valutato che la stessa non contiene aggiornamenti utili alla definizione del quadro conoscitivo, con riferimento alla valutazione degli insediamenti, e alla presenza di fattori di criticità tali da rivalutare l'individuazione dell'ambito n° 4 di Capannori, e valutata la correttezza del procedimento amministrativo relativo all'istanza presentata, si confermano gli obiettivi ed indirizzi di pianificazione adottati, finalizzati all'incremento della qualità degli insediamenti all'interno delle aree di frangia, e necessari per minimizzare la disuguaglianza delle condizioni giuridico-economiche che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica</p>	
1144	56175	Martinelli Antonio	Lammari	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) e facente parte di un'area con previsione edificatoria di 2 alloggi.</p> <p>3) A. Vengono richiesti la ripermetrazione del Centro Abitato e il ripristino della edificabilità di detto terreno. B. In alternativa viene richiesto l'inserimento del lotto in aree a prevalente destinazione residenziale di saturazione (art.20)</p> <p>4) Viene dichiarato che in data 11/06/2008</p>	<p>A. Il lotto, oggetto dell'osservazione, risulta non appartenere alle aree di frangia definite dalla tavola F "Sistemi insediativi" del Qc adottato (fattore escludente). Il sopralluogo effettuato rileva l'inesistenza di cantieri in corso (solo la recinzione). La costruzione di nuovi fabbricati nelle aree contigue il terreno che hanno trasformato l'originario carattere rurale dell'intera zona, rende ragionevole l'inserimento dell'area suddetta entro il limite del Centro Abitato. Ciò tuttavia non può comportare il ripristino della sua potenzialità edificatoria ( 2 alloggi) in quanto l'area non verifica il 70% di contatto necessario</p> <p>B. l'inesistenza di un effettivo inizio dei lavori sul lotto suddetto rende ingiustificata la sua riclassificazione in art. 20 di saturazione.</p> <p>Si propone pertanto la destinazione del terreno come "area</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>è stato rilasciato PC n. P07/0484 per 1 alloggio</p> <p>5) Vengono contestati i criteri che hanno concorso a definire il limite del Centro abitato fattore escludente l'edificazione dell'area. Viene dichiarata la particolare idoneità del terreno per la vicinanza di fabbricati di nuova edificazione.</p>	<p>agricola periurbana" (art.47). Rimangono comunque salvi i diritti così come definiti dall'art. 68 delle NTA.</p>	
1286	56141	Martinelli Antonio	S.Colombano	<p>Richiesta di declassificare l'area contrassegnata dalla Variante a pericolosità I4 - pericolosità molto elevata - nella classe I3 - pericolosità elevata-coerentemente con l'attuale RU (fattibilità idraulica 3i e al Piano di Bacino del F. Arno - PI3, per poter rendere nuovamente l'area edificabile.</p>	<p>Le attuali valutazioni discendono da specifici studi idraulici, peraltro coerenti con quelli del Piano di Bacino del F. Arno, e in massima parte già acquisiti dall'ACC nell'ambito del QC dell'attuale RU. Tuttavia le elaborazioni cartografiche prodotte e quelle di Bacino del F. Arno non sono comparabili tra loro. La pericolosità del Piano di Bacino considera l'evento idraulico sia in relazione al TR, sia in funzione del battente della lama d'acqua, mentre a livello di Variante, l'evento è descritto - necessariamente per i dettami del regolamento regionale DPGRT 26/ R - solo in termini di TR. In tal senso è probabile che aree per l'Arno classificate a pericolosità elevata -PI3- a livello comunale ricadano in aree a pericolosità molto elevata - I4 (v. criteri di classificazione). Inoltre l'attuale pericolosità (RU vigente) è in applicazione ai criteri del PTCP che si diversificano rispetto a quelli della DPGRT 26/ R.</p>	Non accolta
1300	56140	Martinelli Antonio	Marlia	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato in parte come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46) in parte come "area boschiva e ripariale" (art. 43)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area per nuovi insediamenti produttivi, deposito e stoccaggio merci" (art. 25) e facente parte del P.I.P di Rimortoli</p> <p>3) Viene richiesta la riclassificazione del terreno suddetto come "area per nuovi insediamenti produttivi, deposito e stoccaggio merci" (art. 25)</p> <p>4) Viene contestato il criterio adottato per la eliminazione dell'area PIP loc. Rimortoli, e la inadeguata pubblicità data al bando svolto dall'A.C. allo scopo di sondare le esigenze del settore produttivo calzaturiero. La domanda di interesse</p>	<p>Le cause escludenti la previsione di ampliamento dell'area industriale in località Rimortoli sono:</p> <p>A. Inadeguatezza dell'accessibilità locale e comprensoriale. Dal Primo Rapporto di Valutazione Integrata si evince che "dal punto di vista dell'accessibilità, l'area presenta notevoli limiti data l'impossibilità di migliorare la situazione attuale, e prestandosi al più alla rilocalizzazione di poche aziende artigiane già presenti nella zona, in modo da non incidere in misura significativa sui flussi del traffico, in particolare su quelli relativi al movimento delle merci".</p> <p>B. Esito debole del Bando pubblico. L'indagine pubblica svolta dall'A.C. sull'area di Rimortoli è stata rivolta alle sole aziende del settore calzaturiero che necessitavano di una ricollocazione e a quelle che non avevano possibilità di ampliamento ove erano insediate, a causa di quanto stabilito dalle previsioni del PS.</p> <p>C. Pericolosità molto elevata dell'area. Dai piani sovraordinati (Piano di bacino del Arno) la zona è risultata</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>doveva essere rivolta non solo alle imprese operanti che intendono rilocalizzarsi , ma anche alle nuove imprese e non solo del settore calzaturiero. Inoltre l'indagine conoscitiva doveva essere parametrata sull'esigenza di insediarsi nell'area produttiva e non all'interno di un PIP, che per i vincoli ed oneri previsti limita la richiesta.</p> <p>Viene affermato che il ricorso al PIP è una facoltà dell'A.C. che in alternativa può prevedere aree a destinazione produttiva, più appetibili e facilmente attuabili.</p> <p>In sede di pianificazione generale l'A.C. al fine di dimensionare il fabbisogno per spazi produttivi, non può basarsi sull'interesse di aziende a rilocalizzarsi all'interno di un PIP, ma dimensionare dette aree anche su iniziativa privata e non solo pubblica.,</p> <p>Lo stralcio dell'area produttiva di S. Colombano è in contrasto con il PS. In quanto viene previsto all'UTOE B2 "il mantenimento di un'area, già prevista nel vigente P.d.F, per insediamenti produttivi in frazione di S. Colombano a servizio del settore calzaturiero e da destinare alla ricollocazione di aziende in ubicazione incongrua"</p> <p>Viene richiesto di riconfermare l'area PIP di Rimortoli, con la possibilità di ammettere l'edificabilità su iniziativa dei privati.</p>	<p>inserita entro le aree a pericolosità idraulica molto elevata (PI4)</p> <p>D. Presenza di aree boschive e riparali. Oltre alle motivazioni sopra citate per ragioni di completezza su tale area viene a ricadere (in maniera parziale) un vincolo escludente riguardante le aree boscate.</p> <p>Per quanto sopra si confermano le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	
1243	55765	Martinelli Elvira	Marlia	<p>Viene richiesto che un terreno, inserito in art. 35 ed in art. 29 del vigente R.U. ed in art. 35 del R.U. adottato, venga inserito in art. 20c per la realizzazione di n°2 alloggi</p>	<p>Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta



n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
1148	56368	Martinelli Gianluca		Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
458	55678	Martinelli Giuseppe	Segromigno Monte	Trattasi di una porzione di terreno libero inserito in art.34 parcheggio pubblico sia nel vigente RU che nella Variante adottata e chiede che sia inserito in art.47 aree agricole periurbane	La porzione di terreno in oggetto è parte di una più ampia area da adibire a parcheggio pubblico e tale area è inserita a sua volta tra due terreni, uno che era edificabile nel vigente ed è già edificato con due alloggi (infatti è divenuto 20s) e l'altro è rimasto edificabile sempre con la previsione di 2 alloggi. L'osservazione non evidenzia nuovi elementi di contrasto con l'individuazione dell'area a parcheggio pubblico e pertanto, considerato anche che la destinazione era già prevista nel RU vigente, si confermano le scelte urbanistiche adottate, quale dotazione minima dimensionata ai sensi del D.M. 1444/68 e necessaria, per garantire l'obiettivo di incrementare la qualità del patrimonio insediativo, con la previsione degli standard, individuati quali livelli minimi inderogabili e indicatori del livello di qualità, come richiesto dall'art. 37 comma 1 della L.R. n. 1/05 e dall'art. 3 del Regolamento Regionale n. 2R,.	Non accolta
256	54859	Martinelli Giuseppina	Marlia	chiede che il proprio lotto di terreno (in art. 46 Aree Agricole) sia inserito in un art. del R.U. in modo da poter realizzare un magazzino per il ricovero di macchinari ed attrezzi in quanto titolare di una ditta edile	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
1266	55942	Martinelli Giuseppina	Lammari	1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46) 2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) e facente parte di un'area con previsione edificatoria di 2 alloggi. 3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno. 4) Viene dichiarato che: - in data 13/11/2007 è stato rilasciato PC n. P06/0375 per 2 alloggi - in data 28/02/2008 è stata presentata dichiarazione di inizio lavori. Il fabbricati	Il lotto oggetto dell'osservazione risulta non appartenere alle aree di frangia definite dalla tavola F "Sistemi insediativi" del Qc adottato (fattore escludente). La recente occupazione del lotto con 2 fabbricati (visibili dalle foto satellitari del settembre 2008) ne ha tuttavia modificato l'originario carattere rurale. Si ritiene pertanto ragionevole inserire il terreno suddetto all'interno del Centro Abitato riclassificandolo come "area a prevalente destinazione residenziale di saturazione" (art. 20). Non si ritiene invece coerente con le scelte del RU adottato il ripristino della edificabilità dell'area.	Parzialmente accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				sono stati realizzati al "grezzo" 5) Vengono contestati i criteri che hanno concorso a definire il limite del Centro Abitato fattore escludente l'edificazione dell'area. Viene dichiarata la particolare idoneità del terreno per la vicinanza di fabbricati di nuova edificazione.		
1157	56240	Martinelli Maria Teresa	S.Margherita	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "aree agricole periurbane" (art 47). 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree a prevalente uso agricolo" (art 46). 3) Viene richiesto che la zona in questione sia classificata come "area a prevalente destinazione residenziale - saturazione (art 20s), in subordine che venga classificata in "aree agricole periurbane" (art 47).	Analizzata attentamente la richiesta, si ritiene lecito e corretto procedere con l'accoglimento. Nello specifico viene accolta l'istanza relativa alla classificazione del lotto oggetto di osservazione come "area agricola periurbana" (art 47).	Accolta
1172	56177	Martinelli Massimo	Lammari	1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46) 2) Lotto classificato dal RU vigente parzialmente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) e facente parte di un'area con previsione edificatoria di 2 alloggi (quota spettante 1 alloggio) 3) A. Viene richiesta la ripermetrazione del Centro Abitato e il ripristino della edificabilità di detto terreno. B. In alternativa viene richiesto l'inserimento del lotto in aree a prevalente destinazione residenziale di saturazione (art.20) 4) Viene dichiarato che: - in data 21/11/2007 è stato rilasciato PC n. 351 per 1 alloggio - in data 24/04/2008 è stata presentata dichiarazione di inizio lavori (prot. 30145) 5) Vengono contestati i criteri che hanno concorso a definire il limite del Centro Abitato fattore escludente l'edificazione	Il lotto oggetto dell'osservazione risulta non appartenere alle aree di frangia definite dalla tavola F "Sistemi insediativi" del Qc adottato (fattore escludente). La recente occupazione dell'intera area edificabile con 2 fabbricati (rilevati da sopralluogo) ne ha tuttavia modificato l'originario carattere rurale. Si ritiene pertanto ragionevole inserire il terreno suddetto all'interno del Centro Abitato riclassificandolo come "area a prevalente destinazione residenziale di saturazione" (art. 20). Non si ritiene invece coerente con le scelte del RU adottato il ripristino della edificabilità dell'intera area.	Parzialmente accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				dell'area. Viene dichiarata la particolare idoneità del terreno per la vicinanza di fabbricati di nuova edificazione.		
847	56154	Martinelli Natale	Lammari	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato in parte come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46) in parte come "area boschiva e ripariale" (art. 43)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area per nuovi insediamenti produttivi, deposito e stoccaggio merci" (art. 25) e facente parte del P.I.P di Rimortoli</p> <p>3) Viene richiesta la riclassificazione del terreno suddetto come "area per nuovi insediamenti produttivi, deposito e stoccaggio merci" (art. 25)</p> <p>4) Viene contestato il criterio adottato per la eliminazione dell'area PIP loc. Rimortoli, e la inadeguata pubblicità data al bando svolto dall'A.C. allo scopo di sondare le esigenze del settore produttivo calzaturiero. La domanda di interesse doveva essere rivolta non solo alle imprese operanti che intendono rilocalizzarsi , ma anche alle nuove imprese e non solo del settore calzaturiero. Inoltre l'indagine conoscitiva doveva essere parametrata sull'esigenza di insediarsi nell'area produttiva e non all'interno di un PIP, che per i vincoli ed oneri previsti limita la richiesta.</p> <p>Viene affermato che il ricorso al PIP è una facoltà dell'A.C. che in alternativa può prevedere aree a destinazione produttiva, più appetibili e facilmente attuabili.</p> <p>In sede di pianificazione generale l'A.C. al fine di dimensionare il fabbisogno per spazi produttivi, non può basarsi sull'interesse di aziende a rilocalizzarsi all'interno di un PIP, ma dimensionare dette aree anche su iniziativa privata e non solo pubblica.,</p> <p>Lo stralcio dell'area produttiva di S.</p>	<p>Le cause escludenti la previsione di ampliamento dell'area industriale in località Rimortoli sono:</p> <p>1) Inadeguatezza dell'accessibilità locale e comprensoriale. Dal Primo Rapporto di Valutazione Integrata si evince che "dal punto di vista dell'accessibilità, l'area presenta notevoli limiti data l'impossibilità di migliorare la situazione attuale, e prestandosi al più alla rilocalizzazione di poche aziende artigiane già presenti nella zona, in modo da non incidere in misura significativa sui flussi del traffico, in particolare su quelli relativi al movimento delle merci".</p> <p>2) Esito debole del Bando pubblico. L'indagine pubblica svolta dall'A.C. sull'area di Rimortoli è stata rivolta alle sole aziende del settore calzaturiero che necessitavano di una ricollocazione e a quelle che non avevano possibilità di ampliamento ove erano insediate, a causa di quanto stabilito dalle previsioni del PS.</p> <p>3) Pericolosità molto elevata dell'area. Dai piani sovraordinati (Piano di bacino del Arno) la zona è risultata inserita entro le aree a pericolosità idraulica molto elevata (PI4)</p> <p>4) Presenza di aree boschive e riparali. Oltre alle motivazioni sopra citate per ragioni di completezza su tale area viene a ricadere il vincolo escludente riguardante le aree boscate.</p> <p>B. Le attuali valutazioni discendono da specifici studi idraulici, peraltro coerenti con quelli del Piano di Bacino del F. Arno e in massima parte già inseriti nel Quadro Conoscitivo dell'attuale RU. Infatti l'area in questione dagli studi del 2003 risultava già inserita nelle aree allagabili con tempo di ritorno ventennale, come rilevato dalla stessa osservazione. Tuttavia le elaborazioni cartografiche prodotte e quelle di Bacino del F. Arno non sono tra loro comparabili .</p> <p>La pericolosità del Piano di Bacino non considera in primo luogo eventi con TR&lt; a 30 anni, poi per quasi tutte le classi, l'evento idraulico è verificato in relazione sia al tempo di ritorno, sia al battente idrico, mentre a livello di Variante, l'evento critico risulta essere descritto - necessariamente per i dettami del regolamento regionale sopradetto - solo sulla base dei tempi di ritorno degli eventi critici. In tal senso è probabile che, come nel caso di specie, aree per l'Arno</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>Colombano è in contrasto con il PS. In quanto viene previsto all'UTOE B2 "il mantenimento di un'area, già prevista nel vigente P.d.F, per insediamenti produttivi in frazione di S. Colombano a servizio del settore calzaturiero e da destinare alla ricollocazione di aziende in ubicazione incongrua"</p> <p>Viene richiesto di riconfermare l'area PIP di Rimortoli, con la possibilità di ammettere l'edificabilità su iniziativa dei privati.</p> <p>B. Viene contestata la pericolosità idraulica molto elevata, I4, con Tr = 20 anni, perché in difformità con il Piano di Bacino dell'Arno</p>	<p>classificate a pericolosità elevata -PI3- a livello comunale ricadano in aree a pericolosità elevata - I4 (v. criteri di classificazione). Inoltre, l'aver operato in ambito di Variante (utilizzando quindi quanto già disponibile del QC esistente a meno di revisioni per prescrizioni sopraggiunte da Enti sovraordinati), e l'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari del DPGRT 26/ R , hanno reso inevitabile assegnare al lotto in questione la pericolosità I4 (TR = 30 anni) e il regime vincolistico contestato. Inoltre si evidenzia che l'area risulta essere interessata da "aree di riqualificazione fluviale interessate da vegetazione ripariale e/o igrofila (v. TAV. B.1 - nord).</p> <p>Per quanto sopra si confermano le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	
578	56675	Martinelli Paola	Marlia	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato in parte come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46) in parte come "area boschiva e ripariale" (art. 43)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area per nuovi insediamenti produttivi, deposito e stoccaggio merci" (art. 25) e facente parte del P.I.P di Rimortoli</p> <p>3) Viene richiesta la riclassificazione del terreno suddetto come "area per nuovi insediamenti produttivi, deposito e stoccaggio merci" (art. 25)</p> <p>4) Viene contestato il criterio adottato per la eliminazione dell'area PIP loc. Rimortoli, e la inadeguata pubblicità data al bando svolto dall'A.C. allo scopo di sondare le esigenze del settore produttivo calzaturiero. La domanda di interesse doveva essere rivolta non solo alle imprese operanti che intendono rilocalizzarsi , ma anche alle nuove imprese e non solo del settore calzaturiero. Inoltre l'indagine conoscitiva doveva essere perimetrata sull'esigenza di insediarsi nell'area produttiva e non all'interno di un PIP, che per i vincoli ed</p>	<p>Le cause escludenti la previsione di ampliamento dell'area industriale in località Rimortoli sono:</p> <p>A. Inadeguatezza dell'accessibilità locale e comprensoriale. Dal Primo Rapporto di Valutazione Integrata si evince che "dal punto di vista dell'accessibilità, l'area presenta notevoli limiti data l'impossibilità di migliorare la situazione attuale, e prestandosi al più alla rilocalizzazione di poche aziende artigiane già presenti nella zona, in modo da non incidere in misura significativa sui flussi del traffico, in particolare su quelli relativi al movimento delle merci".</p> <p>B. Esito debole del Bando pubblico. L'indagine pubblica svolta dall'A.C. sull'area di Rimortoli è stata rivolta alle sole aziende del settore calzaturiero che necessitavano di una ricollocazione e a quelle che non avevano possibilità di ampliamento ove erano insediate, a causa di quanto stabilito dalle previsioni del PS.</p> <p>C. Pericolosità molto elevata dell'area. Dai piani sovraordinati (Piano di bacino del Arno) la zona è risultata inserita entro le aree a pericolosità idraulica molto elevata (PI4)</p> <p>D. Presenza di aree boschive e riparali. Oltre alle motivazioni sopra citate per ragioni di completezza su tale area viene a ricadere (in maniera parziale) un vincolo escludente riguardante le aree boscate.</p> <p>Per quanto sopra si confermano le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>oneri previsti limita la richiesta.</p> <p>Viene affermato che il ricorso al PIP è una facoltà dell'A.C. che in alternativa può prevedere aree a destinazione produttiva, più appetibili e facilmente attuabili.</p> <p>In sede di pianificazione generale l'A.C. al fine di dimensionare il fabbisogno per spazi produttivi, non può basarsi sull'interesse di aziende a rilocalizzarsi all'interno di un PIP, ma dimensionare dette aree anche su iniziativa privata e non solo pubblica.,</p> <p>Lo stralcio dell'area produttiva di S. Colombano è in contrasto con il PS. In quanto viene previsto all'UTOE B2 "il mantenimento di un'area, già prevista nel vigente P.d.F, per insediamenti produttivi in frazione di S. Colombano a servizio del settore calzaturiero e da destinare alla ricollocazione di aziende in ubicazione incongrua"</p> <p>Viene richiesto di riconfermare l'area PIP di Rimortoli, con la possibilità di ammettere l'edificabilità su iniziativa dei privati.</p>		
589	56676	Martinelli Paola	S.Colombano	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato in parte come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46) in parte come "area boschiva e ripariale" (art. 43)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area per nuovi insediamenti produttivi, deposito e stoccaggio merci" (art. 25) e facente parte del P.I.P di Rimortoli</p> <p>3) Viene richiesta la riclassificazione del terreno suddetto come "area per nuovi insediamenti produttivi, deposito e stoccaggio merci" (art. 25)</p> <p>4) Viene contestato il criterio adottato per la eliminazione dell'area PIP loc. Rimortoli, e la inadeguata pubblicità data al bando svolto dall'A.C. allo scopo di sondare le esigenze del settore produttivo</p>	<p>Le cause escludenti la previsione di ampliamento dell'area industriale in località Rimortoli sono:</p> <p>A. Inadeguatezza dell'accessibilità locale e comprensoriale. Dal Primo Rapporto di Valutazione Integrata si evince che "dal punto di vista dell'accessibilità, l'area presenta notevoli limiti data l'impossibilità di migliorare la situazione attuale, e prestandosi al più alla rilocalizzazione di poche aziende artigiane già presenti nella zona, in modo da non incidere in misura significativa sui flussi del traffico, in particolare su quelli relativi al movimento delle merci".</p> <p>B. Esito debole del Bando pubblico. L'indagine pubblica svolta dall'A.C. sull'area di Rimortoli è stata rivolta alle sole aziende del settore calzaturiero che necessitavano di una ricollocazione e a quelle che non avevano possibilità di ampliamento ove erano insediate, a causa di quanto stabilito dalle previsioni del PS.</p> <p>C. Pericolosità molto elevata dell'area. Dai piani</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>calzaturiero. La domanda di interesse doveva essere rivolta non solo alle imprese operanti che intendono rilocalizzarsi , ma anche alle nuove imprese e non solo del settore calzaturiero. Inoltre l'indagine conoscitiva doveva essere riferita sull'esigenza di insediarsi nell'area produttiva e non all'interno di un PIP, che per i vincoli ed oneri previsti limita la richiesta.</p> <p>Viene affermato che il ricorso al PIP è una facoltà dell'A.C. che in alternativa può prevedere aree a destinazione produttiva, più appetibili e facilmente attuabili.</p> <p>In sede di pianificazione generale l'A.C. al fine di dimensionare il fabbisogno per spazi produttivi, non può basarsi sull'interesse di aziende a rilocalizzarsi all'interno di un PIP, ma dimensionare dette aree anche su iniziativa privata e non solo pubblica.,</p> <p>Lo stralcio dell'area produttiva di S. Colombano è in contrasto con il PS. In quanto viene previsto all'UTOE B2 "il mantenimento di un'area, già prevista nel vigente P.d.F, per insediamenti produttivi in frazione di S. Colombano a servizio del settore calzaturiero e da destinare alla ricollocazione di aziende in ubicazione incongrua"</p> <p>Viene richiesto di riconfermare l'area PIP di Rimortoli, con la possibilità di ammettere l'edificabilità su iniziativa dei privati.</p> <p>B. Viene contestata la classificazione dell'area in categoria di pericolosità idraulica I4 con eventi TR 20 anni, ritenuta illegittima e contrastante con il Piano di Bacino del Fiume Arno. Viene affermato che il P.A.I. assume valenza di piano territoriale di settore sovraordinato agli</p>	<p>sovraordinati (Piano di bacino del Arno) la zona è risultata inserita entro le aree a pericolosità idraulica molto elevata (PI4)</p> <p>D. Presenza di aree boschive e riparali. Oltre alle motivazioni sopra citate per ragioni di completezza su tale area viene a ricadere (in maniera parziale) un vincolo escludente riguardante le aree boscate.</p> <p>Per quanto sopra si confermano le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				strumenti urbanistici comunali, e soltanto lo stesso può legittimamente imporre restrizioni alla possibilità edificatoria per ragioni derivanti dalla fragilità idraulica delle aree. Per quanto sopra viene richiesto di mantenere la vigente destinazione dell'area ad art 25 e 21 con tutte le prescrizioni imposte dal P.A.I. Arno		
904	56749	Martinelli Silvano	Marlia	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente uso di servizio - saturazione" (art 22s) con permesso di costruire n° P07/0493, parte "verde pubblico attrezzato (art 30). 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "verde pubblico attrezzato (art 30). 3) Viene richiesto di classificare il mappale n° 2269 come "area a prevalente uso di servizio - saturazione" (art 22s), inoltre di trasformare la classificazione da verde pubblico attrezzato (art 34) in "area a prevalente uso di servizio - saturazione" (art 22s) o "parcheggio pubblico" (art 34).	Da fotointerpretazione si evince che lo stato attuale dei luoghi è irreversibilmente modificato conseguentemente alla realizzazione di un edificio (platea di fondazione). Per questo motivo: - l'area dove è stato costruito viene riclassificata come "area a prevalente destinazione di servizio - saturazione" (art 22s) nelle dimensioni e localizzazione prevista dal vigente RU. (punto 1 in planimetria). - che sia classificata a parcheggio pubblico (art 34) l'area prospiciente a via Paolinelli, circa 10 metri di profondità. (punto 4 in planimetria). - l'area dove è presente la classificazione a "area a uso residenziale - saturazione" sia classificata come "verde pubblico" (art 30). (punto 5 in planimetria).	Accolta
390	54915	Martinelli Vera	Segromigno Piano	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c) per n° 3 alloggi, parte "parcheggio pubblico" (art 34).. 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c) per n°2 alloggi, parte "verde privato" (art 33). 3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c) per n° 3 alloggi.	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 3 del capitolo 5 della relazione integrata, ossia aree zone boscate (tav D3). Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le aree inserite all'interno del limite delle zone boscate. Si conferma per tanto la riduzione della potenzialità edificatoria da n° 3 a n° 2 alloggi come previsto dal RU adottato. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
1361	55921	Martini Don Vittorio	Pieve S.Paolo	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione produttiva - completamento " (art 21c).	L'area soggetta ad osservazione risulta essere esclusa da processi di nuova edificazione per due motivi rilevanti: il primo riguarda gli indici previsti dal RU e dal PS che vedono già superati i limiti previsti per la realizzazione di	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree agricole periurbane" (art 47).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione produttiva - completamento " (art 21c).</p>	<p>nuovi impianti produttivi, infatti l'UTOE di riferimento (F) dove ricade questa richiesta vede saturate le previsioni dettate dal PS per la realizzazione di nuovi fabbricati ad uso produttivo; in secondo luogo tale area soggetta a richiesta non presenta caratteristiche di accessibilità adeguate sia per accedere puntualmente alla nuova area, sia per il raggiungimento di tale sito attraverso viabilità comprensoriale che risulta da anni inadeguata ed insufficiente.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	
867	57187	Martinucci Angelo	Colle di Compito	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come area a prevalente uso agricolo (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) facente parte di PU con previsione edificatoria di 6 alloggi</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno per permettere la realizzazione di 3 unità abitative</p> <p>4) Viene dichiarato che l'area in oggetto ha come unico fattore escludente la non appartenenza alle aree di frangia</p> <p>5) Vengono contestati i criteri che hanno concorso a definire il limite del Centro Abitato fattore escludente l'edificazione dell'area</p>	<p>Il lotto oggetto dell'osservazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ricade nella fascia di rispetto dei beni storici (fattore escludente in quanto "visibile") definita nella tav. D1 del Qc</li> <li>- è interessato da vincolo paesaggistico. Dal cap. 5 punto 9 della Valutazione Integrata si evince che gli interventi di edificazione in zone di tale valore devono essere inoltre di "modesta entità".</li> <li>- è escluso dalle aree di frangia definite nella tav. F del Qc (fattore escludente) in quanto presenta caratteri di ruralità (coltivazioni, valore paesaggistico riconosciuto). Essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo inoltre non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno quindi risponderrebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Si conferma pertanto la destinazione del lotto ad "area a prevalente uso agricolo" .</li> </ul>	Non accolta
517	55949	Martinucci Virgilio	Colle di Compito	<p>L'osservazione ha per oggetto un piccolo fabbricato agricolo inserito in art. 46 sia del vigente R.U. che di quello adottato, per il quale viene richiesto l'inserimento nei perimetri degli "insediamenti consolidati nel territorio rurale" di cui all'art. 48 della adottata normativa.</p>	<p>Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni "insediamenti consolidati" caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di "nucleo", per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa rispetto a quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo, in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e delle attrezzature produttive dimesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato.</p> <p>Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale, anche con un censimento delle strutture agricole dimesse in funzione della loro potenziale trasformabilità, è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo</p>	Non accolta



n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					rapporto di valutazione integrata della variante al R.U. Si confermano pertanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	
251	54861	Masi Pio c/o Buchignani Renzo	Lammari	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c) per n° 3 alloggi.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area agricole periurbane" (art 47).</p> <p>3) Viene richiesto e il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c).</p>	<p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 11 del capitolo 5 della relazione integrata, ossia aree di frangia confinanti per non meno del 70% con l'urbanizzato esistente (tav F1). Altresì vi è anche un elemento condizionante quale pericolosità idraulica PI3.</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le aree di frangia dove il perimetro di contatto del lotto con l'urbanizzato esistente è minore del 70%.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p> <p>Rimangono comunque salvi i diritti su PU così come definiti dall'art. 68 delle NTA.</p>	Non accolta
926	56868	Masini Arturo	Lammari	<p>1) Lotti classificati dal RU adottato in parte come "aree boschive e ripariali" (art.43), in parte come "aree a prevalente uso agricolo" (art.46)</p> <p>2) Lotti classificati dal RU vigente come "aree a prevalente uso agricolo" (art.46)</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della classificazione dell'area come da RU vigente (art.46)</p> <p>4) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alcuni anni fa è stata piantata un pioppeta</li> <li>- la pioppeta è assimilabile ad un frutteto</li> <li>- la pioppeta è da sostituirsi a breve con coltivazione di cereali o simili.</li> </ul>	<p>Dalle NTA adottate si ricava che sono sottoposte alla disciplina dell'art. 43 "le aree coperte da vegetazione boschiva o forestale come definite dalla L.R. n° 39/2000". Dalla L.R. 39/2005 si evince inoltre che "non sono considerati bosco gli impianti per arboricoltura da legno e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali soggette a pratiche agronomiche". In questa categoria rientrano anche le pioppete. Le limitazioni colturali sono quindi limitate alle parti boscate come definite dalla legge e pertanto non riguardano l'intera area urbanisticamente individuata come art. 43.</p> <p>Non si rilevano variazioni esistenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare la modifica delle scelte adottate. Per quanto detto sopra, si conferma la destinazione dei lotti come "area boschiva e ripariale".</p>	Non accolta
379	54876	Masini Giovanni	Lammari	chiede che il lotto di proprietà inserito attualmente in zona art. 46 sia inserito in zona edificabile art. 20c destinata ad edilizia residenziale pubblica di tipo convenzionato	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
983	56837	Masini Luigi, Isola Rosanna	Lammari	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "aree a prevalente uso di servizio - saturazione" (22s).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree a prevalente uso di servizio - saturazione" (22s).</p> <p>3)Viene richiesto che il lotto venga classificato come "area a prevalente destinazione di servizio - completamento" (art 22c).</p>	<p>attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p> <p>Poiché la principale finalità della variante è rivedere le prescrizioni attuali con un'ottica di maggiore cautela rispetto alle condizioni di sostenibilità, di coerenza e di certezza delle individuazioni, questa valutazione non riguarda tanto la coerenza tra obiettivi di indirizzo ed i contenuti degli atti sovraordinati, quanto, piuttosto, l'individuazione preliminare delle condizioni e delle modifiche necessarie a rendere il RU conforme e coerente con tali atti.</p> <p>Ragion per cui non è contemplata in tale variante la previsione di nuova edificazione, (residenziale, servizio, industriale).</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
131	54046	Masini Pasqualino	Lunata	<p>Richiesta di variazione della destinazione urbanistica di un fabbricato e relativa area di pertinenza per l'inserimento in aree a prevalente destinazione residenziale di saturazione (art. 20s). Nel RU vigente e nella variante adottata il fabbricato è classificato come edifici di valore storico architettonico (art. 16).</p>	<p>L'attribuzione dell'art. 16 è complessiva dell'area che riguarda il fabbricato principale e il retrostante annesso. Una riclassificazione non può pertanto essere limitata al solo fabbricato ex agricolo che risulta tuttora in relazione formale con il fabbricato principale.</p> <p>Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare la modifica delle scelte effettuate in sede di Variante.</p> <p>Si fa presente infine che un'organica revisione degli immobili di valore storico-architettonico, anche con un adeguato censimento, non è obiettivo dell'attuale processo di revisione del RU. Tale contributo (con documentazione fotografica allegata) potrà essere invece attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta
692	57359	Masini Pasqualino	Lunata	<p>1) Complesso immobiliare (abitazione e annesso ex agricolo) classificato da RU adottato e vigente come "edificio di valore storico-architettonico" (art. 16)</p> <p>2) Viene richiesto di riclassificare l'annesso come "edificio di interesse tipologico" (art. 19)</p> <p>3) Viene dichiarato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il fabbricato suddetto, risalente agli anni '50, non ha valore storico-architettonico</li> <li>- la necessità di recuperare l'immobile per destinarlo ad attività commerciale</li> </ul>	<p>L'attribuzione dell'art. 16 è complessiva dell'area che riguarda il fabbricato a civile abitazione e retrostante annesso. Una riclassificazione non può pertanto essere limitata al solo fabbricato ex agricolo che risulta tuttora in relazione formale e funzionale con il fabbricato principale.</p> <p>Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare la modifica delle scelte effettuate in sede di Variante.</p> <p>Si fa presente infine che un'organica revisione degli immobili di valore storico-architettonico, anche con un adeguato censimento, non è obiettivo dell'attuale processo di revisione del RU. Tale contributo (con documentazione fotografica allegata) potrà essere invece attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
917	56870	Masini Raffaello	Lammari	<p>1) Lotto classificato nel RU adottato e vigente come "area agricola periurbana" (art.47)</p> <p>2) Viene richiesta la classificazione del terreno suddetto come art.42 per realizzare un parcheggio per autotreni.</p> <p>3) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la zona è completamente urbanizzata</li> <li>- si trovano diverse realtà produttive e commerciali</li> <li>- detti terreni sono destinati all'abbandono</li> <li>- l'intervento prevede stesura di tessuto nontessuto, inghiaatura, recinzione e servizi igienici</li> </ul>	L'inserimento della previsione di parcheggio privato, richiesto in sede di osservazione, modificherebbe in modo definitivo un contesto agricolo di natura periurbana ancora integro compromettendo la qualità e la vivibilità degli insediamenti ad esso limitrofi. Tale previsione, richiamando sull'intera zona un intenso passaggio di mezzi pesanti, modificherebbe sensibilmente gli attuali assetti ed equilibri attinenti gli spostamenti, la mobilità di area. Non si ritiene pertanto coerente con gli obiettivi di sostenibilità posti preliminarmente alla redazione della Variante, accogliere la richiesta suddetta. Tale contributo potrà tuttavia essere valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
956	56869	Masini Raffaello	Lammari	Richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di una nuova "area a prevalente destinazione di servizio - completamento" (art. 22c).	<p>Poiché la principale finalità della variante è rivedere le prescrizioni attuali con un'ottica di maggiore cautela rispetto alle condizioni di sostenibilità, di coerenza e di certezza delle individuazioni, questa valutazione non riguarda tanto la coerenza tra obiettivi di indirizzo ed i contenuti degli atti sovraordinati, quanto, piuttosto, l'individuazione preliminare delle condizioni e delle modifiche necessarie a rendere il RU conforme e coerente con tali atti.</p> <p>Ragion per cui non è contemplata in tale variante la previsione di nuova edificazione, (residenziale, servizio, industriale).</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
968	56875	Masini Raffaello	Lammari	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione di servizio - saturazione" (art 22s).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente destinazione di servizio - saturazione" (art 22s).</p> <p>3) Viene richiesto di cambiare l'area a prevalente destinazione di servizi da saturazione a completamento (art 22c), per permettere l'edificazione di detto terreno.</p>	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
970	56876	Masini Raffaello	Lammari	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 11 del capitolo 5 della valutazione integrata, riguardanti le	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>destinazione residenziale - completamento " (art 20c) per n° 3 alloggi.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "aree agricole periurbane" (art 47).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c).</p>	<p>aree di frangia (tav F1).</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le aree di frangia dove il perimetro di contatto del lotto con l'urbanizzato esistente è minore del 70%.</p> <p>Rimangono comunque salvi i diritti su PU così come definiti dall'art. 68 delle NTA.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	
720	57379	Masini Raffaello, Masini Giovanni	Camigliano	<p>Trattasi di terreno libero inserito in parte in art.20 residenziale di saturazione ed in parte in art.46 aree a prevalente uso agricolo nel RU vigente, in art.46 nella Variante adottata e chiede che venga inserito in art.20c residenziale di completamento</p>	<p>Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta
750	57377	Masini Raffaello, Masini Giovanni	Lammari	<p>Trattasi di terreno libero inserito in art.46 aree a prevalente uso agricolo nel RU vigente, in art.46 nella Variante adottata e chiede che venga inserito in art.20c residenziale di completamento</p>	<p>Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta
967	56880	Masini Raffaello, Masini Giovanni	Lammari	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale - completamento " (art 20c) per n° 3 alloggi.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "aree agricole periurbane" (art 47).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c).</p>	<p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 11 del capitolo 5 della valutazione integrata, riguardanti le aree di frangia (tav F1).</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le aree di frangia dove il perimetro di contatto del lotto con l'urbanizzato esistente è minore del 70%.</p> <p>Rimangono comunque salvi i diritti su PU così come definiti dall'art. 68 delle NTA.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
985	56883	Masini Raffaello,	Lammari	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente</p>	<p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 16 del capitolo 5 della valutazione integrata, ossia aree di</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
		Masini Giovanni		<p>destinazione residenziale - completamento " (art 20c) per n°3 alloggi.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "area a verde pubblico attrezzato" (art 30), parte "verde urbano privato" (art 33).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c).</p>	<p>nuova edificazione nelle fasce di rispetto degli elettrodotto (0,2mT) tav.C1.</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le fasce di rispetto degli elettrodotti relative al valore 0,2mT, dove sono escluse le previsioni edificatorie (tav C1). Anche se il vincolo copre solo parzialmente il lotto considerato, la potenzialità edificatoria della parte residua non permette più la realizzazione di fabbricati, per tanto tale terreno non permette l'edificabilità.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	
998	56882	Masini Raffaello, Masini Giovanni	Gragnano	<p>Il vigente RU con la Scheda Normativa 6 " Area a parco per lo sport ed il tempo libero posta in frazione di Gragnano, località Fontanuova. "</p> <p>Con la Variante adottata il perimetro della scheda è stato ridotto alla sola estensione del lago, dove è ammessa la Riqualficazione ambientale dell'area comprendente un laghetto per la pesca sportiva e zone limitrofe.</p> <p>I titolari dell'osservazione chiedono di inserire nella parte ad est del laghetto un'area a prevalente destinazione di servizio, per incentivare economicamente il recupero del lago e delle strutture di pertinenza.</p>	<p>Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione.</p>	Non accolta
731	57382	Masini Raffaello, Masini Giovanni	Lammari	<p>Trattasi di terreno libero inserito in art.47 aree agricole periurbane nel RU vigente, in art.47 nella Variante adottata e chiede che venga inserito in art.20c residenziale di completamento</p>	<p>Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta
986	56877	Masini Raffaello, Masini Giovanni	Lammari	<p>Terreno inserito in parte in art. 30,in art. 34 ed in art. 46 sia del R.U. vigente che di quello adottato. Per la parte in art. 46 viene richiesto l'inserimento in art. 20c per</p>	<p>Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				la realizzazione di alcuni alloggi (non specificato il numero)	e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	
914	56885	Masini Rffaello, Masini Giovanni	Lammari	Trattasi di terreno libero inserito in art.46 aree a prevalente uso agricolo nel RU vigente, in art.46 nella Variante adottata e chiede che venga inserito in art.20c residenziale di completamento	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
451	55663	Massagli Gioela	Massa Macinaia	Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
198	54389	Massei Alessandro	Paganico	Il vigente RU e la Variante adottata classificano l'immobile oggetto dell'osservazione in area a prevalente uso agricolo disciplinata dall'art. 46 delle NTA , con rinvio all'art. 48 per gli interventi ammessi sugli edifici esistenti. Viene richiesta la possibilità di recuperare un fabbricato limitrofo alla proprietà con cambio di destinazione in residenziale, da adibire ad alloggio dei familiari, tramite il ripristino delle norme precedenti o tramite l'estensione del perimetro degli insediamenti del territorio rurale o del tipologico	Il fabbricato in oggetto è posto tra due insediamenti edificati, uno a sud, classificato come insediamento rurale consolidato e l'altro a nord relativo ad n complesso a corte di proprietà del ricorrente. Da quest'ultimo fabbricato è posto a distanza di circa 50 mt. Dalla visione della foto satellitare il fabbricato ricade all'interno di una zona coperta da vegetazione arborea . Dalla valutazione della tavola dei sistemi insediativi e dallo stato dei luoghi si confermano le scelte adottate, in quanto il fabbricato e l'area di corredo non risultano avere le caratteristiche tipologiche degli insediamenti del territorio rurale, sia per posizione marginale agli insediamenti che per la connotazione rurale del contesto.  La disciplina per le zone agricole è stata modificata per trovare maggiore coerenza anche con le disposizioni contenute nell'art. 44 della L.R. 01/05 in merito agli interventi su edifici con destinazione d'uso non agricola; la norma attualmente in vigore già ammette espressamente, in coerenza con il P.S., gli interventi eccedenti la manutenzione ed il restauro, ma la categoria della ristrutturazione edilizia è stata, nella variante, opportunamente ricondotta ad una definizione più aderente a quella di legge (addizioni funzionali che non configurino nuovi organismi edilizi). In generale gli interventi ammessi dalle norme della	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					variante sul patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale sono articolate in funzione della sua collocazione isolata o all'interno di nuclei insediativi consolidati, che, nel corso del tempo, hanno assunto funzioni e caratteristiche sempre meno legate allo svolgimento di un'attività agricola capace di costituire la fonte primaria di reddito.	
1245	55847	Massei Alessandro	Paganico	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) e fa parte di un'area sottoposta a PU di 4 alloggi</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>4) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sull'area è stato approvato PU per 4 alloggi con determ. Dirig. Prot. n. 804/2006</li> <li>- in data 05/01/2007 è stato sottoscritto un atto unilaterale d'obbligo (Rep. n. 69246)</li> </ul> <p>4) Vengono contestati i criteri che hanno concorso a definire il limite del Centro abitato fattore escludente l'edificazione dell'area. Viene dichiarato che l'area si colloca entro un contesto già urbanizzato</p>	Il lotto è stato escluso dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il sopralluogo effettuato rileva la presenza, sulla parte est dell'ambito (non oggetto dell'osservazione), la presenza di un fabbricato recentemente costruito. La restante parte del comparto, anche se fosse inserita entro le aree di margine, non verificherebbe tuttavia il 70% del contatto necessario per ripristinarne l'edificabilità. Si confermano pertanto le scelte adottate dalla Variante. Rimangono comunque salvi i diritti su PU approvato così come definiti dall'art. 68 delle NTA.	Non accolta
1140	55920	Massei Gian Piero	Paganico	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come area a prevalente uso agricolo (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>4) Vengono contestati i criteri che hanno concorso a definire il limite del Centro Abitato fattore escludente l'edificazione dell'area. Viene dichiarato che il terreno, collocato entro un contesto già urbanizzato, verifica il 70% di contatto richiesto</p>	Il lotto è stato escluso dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il terreno essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. La continuità di tessuto è inoltre interrotta da viabilità esistente. L'edificazione del terreno quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate. Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46)	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
1153	56334	Massei Gianpiero	Paganico	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di saturazione" (art. 20)</p> <p>3) Viene richiesta:  A. l'inclusione del terreno entro il limite del Centro Abitato e il ripristino della classificazione della porzione sud del lotto di proprietà come "area a prevalente destinazione residenziale di saturazione" (art. 20)  B. la riclassificazione della porzione nord del terreno come "area a prevalente destinazione di servizio di completamento" (art. 22)</p> <p>4) Viene dichiarato che l'area fa parte di un contesto già urbanizzato</p>	<p>A. Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato edifici di valore storico-architettonico (disciplinati dall'art. 15, 16, 17) ed alcuni "insediamenti consolidati" caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di "nucleo" escludendo pertanto, da tale classificazione, quegli insediamenti derivati da un processo di urbanizzazione non omogeneo ed incoerente.</p> <p>Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale anche con un censimento di tali realtà non è obiettivo dell'attuale processo di revisione del RU. Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46). Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p> <p>B. Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione.</p>	Non accolta
790	56996	Massei Simone	Colle di Compito	<p>Trattasi di appezzamento di terreno sul quale insiste un piccolo manufatto in muratura di mattoncini facciavista relativamente vecchio (forse posteriore al 1940) ed inserito in art.46 aree a prevalente uso agricolo sia nel vigente RU che nella Variante adottata; tale manufatto è a pochi metri dal perimetro marrone degli insediamenti consolidati individuati dalla Variante e mentre sull'aerofotogrammetrico della carta urbanistica c'è un inizio di tratteggio stradale tra il perimetro marrone ed il manufatto sul catastale non è individuata alcuna strada che faccia da interruzione.</p> <p>La richiesta è:  1) che venga inserito nel centro urbano unitamente all'adiacente nucleo insediativo;</p>	<p>1) il nucleo posto nelle immediate vicinanze del fabbricato in oggetto non rispecchia i criteri utilizzati per la delimitazione dei centri urbani;</p> <p>2) trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione;</p> <p>3) la classificazione dei nuclei consolidati di cui all'art. 48, deriva dalla nella carta del sistema insediativo allegata al quadro conoscitivo della variante adottata, che coerentemente con il Piano Strutturale individua i complessi rurali di origine storica; non avendo il fabbricato in oggetto le caratteristiche tipologiche di omogeneità con gli immobili presenti in tali aree e valutata la marginalità dello stesso rispetto al vicino insediamento rurale si conferma la scelta</p>	Non accolta



n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>2) che una parte del terreno a ridosso della viabilità pubblica sia inserito nell'art.20c residenziale di completamento per la realizzazione di una unità abitativa; in subordine:</p> <p>3) che il fabbricato ed una parte del terreno a corredo siano ricompresi nel limitrofo perimetro marrone che identifica gli insediamenti consolidati di cui all'art.48.</p>	urbanistica adottata con delibera C.C. n, 41 del 16/06/2008	
1369	57786	Massei Simone	Capannori	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "verde di connettività urbana" (art 29).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "verde di connettività urbana" (art 29).</p> <p>3)Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale - saturazione" (art 20s).</p>	<p>Visto l'attuale stato dei luoghi attraverso fotointerpretazione, si evince che l'attuale classificazione in verde di connettività, ricade su un'area pertinenziale ad una abitazione, dove è presente area a verde (giardino) ed una piccola pertinenza sul lato sud.</p> <p>Per tale motivo e riconosciuto lo stati dei luoghi si procede alla riclassificazione dell'area proprietà del richiedente come "area a prevalente uso residenziale - saturazione" (art 20s).</p>	Accolta
138	54056	Massimo Susanna	Parezzana	<p>1) Mappale classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Mappale classificato dal RU vigente in parte come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio</p> <p>3) Vengono richieste l'inclusione dell'area entro il C.A e la sua riclassificazione come "area a prevalente destinazione residenziale di saturazione" (art.20)</p> <p>4) Si dichiara che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in data 22/08/2006 sull'area è stato rilasciato PC n. P07/0297 per la realizzazione di 1 alloggio.</li> <li>- in data 04/05/2007 è stata presentata DIA n. 28825</li> <li>- in data 27/08/07 sono iniziati i lavori</li> </ul> <p>5) Si comunica che il lotto adiacente con previsione di 1 alloggio nel RU vigente è saturo</p>	<p>Il mappale oggetto dell'osservazione è in parte occupato da una unità immobiliare di nuova edificazione. Sul lotto confinante è inoltre visibile (da foto satellitari risalenti al settembre 2008) una nuova abitazione. Il contesto ha subito quindi interventi recenti significativi che hanno trasformato sostanzialmente i caratteri dell'intera zona. Si ritiene pertanto ragionevole accogliere la richiesta di inclusione del suddetto lotto entro il limite del Centro Abitato e riclassificazione dello stesso come "area a prevalente destinazione residenziale di saturazione" (art.20) .</p> <p>Non si ritiene invece coerente con le scelte del RU adottato il ripristino della edificabilità.</p>	Parzialmente accolta
1217	56402	Massoni	Guamo	Trattasi di fabbricato con area circostante	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
		Eugenio		attualmente utilizzato come deposito temporaneo di legna, inserito nel vigente R.U. ed in quello adottato in art. 46. Per lo stesso e per l'area limitrofa viene richiesto l'inserimento in art. 25 " Aree per nuovi insediamenti produttivi, deposito e stoccaggio merci".	scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione.	
1118	56495	Massoni Paolo	Castelvecchio di Compito	<p>Il vigente R.U. disciplina l'area dell'osservante in area a prevalente destinazione residenziale di completamento (art. 20c) per n° 2 alloggi. Con l'adozione della nuova pericolosità idraulica sull'area in oggetto è stata individuata una pericolosità idraulica "I4 - area a pericolosità idraulica molto elevata".</p> <p>Viene richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la deperimetrazione dell'area dal perimetro del rischio idraulica I4 , in quanto ritenuta inesistente, e la riconferma dell'area edificabile per 2 alloggi.</li> <li>- revisione degli studi idraulici con modellazione bidimensionale-quasi bidimensionale per declassificare l'area inserita nella Variante in classe di pericolosità 4I; la non corretta valutazione della criticità idraulica dell'area sarebbe inoltre confermata dalla realizzazione di opere di messa in sicurezza sul rio Battistoni per tempi di ritorno trentennali.</li> </ul>	Si ritiene pertinente l'osservazione, precisando comunque che quanto prodotto ha avuto finalità di Variante allo Strumento urbanistico vigente, convalidando pertanto aspetti del quadro conoscitivo già acquisiti e in possesso dell'attuale AC, da cui sono poi derivate, per l'entrata in vigore di disposizioni regolamentari a livello regionale, di imprescindibile applicazione, indubbie conseguenze nell'analisi della criticità del territorio. E' obiettivo e indirizzo mantenere aggiornato il Q.C. di riferimento, da valutare in una successiva fase della pianificazione, con ulteriori verifiche idrauliche sui corsi d'acqua del territorio comunale, anche in riferimento alle opere di regimazione idraulica in corso di realizzazione, tra cui quelle eventualmente previste per il rio Battistone. Si confermano pertanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
552	55957	Mastropietro Nicola	Castelvecchio di Compito	<p>1) Edificio per civile abitazione (di recente costruzione) classificato come "area a prevalente destinazione residenziale di saturazione" art 20s con parte del giardino ricadente in art. 44 ("aree di valore paesaggistico")</p> <p>2) Viene richiesto l'inclusione dell'intero giardino entro il limite del Centro Abitato e la sua riclassificazione in art. 20s per poter realizzare le relative pertinenze</p> <p>3) Viene dichiarato che l'area è urbanizzata ed è raggiunta della rete dei</p>	Le foto satellitari risalenti al settembre 2008 rilevano l'occupazione di parte dell'area, oggetto dell'osservazione, come resede (giardino) della abitazione di recente costruzione. Risulta pertanto ragionevole inserire tale pertinenza entro il limite del Centro Abitato riclassificandola come "verde urbano privato" ( art. 33). Non si ritiene invece coerente con le scelte del RU adottato estendere la saturazione all'intera area di proprietà.	Parzialmente accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
1324	56108	Matteoni Emilia	Lunata	<p>servizi</p> <p>Nel vigente R.U. l'area è classificata in zona a prevalente destinazione residenziale di completamento (art. 20) per la realizzazione di un nuovo alloggio. Nella Variante adottata il lotto è stato inserito nell'ambito di perequazione A.P.3. disciplinato dall'art. 24 delle N.T.A.</p> <p>Per Effetto della nuova previsione urbanistica, la proprietà riferisce che subirà una perdita di potenzialità edificatoria, in quanto l'area rappresenta circa il 5% dell'intero ambito e proporzionalmente avrà diritto a 0,5 alloggi rispetto ai 10 previsti.</p> <p>Inoltre l'osservante lamenta i numerosi espropri avuti nel tempo per l'attuazione delle previsioni del P.E.E.P. di Capannori Evidenziano la difficoltà di raggiungere accordi con le altre proprietà.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c).</p>	<p>La disciplina della perequazione è prevista dall'art. 60 della L.R. 1/05 ed è disciplinata dall'art. 16 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n. 3/R, oltre ad essere sostenuta dalla Regione Toscana per assicurare la migliore efficacia della pianificazione territoriale, avendola espressamente prevista al 2° comma dell'art. 35 della Disciplina del P.I.T.</p> <p>La disciplina della perequazione urbanistica persegue gli obiettivi individuati dal piano strutturale ed è finalizzata al superamento della diversità di condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica, promuovendo forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale.</p> <p>Per l'attuazione degli ambiti di perequazione, la normativa della variante subordina alla redazione del piano attuativo con relativo piano di ricomposizione fondiaria, allo scopo di superare le problematiche derivanti dalle diverse potenzialità edificatorie, e dal diverso valore immobiliare dei fondi, in conseguenza della previsione urbanistica.</p> <p>Inoltre, attraverso la sussidiarietà negli interventi da realizzare tra pubblico e privato, sulla base di regole chiare e trasparenti sarà garantita la massima partecipazione, minimizzando le diseguaglianze e aumentando i vantaggi per la collettività.</p> <p>Coerentemente con gli indirizzi contenuti nel P.S. l'istituto della perequazione assume l'obiettivo di migliorare la qualità degli insediamenti attraverso l'incremento della dotazione di servizi e di attrezzature anche con il contributo privato.</p> <p>Preso atto dei contenuti esposti nell'Osservazione, e valutato che la stessa non contiene aggiornamenti utili o la presenta di fattori di criticità tali da rivalutare l'individuazione dell'ambito n° 3 di Capannori, si confermano gli obiettivi ed indirizzi di pianificazione adottati, finalizzati all'incremento della qualità degli insediamenti all'interno delle aree di frangia, e necessari per minimizzare la disuguaglianza delle condizioni giuridico-economiche che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica.</p>	Non accolta
889	56611	Matteoni	Paganico	1) Lotto classificato dal RU adottato e	La destinazione urbanistica dell'area risulta modificata da	Accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
		Gino		<p>vigente in parte come "verde pubblico attrezzato" (art. 30)</p> <p>2) Viene richiesta la riclassificazione della parte di terreno suddetto come "area agricola periurbana" (art. 47)</p> <p>3) Viene dichiarato che :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'area si colloca in un contesto rurale (no concentrazione di abitazioni)</li> <li>- nella zona non c'è necessità di verde pubblico (assenza di servizi commerciali)</li> <li>- esiste già un'area a verde pubblico in prossimità della scuola</li> <li>- sarebbe più opportuno collocare il verde nella parte nord del paese interessata da un maggior sviluppo urbanistico</li> <li>- la destinazione a verde pubblico priva l'abitazione di un'area a corredo</li> </ul>	<p>art. 30 "verde pubblico attrezzato" ad art. 29 "verde pubblico di connettività urbana" in conseguenza delle richieste avanzate dall'U.R.T.A.T., con nota del 14 luglio 2008, prot. 191176 /N60.60, di integrazioni del deposito n. 1367 delle indagini geologico-tecniche.</p> <p>Vista la documentazione allegata all'osservazione, verificato lo stato dei luoghi, con sopralluogo e verifiche attraverso il rilievo satellitare del 24.09.2008, è stato riscontrato che l'area, oggetto dell'osservazione, prevista a verde pubblico attrezzato ( trasformato poi in verde pubblico di connettività urbana), risulta recintata con destinazione a giardino, orto e frutteto di pertinenza di una civile abitazione. Tale destinazione è confermata anche dalle foto satellitari del 2004 e pertanto precede l'entrata in vigore del RU vigente che la destinava a verde pubblico. Per effetto delle opere realizzate e presentando l'area, dato il suo uso, una fisionomia tale da ostacolare la realizzazione delle previsioni del RU , e considerato che non lontano è prevista un' area a verde pubblico di grandi dimensioni, che risulta soddisfare la dotazione di standard per l'insediamento urbano in questione, e complessivamente per l'U.T.O.E. di riferimento, si propone di adeguare la cartografia allo stato dei luoghi e modificare la destinazione in art. 47 sulla porzione di terreno oggetto dell'osservazione.</p>	
268	54779	Matteucci Aurelia Liliana, Perugia Elidio, Perugia Giovanni	Colle di Compito	<p>1) Mappale classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Mappale classificato dal RU vigente in parte come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46), in parte come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c). Quest'ultima porzione fa parte di un'area con previsione edificatoria di 2 alloggi.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>4) Viene contestata l'esclusione del terreno dal limite del Centro Abitato in quanto l'area fa parte di un contesto urbanizzato e servito dalle urbanizzazioni</p>	<p>Il terreno oggetto dell'osservazione, pur appartenendo alle aree di frangia definite nella tav. F del Qc adottato, ha un perimetro delimitato in misura inferiore al 70% da aree con edificazione esistente e da viabilità, fattore questo che ne esclude l'edificabilità. Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti che possano comportare la modifica delle scelte adottate. Si conferma pertanto la destinazione del lotto ad "area a prevalente uso agricolo" .</p>	Non accolta
1036	55819	Matteucci Carlo	S.Leonardo in Treponzio	<p>1) Le aree di proprietà dell'osservante, nel vigente RU, risultano classificate come</p>	<p>La disciplina della perequazione è prevista dall'art. 60 della L.R. 1/05 ed è disciplinata dall'art. 16 del Regolamento</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>"area a prevalente destinazione residenziale - completamento " (art 20c); il 20.08.2008 è stato presentata una richiesta di approvazione di un P.U. registrato al n. 12/08 - sospeso per l'applicazione delle norme di salvaguardia con le nuove previsioni urbanistiche</p> <p>2) Nella Variante al RU adottata, sono state inserite in "aree ambiti di perequazione per nuovi insediamenti residenziali" (art 24 ambito perequativo n. 6 - S. Leonardo).</p> <p>Contesta l'individuazione dell'ambito perequativo essendo l'attuazione delle nuove previsioni edificatorie limitate dalla presenza del Rio di S.Leonardo e della relativa fascia di rispetto, inoltre criticano la zonizzazione all'interno dell'ambito e l'accessibilità all'area a verde a verde pubblico ostacolata dal corso d'acqua; evidenziano che l'area è già servita dai servizi primari , acquedotto e fognatura contrariamente a quanto descritto nella scheda delle aree edificabili.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c) e il ripristino del numero di alloggi previsti nel vigente RU.</p>	<p>approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 3/R, oltre ad essere sostenuta dalla Regione Toscana per assicurare la migliore efficacia della pianificazione territoriale, avendola espressamente prevista al 2° comma dell'art. 35 della Disciplina del P.I.T.</p> <p>La perequazione urbanistica persegue gli obiettivi individuati dal piano strutturale ed è finalizzata al superamento della diversità di condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica, promuovendo forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale.</p> <p>Per l'attuazione degli ambiti di perequazione, la normativa della variante subordina alla redazione del piano Attuativo con relativo piano di ricomposizione fondiaria, allo scopo di superare le problematiche derivanti dalle diverse potenzialità edificatorie, e dal diverso valore immobiliare dei fondi, in conseguenza della previsione urbanistica.</p> <p>Inoltre, attraverso la sussidiarietà negli interventi da realizzare tra pubblico e privato, sulla base di regole chiare e trasparenti sarà garantita la massima partecipazione, minimizzando le diseguaglianze e aumentando i vantaggi per la collettività.</p> <p>Coerentemente con gli indirizzi contenuti nel P.S. l'istituto della perequazione assume l'obiettivo di migliorare la qualità degli insediamenti attraverso l'incremento della dotazione di servizi e di attrezzature anche con il contributo privato.</p> <p>In merito alla presenza del Corso d'acqua all'interno dell'ambito e la collocazione delle aree a verde pubblico, si precisa che, l'art. 24 della normativa stabilisce che la rappresentazione grafica contenuta negli elaborati del R.U, ha un valore indicativo e non prescrittivo, e pertanto, nel pieno rispetto delle quantità e dei parametri dimensionali stabiliti dalla normativa e ferma restando la delimitazione complessiva dell'Ambito, in sede di Piano Attuativo potrà essere proposta una individuazione delle aree per gli interventi edificatori e per gli spazi pubblici diversa.</p> <p>Preso atto dei contenuti esposti nell'Osservazione, con riferimento all'estensione della rete fognaria alla frazione di S.Leonardo in Treponzio e valutato inoltre, che non vengono indicati ulteriori elementi per la definizione del</p>	

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					quadro conoscitivo, con riferimento alla valutazione degli insediamenti, e alla presenta di fattori escludenti tali da rivalutare l'individuazione dell'ambito n° 6 di S.Leonardo in T.zio, si confermano gli obiettivi ed indirizzi di pianificazione adottati, finalizzati all'incremento della qualità degli insediamenti all'interno delle aree di frangia, e necessari per minimizzare la disuguaglianza delle condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica.	
1142	56059	Matteucci Casimiro	Segromigno Monte	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "parcheeggio pubblico" (art 34).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "parcheeggio pubblico" (art 34).</p> <p>3)Viene richiesto lo stralcio dell'area a parcheeggio in quanto area:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vitale per l'utilizzo dell'impianto sportivo.</li> <li>- non inciderebbe sugli standard urbanistici.</li> <li>- è previsto sia un parcheeggio a corredo di un PU in via Quarquonia.</li> <li>- esiste un'area di proprietà comunale a fianco del piazzale della chiesa che potrebbe essere utilizzata a tale scopo.</li> </ul>	<p>E' condizione necessaria, per indirizzare gli interventi di trasformazione urbana e di completamento verso l'obiettivo del miglioramento della qualità degli insediamenti, come richiesto dall'art. 37 comma 1 della L.R. n. 1/05, la conoscenza aggiornata del livello di dotazione, per i diversi centri abitati, delle componenti di tale qualità, definite nel regolamento di attuazione del suddetto articolo della legge.</p> <p>Il R.U. vigente ha compiuto la verifica delle superfici a standard di verde e parcheeggi pubblici sul dimensionamento totale previsto dal PS. e non sulle quantità insediabili in base alle proprie previsioni edificatorie.</p> <p>Per le aree a parcheeggio e verde pubblico, al fine di verificare il rispetto dello standard previsto dal D.M., sono state individuate e catalogate le aree di previsione attribuendole alle residenze o alle attività produttive. Alcuni standard erano risultati non garantiti in particolare per quanto riguardava l'istruzione e le aree a verde pubblico per le residenze e per le aree di verde, parcheeggi ed attrezzature collettive per le zone produttive. Sono state quindi incrementate dette aree e pertanto tutti gli standard con la presente variante risultano rispettati con riferimento agli ambiti territoriali come sopra definiti.</p> <p>La individuazione delle aree destinate a parcheeggio o verde pubblico è stata in parte ereditata dal RU vigente confrontandole anche con richieste specifiche dei cittadini e integrandole con gli esiti dello studio sulla mobilità che ha permesso una stima sia dei volumi sia dei movimenti di traffico estremamente variabili ed in continuo mutamento.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
1351	56253	Matteucci Domenico	Segromigno Piano	- Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale -	<p>1) Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 7 e 16 del capitolo 5 della valutazione integrata, ossia aree a pericolosità idraulica molto elevata I4 (tav B2), aree</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>completamento" (art 20c) per n°4 alloggi.</p> <p>- Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, interamente in "aree prevalente destinazione agricola" (art 46).</p> <p>1) Richiesta di declassificare l'area contrassegnata dalla Variante a pericolosità I4 - pericolosità molto elevata - nella classe I3 - pericolosità elevata-coerentemente al Piano di Bacino del F. Arno - PI3 - in considerazione del fatto che gli studi idraulici eseguiti nel 2003 non sono stati eseguiti con modellazione bidimensionale - quasi bidimensionale, così come richiesto attualmente dalle norme di Piano, e che l'area non risulta allagabile per le locali condizioni morfologiche (alto topografico). Tale richiesta viene presentata come segnalazione ed invito nei confronti dell'AC di realizzare quanto prima la rettifica degli studi idraulici per gli effetti che essa potrà comportare nei confronti anche di altri cittadini.</p> <p>Si fa anche presente che il vincolo di elettrodotto non sussiste perché ritenuto a debita distanza dal lotto edificabile.</p> <p>2)Viene richiesto il ripristino dell'area per n° 4 unità abitative come da vigente RU.</p>	<p>di nuova edificazione nelle fasce di rispetto degli elettrodotto (0,2mT) (tav.C1).</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: aree di nuova edificazione ricadenti in zone dove esiste un vincolo di pericolosità idraulica I4 con un tempo di ritorno inferiore a 20 anni (tavB2). e fasce di rispetto degli elettrodotti relative al valore 0,2mT, dove sono escluse le previsioni edificatorie (tav C1).</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p> <p>2) In merito agli aspetti idraulici, si ritiene pertinente l'osservazione, precisando comunque che quanto prodotto ha avuto finalità di Variante allo strumento in essere, convalidando pertanto aspetti del quadro conoscitivo già acquisiti e in possesso della presente AC, con indubbie conseguenze nell' analisi della criticità del territorio, per l'entrata in vigore di disposizioni regolamentari a livello regionale, di imprescindibile applicazione. Inoltre per quanto concerne gli aspetti topografici, è certamente possibile che situazioni locali non trovino corrispondenza nella trasposizione del modello digitale (DTM formato TIN) del terreno in scala 1: 2000 e 1:10000), pertanto nell'ambito della prossima revisione del QC, sarà cura tenere in debita considerazione quanto rilevato. Infine si puntualizza che, la piena corrispondenza tra le pericolosità idrauliche comunali ai sensi del DPGRT 26/R e quelle definite dal Piano di Bacino dell'Arno non può essere ricercata in modo completo per presupposti di classificazione delle stesse pericolosità non identici.</p>	
229	54727	Matteucci Ermano	Marlia	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente destinazione di servizio di completamento" (art. 22c)</p> <p>2) Viene richiesta la riclassificazione del lotto suddetto come "area agricola periurbana" (art.47)</p> <p>3) Viene dichiarato la presenza sull'area di un uliveto</p>	<p>Le foto satellitari, risalenti al settembre 2008, verificano la presenza di una coltivazione ad olivo sul lotto oggetto dell'osservazione . La riclassificazione dell'area come agricola periurbana (art.47) non pregiudica il disegno complessivo dell'assetto urbanistico della zona e non compromette la verifica degli standards urbanistici. Si ritiene pertanto ragionevole accogliere la richiesta suddetta.</p>	Accolta
453	55402	Matteucci Giovanni	Massa Macinaia	<p>1) il richiedente è proprietario di un fabbricato rurale parzialmente crollato mai riportato sulla CTR del R.U. L'area dove</p>	<p>1) Il fabbricato in realtà non è mai riportato sulla cartografia del R.U. anche se esistente da epoca remota. Si prende atto d'esistenza di un rudere di fabbricato per il quale si</p>	Parzialmente accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				ricade l'edificio è inserita nel R.U. vigente in zona art. 44 (aree di valore paesaggistico) mentre nel R.U. adottato ricade in zona art. 43 (aree boschive e ripariali) 2) lo scrivente evidenzia che il Comune nel procedere all'adozione della Variante, ha operato scelte urbanistiche non sorrette da una solida e seria motivazione in grado di supportare l'intero impianto del provvedimento di pianificazione stesso 3) aggiunge inoltre che nell'iter formativo della Variante vi è una violazione della L.R. 69/2007 con evidenti ripercussioni negative sulla legittimità dell'intera procedura di adozione	riconosce la tipologia di intervento in conformità degli altri immobili esistenti situati nella zona omogenea di cui all'art. 44 per cui si propone la modifica della Cartografia per l'ambito interessato e l'inserimento del fabbricato stesso nella CTR del R.U. 2) In merito alla valutazione espressa al punto 2), la Variante è stata preceduta da un processo di valutazione integrata nel quale con la pubblicazione di 3 distinti rapporti sono stati illustrati i motivi, i criteri, gli indirizzi, gli obiettivi che hanno determinato le scelte di pianificazione adottate. 3) In merito alle valutazioni di cui al punto 3) la procedura di partecipazione è documentata nella relazione del garante della comunicazione Dott. Antonio Le Donne, allegata alla delibera di adozione della Variante stessa	
906	56710	Matteucci Giuseppe, Lera Paola	Lammari	Trattasi di terreno libero inserito in art.47 aree agricole periurbane nel RU vigente, in art.47 nella Variante adottata e chiede che venga inserito in art.20c residenziale di completamento	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
951	56962	Matteucci Manuela	Colle di Compito	Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
348	54725	Matteucci Miria	Marlia	Trattasi della richiesta relativa ad una piccolissima porzione di terreno (striscia lato ovest del mappale 492) inserita sia nel vigente RU che nella Variante adottata in 22c servizi di completamento, e chiede che sia inserita in art.47 aree agricole periurbane.	Le foto satellitari, risalenti al settembre 2008, accertano la presenza di una coltivazione a vigneto sul lotto adiacente (per il quale è stata fatta la medesima richiesta di trasformare l'area in art.47 - oss.n°229) ed anche sul lotto oggetto di osservazione c'è un piccolo oliveto. La riclassificazione dell'area come agricola periurbana (art.47), anche alla luce dalla richiesta di stessa variazione inoltrata dal proprietario del mappale 608 confinante non pregiudica il disegno complessivo dell'assetto urbanistico della zona e non compromette la verifica degli standard urbanistici. Si ritiene pertanto ragionevole accogliere la richiesta suddetta.	Accolta
1177	56250	Mazolini Maria	Petrognano	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "aree di valore paesaggistico" (art 44).	Da fotointerpretazione è stato verificata la reale presenza dell'area boscata su parte del lotto dove è stata effettuata la richiesta, in parte sul lotto sono anche presenti olivi	Non accolta



n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree boschive e riparali" (art 43).</p> <p>3)Viene richiesto il ripristino della classificazione prevista dal vigente RU ossia "aree di valore paesaggistico" (art 44).</p>	<p>terrazzati.</p> <p>Per tale commistione tra oliveto e bosco l'area non può essere considerata a tutti gli effetti priva di essenze arboree caratteristiche delle aree boscate.</p> <p>Pertanto si confermano le previsioni dell'adottato RU che definisce l'area come boscata (art 43).</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	
200	54403	Mazzone Angelo	Segromigno Monte	L'osservazione riguarda un fabbricato e relativa resede ricadente in art. 19 nel vigente R.U. - Nella Variante invece una parte della resede ricade in area art. 43 (boschive riparali) - Chiede che tutta la resede ricada in art. 19 come nel R.U. vigente	Viste le foto aeree e verificato che in realtà l'area è libera da qualsiasi vegetazione, si propone di modificare la cartografia così come risulta dallo stato dei luoghi estendendo la zona art. 19 a tutto il mappale 75 come richiesto	Accolta
1291	56121	Mazzoni Giovan Paolo	Pieve S.Paolo	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale - completamento " (art 20c) per n° 4 alloggi, con PU n°35/06.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree agricole periurbane" (art 47).</p> <p>3) viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c).</p> <p>4) Viene richiesto lo stralcio dell'area adibita a parcheggio adiacente a Via di Tiglio.</p>	<p>Dalla verifica della scheda dei fattori di criticità n° "21rcF" , non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti.</p> <p>Risultano pertanto verificati i criteri individuati in sede di redazione del R.U. adottato, riguardanti, l'esclusione dell'edificabilità a fini residenziali nelle aree di frangia confinanti per non meno del 70% con l'urbanizzato esistente, con riferimento alla tavola dei sistemi insediativi (tav F del Quadro Conoscitivo).</p> <p>Si ricorda che per il progetti unitari aventi le caratteristiche elencate all'art. 68, delle N.T.A. della Variante, si applicano del misure di salvaguardia previste dallo stesso articolo.</p> <p>In merito alla cancellazione dell'area a parcheggio pubblico in area agricola periurbana, non si evidenziano elementi di contrasto relativi alla sua individuazione visto che risponde in prima istanza a precise prescrizioni di legge riguardo agli standard urbanistici, in seconda istanza si rileva un'utilità pratica vista la mancanza in tale zona di aree adibite a parcheggio pubblico.</p> <p>Rimangono comunque salvi i diritti su PU così come definiti dall'art. 68 delle NTA.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008</p>	Non accolta
1226	56346	Mazzoni Luca	S.Gennaro	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come di valore paesaggistico (art.44)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione</p>	<p>Il lotto è stato escluso dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il terreno presenta caratteri di ruralità (coltivazione ad olivo, lieve acclività) e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio.</p> <p>3) Vengono richiesti la ripermetrazione del Centro Abitato e il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>4) Viene dichiarato che in data 28/03/2008 è stata presentata richiesta di PC n. P07/0153 per ampliamento dell'annesso agricolo esistente</p> <p>5) Viene dichiarata la particolare idoneità del terreno per la presenza delle urbanizzazioni e per la vicinanza di altre residenze</p>	<p>insediativo esistente, non può essere incluso entro il limite del Centro Abitato. L'edificazione del terreno risponderebbe di fatto ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate . Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area di valore paesaggistico (art. 44).</p>	
1232	56513	Mazzoni Natale	Vorno	<p>Viene richiesto il cambio di destinazione urbanistica di un'area agricola collinare coltivata ad oliveto terrazzato con muri a secco.</p> <p>Vi sorgono all'interno due vecchi fabbricati in muratura ad uso agricolo ed un fabbricato recentemente ristrutturato e destinato a civile abitazione servito da linea elettrica.</p> <p>Si ritiene consono classificare tale lotto come "area di valore paesaggistico" (art 44) situata internamente agli insediamenti consolidati del territorio rurale (art 48).</p>	<p>Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni insediamenti consolidati caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di 'nucleo' per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa da quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e le attrezzature produttive dismesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato.</p> <p>Dalla verifica della documentazione prodotta, l'immobile risulta ubicato all'esterno degli insediamenti consolidati e rispetto agli elaborati della Variante al R.U., non si rilevano novità di rilievo da dover modificare la classificazione adottata.</p> <p>Per quanto sopra l'osservazione non può essere accolta in questa fase della pianificazione.</p> <p>Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale anche con un censimento delle strutture agricole dismesse in funzione della loro potenziale trasformabilità è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della Variante al RU. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
1026	55952	Mazzoni Rena	Massa Macinaia	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come area a prevalente uso agricolo (art. 46)</p>	<p>Il fattore escludente che ha determinato la riclassificazione del lotto è la non appartenenza alle aree di frangia definite</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>2) Lotto classificato dal RU vigente in parte come area a prevalente uso agricolo (art. 46), in parte come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>4) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in data 24/05/2005 con atto di compravendita Rep. n. 66.808 ha venduto il lotto oggetto dell'osservazione</li> <li>- in data 29/07/2005 prot. n. 44106 è stata sospesa la domanda di permesso a costruire essendo in contrasto con le controdeduzioni del C.C. cui non è seguito alcun provvedimento definitivo</li> </ul> <p>5) Viene dichiarato che l'area si colloca entro un contesto già urbanizzato.</p>	<p>nella tavola F "Sistemi insediativi" del Qc. Il terreno presenta di fatto caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate. Si conferma pertanto la destinazione del lotto ad "area a prevalente uso agricolo" .</p>	
958	56898	Mecca Canio	Lunata	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente in parte come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46), in parte come "area per nuovi insediamenti produttivi, deposito e stoccaggio merci" (art. 21)</p> <p>3) Viene richiesto:</p> <p>A. la riclassificazione del terreno in "area a prevalente destinazione produttiva di completamento" (art. 21c)</p> <p>4) Viene contestato:</p> <p>B. l'inserimento dell'area di proprietà in pericolosità I3, con <math>30 \text{ anni} = TR = 200</math> anni, perché gli studi idraulici non sono stati condotti con sufficiente dettaglio - modellazione bidimensionale -quasi bidimensionale- .</p>	<p>A. L'A.C., nella volontà di procedere ad una progressività modulata nel tempo nell'attuazione delle quantità edilizie ammissibili, ha avviato una valutazione, in sede di Variante, che ha portato alla cancellazione della edificabilità (per fabbricati a destinazione produttiva, residenziale e di servizio ) su aree non facenti parte di contesti già urbanizzati. Il terreno oggetto dell'osservazione è di fatto collocato nel territorio rurale, per cui la sua edificazione risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento in contrasto con gli indirizzi della Valutazione Integrata.</p> <p>B. Premesso che l'area è interessata da fenomeni di allagamento con frequenza inferiore a 200 anni nella tav. B3 del Qc e ha un contatto inferiore al 70% (fattore escludente), si ritiene pertinente l'osservazione, precisando comunque che quanto prodotto ha avuto finalità di Variante allo Strumento urbanistico vigente, convalidando pertanto aspetti del quadro conoscitivo già acquisiti e in possesso dell'attuale AC, da cui sono poi derivate, per l'entrata in vigore di disposizioni regolamentari a livello regionale, di imprescindibile applicazione, indubbie conseguenze nell'analisi della criticità del territorio. E' pertanto probabile che nell'ambito di una prossima revisione degli studi idraulici l'area in questione possa veder ridotto il suo grado di</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					pericolosità idraulica, fermo restando il parere dell'AdB del F. Arno. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46)	
1147	56155	Mecchi Anna Lisa, Marchi Luigi	Capannori	trattasi di terreno inserito in art. 46 sia del vigente che dell'adottato R.U. per il quale viene richiesto l'inserimento in art. 20c	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
1354	56157	Mecchi Anna Lisa, Marchi Luigi	Capannori	Viene richiesto che un terreno inserito in art. 30 e in art. 46 sia del vigente R.U. che di quello adottato venga inserito in art. 20 c	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
507	55720	Mei Lidio	Ruota	Chiede che venga diminuita la fascia di rispetto cimiteriale del cimitero di Vorno	Per quanto riguarda la fascia di rispetto cimiteriale si fa presente che l'eventuale riduzione dovrà prevedere un iter procedurale indipendente dal R.U., si nota però che anche l'eventuale riduzione della stessa ai minimi di legge non esclude il fabbricato da tale fascia di rispetto.	Non accolta
826	56741	Mei Maria	Colle di Compito	1) Edificio (facente parte di un complesso a corte) classificato insieme alla propria pertinenza nel RU vigente e adottato come "edificio di interesse tipologico" (art. 19), restante terreno classificato come in parte come "area agricola periurbana" (art. 47), in parte come "area di prevalente uso agricolo" (art. 46) 2) Viene richiesto il cambio dei confini di zonizzazione in base ai confini catastali, e in particolare: A. l'ampliamento verso nord della zona art. 47 per farla coincidere con il limite di	A. Dalla foto satellitare risalente al settembre 2008 è possibile riconoscere chiaramente i limiti di proprietà indicati in sede di osservazione; i terreni sono diversamente lavorati e pertanto distinguibili. Lo stato dei luoghi motiva pertanto la modifica delle perimetrazioni dell'area in art. 47 come da osservazione. B. Non si ritiene invece opportuno ampliare l'area classificata in art. 19.	Parzialmente accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				proprietà B. l'ampliamento della zona art. 19 fino a comprendere l'intera resede per poter ampliare il fabbricato verso ovest ripristinando l'aspetto originario a corte		
884	56743	Mencari Giuseppe	Segromigno Piano	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c) per n°4 alloggi. .2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, interamente in "aree prevalente destinazione agricola" (art 46). 3) Viene richiesto il ripristino dell'area per n° 4 unità abitative come da vigente RU. In oltre si richiede una adeguata modellistica di propagazione dell'allagamento del territorio con un sistema bidimensionale.	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 7 e 16 del capitolo 5 della valutazione integrata, ossia aree a pericolosità idraulica molto elevata I4 (tav B2), aree di nuova edificazione nelle fasce di rispetto degli elettrodotti (0,2mT) (tav.C1). Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: aree di nuova edificazione ricadenti in zone dove esiste un vincolo di pericolosità idraulica I4 con un tempo di ritorno inferiore a 20 anni (tavB2). e fasce di rispetto degli elettrodotti relative al valore 0,2mT, dove sono escluse le previsioni edificatorie (tav C1). Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
736	57368	Mencarini Daniel	Lammari	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come: parte "area a prevalente destinazione residenziale - completamento " (art 20c), parte "area a prevalente uso agricolo" (art 46), con Permesso di Costruire P07/0247. 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente uso agricolo" (art 46). 3) Si chiede il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, per la parte riguardante "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c).	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 11 del capitolo 5 della relazione integrata, ossia posizione del lotto ricadente fuori dalle aree urbane e di frangia (tav F). Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Non sono verificati i criteri individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: aree ricadenti esternamente ad aree urbane o di frangia individuate nella tavola F1, per tanto in tali aree è esclusa l'edificabilità sia a fini residenziali e di servizio.	Non accolta
738	57372	Mencarini Daniel	Lammari	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente uso agricolo" (art 46). 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente uso agricolo" (art 46). 3)Viene richiesto l'inserimento del lotto nella classificazione "area a prevalente uso di servizio - completamento" (art 21c).	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
822	56742	Menchetti Pio, Menchetti Pierangelo, Bianchi Anna Maria	Camigliano	<p>Parte dei terreni oggetto della richiesta erano individuati dall'art.22c servizi di completamento dal RU vigente, sono i art.47 aree agricole periurbane e art.46 aree a prevalente destinazione agricola e la richiesta è duplice:</p> <p>1) di ripristinare l'art.22c in maniera da poter edificare un nuovo edificio per poterci spostare l'attività di vendita elettrodomestici svolta nell'adiacente edificio (art,19)</p> <p>2) Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA</p>	<p>delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p> <p>Essendo l'area interessata da pericolosità idraulica elevata (I3) con eventi alluvionali registrati con tempo di ritorno inferiore a 200 anni, l'individuazione di nuove aree edificabili fuori dal tessuto edilizio esistente contrastano con le disposizioni del DPGR n°26 del 27,04,2007 'Norme per il governo del territorio in materia di indagini geologiche'.</p> <p>Inoltre si fa rilevare che tra gli elementi escludenti del QC, da ricercarsi nel punto 11 del capitolo 5 della valutazione integrata riguardanti le aree di frangia (tav F), emerge che il perimetro di contatto del lotto con l'urbanizzato esistente è minore del 70%.</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti per la ridefinizione delle aree interessate all'osservazione.</p> <p>Si confermano le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
746	57351	Menconi Carlo	Massa Macinaia	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come " area a prevalente destinazione di servizio - completamento (art 22c).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree boschive e riparali" (art44).</p> <p>3)Viene richiesto :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di eliminare da tale area la classificazione in "aree boschive e riparali" (art44).</li> <li>- che l'area venga riperimetrata includendola dentro il limite del centro abitato come definiti dall'articolo 4</li> <li>- che l'area venga riclassificata come da vigente RU " area a prevalente destinazione di servizio - completamento (art 22c).</li> </ul>	<p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 3 e 4 del capitolo 5 della valutazione integrata, riguardante le aree boscate (tav D3), e aree di tutela fluviale (tavB1).</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti dello stato dei luoghi. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: escludere l'edificabilità oggi prevista in aree inserite all'interno del limite delle zone boscate e esclusa edificabilità dalle aree di tutela fluviale classificate come ambito di assoluta protezione del corso d'acqua.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
895	56725	Menconi Franco	Massa Macinaia	<p>1) Mappale classificato dal RU adottato come area a prevalente uso agricolo (art. 46)</p> <p>2) Mappale classificato dal RU vigente in parte come area a prevalente uso agricolo (art. 46) , in parte come "area a prevalente destinazione residenziale di</p>	<p>Il mappale è stato escluso dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il terreno essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. La continuità di tessuto è infatti interrotta da viabilità esistente. L'edificazione del terreno quindi risponderebbe ad una logica di</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>completamento" (art. 20c). Quest'ultima ricade in un'area con previsione edificatoria di 2 alloggi.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>4) Viene dichiarata la particolare idoneità del terreno per la presenza delle urbanizzazioni e per la vicinanza di altre residenze. Viene dichiarato che l'area si colloca entro un contesto già urbanizzato</p> <p>5) Vengono contestati i criteri che hanno concorso a definire il limite del Centro Abitato fattore escludente l'edificazione dell'area.</p>	<p>espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate</p> <p>Si conferma pertanto la destinazione del mappale suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46)</p>	
841	56773	Meneghetti Italo	Lunata	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente destinazione di servizio - completamento" (art 22c), parte "parcheggio pubblico" (art 34).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree agricole periurbane" (art 47).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione di servizio - completamento" (art 22c).</p>	<p>Obiettivo principale della variante generale al Regolamento Urbanistico è la revisione delle previsioni edificatorie contenute nel piano vigente, con un atteggiamento che nel documento di indirizzo programmatico, approvato dalla Giunta Comunale il 21.01.05, è definito "di maggiore cautela nella valutazione delle fragilità del territorio e di maggiore attenzione alla sostenibilità degli interventi" e nel seguito del documento così specificato: La variante dovrà dunque prioritariamente tendere ad escludere o limitare le trasformazioni più incaute attraverso una verifica di congruità delle aree e degli interventi individuati nel vigente RU, da effettuarsi secondo criteri di sostenibilità, in particolare rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi.</p> <p>Ai fattori è attribuito un carattere escludente: quando la presenza anche di uno solo di essi è ritenuta sufficiente a definire l'insostenibilità dell'intervento, che quindi potrà essere confermato soltanto se ritenuto indispensabile per la collettività e non diversamente localizzabile;</p> <p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 11 del capitolo 5 della valutazione integrata, riguardante le aree di frangia (tav F1).</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le aree di frangia dove il perimetro di contatto del lotto con l'urbanizzato</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					esistente è minore del 70%. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	
1254	55714	Menichetti Franco	Castelvecchio di Compito	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c) per n° 2 alloggi.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c) per n° 2 alloggi.</p> <p>3)Viene richiesto che la potenzialità edificatoria di detto lotto venga spostata su dei terreni sempre di proprietà dello scrivente che però ricadono fuori dalla perimetrazione delle aree di margine.</p>	<p>La potenzialità edificatoria del lotto soggetto da osservazione è di n°2 alloggi, questa previsione edificatoria di completamento permette di ricucire il tessuto attualmente urbanizzato costituendo così un disegno territoriale più organico ed uniforme.</p> <p>La richiesta di spostare tale previsione non può essere accolta, primo perché la previsione andrebbe a cadere fuori dal perimetro dei centri abitati, in secondo luogo perché le nuove previsioni sono pensate secondo una logica insediativa ben precisa, sia in base al contesto sia in base alla forma. Non è possibile dissociare la potenzialità acquisita con la sua collocazione territoriale, per la semplice ragione che l'area di previsione viene ritenuta secondo fattori pianificatori vocata per tale intervento, al contrario la zona dove si richiede di traslare l'area edificabile non possiede tali caratteristiche.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
535	55712	Menichetti Marino	Castelvecchio di Compito	Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
423	55314	Menici Marco, Menici Italo	Lappato	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato in parte come "area di valore paesaggistico" (art. 44) e in parte come "area boschiva e ripariale" (art.43)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente in parte come "area boschiva e ripariale" (art.43), in parte come "area a prevalente destinazione produttiva di completamento" (art.21c)</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno</p> <p>4) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- anche precedentemente al RU vigente non era riconosciuta la presenza del bosco</li> <li>- l'area si colloca entro un contesto già urbanizzato con insediamenti produttivi già consolidati. L'edificazione del lotto rappresenta pertanto completamento della</li> </ul>	<p>Il lotto oggetto dell'osservazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- presenta una accessibilità inadeguata (fattore condizionante)</li> <li>- ricade nelle aree a pericolosità sismica elevata S3 e parzialmente nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata G3 (fattore condizionante)</li> <li>- ricade parzialmente nelle aree boschive e ripariali (fattore escludente). Le foto satellitari risalenti al settembre 2008 inoltre confermano la presenza del bosco.</li> <li>- è stata esclusa dal limite degli insediamenti produttivi definito nella tav. F del QC adottato (fattore escludente). Il terreno, diversamente dai terreni vicini già occupati da impianti produttivi, presenta caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento.</li> </ul> <p>Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti</p>	Non accolta



n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				area industriale - si è verificato una disparità di trattamento rispetto alle aree edificabili contigue - lo stralcio non è giustificabile come forma di salvaguardia del Rio Vitiale (non esistono vincoli imposti dall'Autorità di Bacino ed esistono già nel RU vigente zone di rispetto)	che possano giustificare una modifica delle scelte adottate. Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come da Variante.	
1029	55377	Menicucci Giovan Battista	Marlia	Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
1301	56137	Meschi Angelo, Meschi Paladino	S.Colombano	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c) per n°6 alloggi, parte "area a parcheggio pubblico" (art 34), parte "aree agricole periurbane" (art 47). .2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, interamente in "aree agricole periurbane" (art 47). 3) Viene richiesto: - il ripristino dell'area per n° 6 unità abitative come da vigente RU. - la declassificazione della fattibilità idraulica da I3 a I2. - che il parcheggio previsto sia notevolmente ridimensionato nella superficie e non sviluppato in senso nord-sud come previsto dall'adottato RU; bensì est-ovest, al fine di lasciare una maggiore distanza fra il confine nord e l'edificazione privata che sarà attuata sul loro terreno e per la quale è stata effettuata una promessa di vendita.0	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 7 del capitolo 5 della valutazione integrata, riguardante le aree di frangia con pericolosità idraulica I3 (tav B4). Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le aree a pericolosità idraulica elevata (I.3), interessate da eventi esondativi TR compresi tra 30 e 200 anni individuate nella tav. B.4; vengono esclusi gli interventi di nuova costruzione, salvo che non si tratti dell'edificazione di singoli lotti già pienamente inseriti nel tessuto urbanizzato, e quindi confinanti per non meno del 70% del loro perimetro con viabilità e/o aree già edificate. Rimangono comunque salvi i diritti su PU così come definiti dall'art. 68 delle NTA. Per quanto riguarda la questione del parcheggio, le previsioni urbanistiche del RU adottato sono confermate, i confermano le scelte urbanistiche adottate, quale dotazione minima dimensionata ai sensi del D.M. 1444/68 e necessaria, per garantire l'obiettivo di incrementare la qualità del patrimonio insediativo, con la previsione degli standard, individuati quali livelli minimi inderogabili e indicatori del livello di qualità, come richiesto dall'art. 37 comma 1 della L.R. n. 1/05 e dall'art. 3 del Regolamento Regionale n. 2R,. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
1151	56055	Meschi Giovanni	Marlia	Richiesta di declassificare da pericolosità I4 a I3 una piccola area ricadente nel lotto di proprietà essendo il lotto stesso recintato e sopraelevato.	Gli studi idraulici effettuati si basano su una modellazione digitale del terreno in scala 1:2000 e scala 1:10000 (CTR). E' quindi probabile, in tale prospettiva, che siano riscontrati a scala locale alcune lievi differenze tra la realtà e quanto supposto cartograficamente. Si ritiene pertanto l'osservazione	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					pertinente, ma di fatto con effetti irrilevanti in termini di uso del territorio. In ogni caso sarà cura dell'amministrazione in essere tenere in considerazione questa osservazione nell'ambito del prossimo aggiornamento del quadro conoscitivo	
66	53202	Meschi Umberto	Segromigno Monte	Richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di una nuova zona a prevalente destinazione residenziale di completamento (art. 20 completamento).	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
261	54773	Meucci Giuliano	Lunata	1) Premesso che il fabbricato nel R.U. vigente ricade in zona art. 21(area a prevalente destinazione produttiva di SATURAZIONE) mentre nel R.U. adottato è stato inserito in art. 21(area a prevalente destinazione produttiva SATURA); viene richiesto il ripristino della zona urbanistica così come nel R.U. vigente in quanto la nuova individuazione penalizza gravemente l'azienda 2) Il parcheggio posto a sud-est dell'azienda (realizzato recentemente) è stato inserito nella Variante in PARCHEGGIO PUBBLICO togliendolo di fatto alla azienda Tale area invece è indispensabile alla sosta dei propri dipendenti ad agli autotreni in attesa del carico. Tra l'altro fa presente che recentemente il comune ha deliberato positivamente la cessione del tratto di strada comunale a favore della ditta. Pertanto viene richiesto lo stralcio della zona PARCHEGGIO PUBBLICO	1) Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti per la ridefinizione dell'area interessata all'osservazione. Il fabbricato è correttamente inserito in un area satura all'interno di una zona prevalentemente residenziale 2) la realizzazione del parcheggio pubblico è stabilita per Legge in quanto devono essere previsti aree pubbliche pari al 10 % degli insediamenti produttivi. Pertanto si confermano le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008	Non accolta
628	57304	Micheletti Claretta	Lammari	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c) per n° 1 alloggi. 2) Lotto ricadente nella classificazione del	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 11 del capitolo 5 della relazione integrata, ossia aree di frangia confinanti per non meno del 70% con l'urbanizzato esistente (tav F1). Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>RU adottato, in parte "area a prevalente uso agricolo" (art 46), "area agricola periurbana" (art 47).</p> <p>3) Viene richiesta la revisione del RU adottato e rivedere il concetto di esclusione del "fattore di frangia" per ottenere il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c), .</p>	<p>rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le aree di frangia dove il perimetro di contatto del lotto con l'urbanizzato esistente è minore del 70%.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	
254	54850	Micheli Angela	Lunata	<p>Richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di una nuova zona a prevalente destinazione residenziale di completamento (art. 20 completamento) per la realizzazione di due alloggi.</p>	<p>Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta
410	55145	Micheli Domenico, Fanucchi Frediano	Capannori	<p>Trattasi di terreno inserito in art.22s servizio di saturazione nel RU vigente, in art.42M aree a servizio della mobilità nella Variante adottata e la richiesta è di inserire tali terreni in art.22c servizi di completamento.</p>	<p>Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione.</p> <p>Si confermano le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
554	55935	Micheli Filomena Alfreda	Capannori	<p>Lotto di terreno inserito nel vigente R.U. in art. 29 (verde pubblico estensivo) e nel R.U. adottato in art. 29 (verde di connettività urbana). Viene richiesto l'inserimento di tale lotto in art. 20 c (residenziale di completamento). Il richiedente fa presente che il terreno è inserito in un contesto urbanizzato dove tutt'intorno esistono fabbricati residenziali e che l'amministrazione comunale ha intrapreso un "accanimento normativo" nei propri confronti Infatti la stessa ha intrapreso una causa presso il TAR tuttora</p>	<p>Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				incorso . Infine precisa che il comune di Capannori in precedenza ha espropriato diversi sui terreni		
602	56657	Micheli Marco	Lunata	Trattasi di terreno libero inserito in art.46 aree a prevalente destinazione agricola del vigente RU e della Variante adottata viene richiesto: 1) che tale terreno sia inserito in art.20c residenziale di completamento, o in alternativa 2) che sia inserito in art.21c produttivo di completamento	1) e 2) Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
1278	55692	Micheli Paola	Capannori	A. Viene richiesto che un terreno inserito in art. 47 del R.U. vigente ed in art. 46 del R.U adottato venga inserito in art. 20c per la costruzione di n° 1 alloggio. B. In alternativa viene richiesto che un'area adiacente a detto terreno sul quale insistono alcuni manufatti inseriti in art. 47 del R.U. vigente ed in art. 46 del R.U adottato, vengano inseriti in art. 20s al fine di poterli recuperare e trasformare in civile abitazione.	A. Per quanto riguarda la richiesta di terreno edificabile si risponde che Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. B. Per quanto riguarda la richiesta alternativa si fa presente che i fabbricati per i quali viene richiesto l'inserimento in art. 20s sono stati esclusi dal centro abitato nel R.U. adottato, pertanto non è possibile il loro inserimento in art. 20s. Per quanto sopra si conferma la classificazione urbanistica adottata.	Non accolta
843	56571	Micheli Pierluigi	Paganico	La richiesta è relativa a terreni inseriti prevalentemente in zona agricola, sia nel RU vigente che nella Variante adottata. Tali terreni agricoli sono quanto rimane dall'esproprio di ulteriori terreni limitrofi, sempre stati agricoli anche all'epoca del PdF, che è stato necessario per la realizzazione del sovrappasso ferroviario e di una cabina del metanodotto. Il proprietario è a conoscenza che tali terreni subiranno in parte ulteriore esproprio da parte di RFI per la realizzazione interconnessione ferroviaria per scalo	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, nella quale non sono state individuate aree destinate alla nuova edificazione, la presente richiesta è contraria agli obiettivi di pianificazione prefissati. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione. Si confermano pertanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				merci Capannori-Porcari. Alla luce di ciò chiede che tutta l'area di proprietà indicata sulla cartografia e che rimarrà di proprietà dell'osservante possa essere trasformata ad area di servizio del sistema scambio gomma-ferro, composta da: aree di sosta per camion, aree per la distribuzione del carburante con servizi, ristorazione ecc.		
406	55146	Micheli Rosi	Capannori	Trattasi di terreno sul quale insistono manufatti precari (con attività in essere) il quale è inserito in art.22 di saturazione nel RU vigente, in art.21b di saturazione e chiede che sia inserito in art.21c di completamento	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
932	56930	Michelini Guido		Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
190	54388	Michelini Luigi, Michelini Maria Grazia, Michelini Paola, Michelini Maria Gloria	Carraia	Il complesso immobiliare oggetto della presente osservazione è classificato nel vigente R.U. con le zone omogenee 19, 20s e 22s. In data 19/04/2008 è stato presentato un Piano Attuativo, al quale sono state applicate le misure di salvaguardia a seguito dell'adozione della Variante. Infatti l'area soggetta ad art. 22 è stata ridimensionata sul lato ovest all'attuale ingombro dei fabbricati e sono stati previsti nuovi parametri normativi, per il recupero dei fabbricati, che di fatto hanno limitato l'intervento. La proprietà chiede di poter intervenire al fine di riqualificare l'area eliminando gli attuali fenomeni di degrado, attraverso l'individuazione di una scheda normativa e intervento edilizio diretto.	L'area in oggetto è caratterizzata dalla presenza di diverse zone omogenee, caratterizzate da discipline differenti. L'area è caratterizzata da fenomeno di degrado degli immobili, dovuti alla dismissione dell'attività di salumificio. Visto che il complesso è posizionato in fregio alla chiesa di Carraia ( bene storico visibile a meno di 100 mt) e sull'ex svincolo del casello autostradale, è auspicabile che il complesso venga recuperato attraverso uno studio urbanistico-architettonico, che coinvolga il Comune e Provincia per gli aspetti legati alla viabilità, ma anche per riqualificare gli immobili e l'area attraverso un intervento che individui le necessarie opere di urbanizzazione e servizi finalizzati all'incremento della qualità degli insediamenti. Per la presenza del bene storico visibile a meno di 100 mt., l'area rientra fra i fattori escludenti di cui alla valutazione della sostenibilità della Valutazione integrata, per la quale viene esclusa l'edificabilità dalle fasce individuate attorno ai principali beni di interesse storico-architettonico nella tavola D.1 e considerate, ai fini della tutela dei suddetti beni, come aree " di immediata prossimità "; In ogni caso all'interno di queste fasce devono essere disciplinate anche le modalità di intervento sugli edifici esistenti, con particolare	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					riguardo agli ampliamenti ed alle ricostruzioni. Per i suddetti fattori si conferma la necessità di procedere attraverso un piano attuativo, di concerto con L'A.C. limitatamente agli indirizzi normativi previsti dalla NTA adottate, che contengono elementi sufficienti per procedere alla riqualificazione dell'area e alla dotazione di adeguate opere di urbanizzazione.	
629	57335	Michetti Roberto	Segromigno Monte	Resede di fabbricato per abitazione inserita nel vigente R.U. in art. 20s, nel R.U. adottato è stata ridotta in quanto parte della stessa è stata inserita in art. 30 (porzione a NORD) e parte in art. 43 (porzione OVEST) . Con la presente viene richiesto di ripristinare l'art. 20s in quanto l'area è utilizzata a giardino dell'abitazione.	Dalla documentazione fotografica allegata alla stessa si vede che l'area è utilizzata a giardino dell'abitazione in parte anche recintato. Inoltre le foto satellitari risalenti al settembre 2008 confermano che la parte del lotto oggetto dell'osservazione rappresenta uno spazio in relazione funzionale con il fabbricato esistente . In particolare si nota che la porzione di resede posta a NORD e inserita in variante in art.30 è regolarmente recintata. Pertanto si propone: 1) Di riportare in art. 20 s la porzione di giardino posta a NORD stralciando in tale zona l'art. 30; 2) Di inserire la porzione di lotto posta a OVEST in art. 33 "verde urbano privato" visto il suo reale utilizzo;	Parzialmente accolta
832	56776	Milo Investimenti srl	Lammari	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c) con permesso di costruire n°P06/0230 - P06/0231 - P06/0232 - P06/0233 - P06/0234, parte "Parcheggio pubblico" (art 34). 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente destinazione residenziale - saturazione" (art 20s). 3) Si chiede il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c).	L'area soggetta ad osservazione è stata edificata, e giustamente classificata nel RU adottato come "area a prevalente uso residenziale - saturazione" (art 20s). Non è giustificata la richiesta di classificare tale area come di completamento visto che è già completata. Vengono confermati i limiti ed i confini riferiti al vigente RU, compreso il parcheggio ad uso pubblico di 450 mq Rimangono comunque salvi i diritti su PU così come definiti dall'art. 68 delle NTA. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
833	56771	Milo Investimenti srl	Lunata	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente destinazione di servizio - completamento" (art 22c) con permesso di costruire n° 06/0357, parte "parcheggio pubblico" (art	Il lotto è parzialmente interessato dall'ambito a1 di assoluta protezione dei corsi d'acqua (fattore escludente 4 dell'art. 5 "Valutazione di sostenibilità" della Relazione di sintesi della Valutazione Integrata ) infatti :viene esclusa l'edificabilità dalle aree di tutela fluviale	Parzialmente accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>34).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "aree agricole periurbane" (art 47), parte "parcheggio pubblico" (art 34).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione di servizio - completamento" (art 22c).</p>	<p>sottoelencate e individuate nella tavola B.1: "A1 ambito di assoluta protezione del corso d'acqua".</p> <p>La natura giuridico-urbanistica del lotto è stata modificata definitivamente con il rilascio del P06/0357 per la realizzazione di due fabbricati e del parcheggio, e che gli stessi sono stati realizzati oltre l'ambito A1 di rispetto dal corso d'acqua esistente, con parere favorevole dell'Ente di tutela idraulica.</p> <p>Per quanto sopra si propone di riclassificare l'area oggetto della suddetta trasformazione in zona a prevalente destinazione di servizio di saturazione.</p>	
225	54834	Miserendino Rosario	Camigliano	Chiede che sia estesa la zona art. 19 attigua al fabbricato tra l'altro oggetto di permesso di costruire N° P087/0247 (che prevede la demolizione con spostamento nel lotto del fabbricato ) in modo da poter realizzare le relative volumetrie accessorie	Verificata l'appartenenza del lotto alla effettiva resede del fabbricato, si ritiene coerente accogliere l'osservazione proponendo l'adeguamento della cartografia modificandola da art. 46 ad art. 19 e collocando l'intera area entro il limite del Centro Abitato.	Accolta
502	55386	Mitchell Francesco	Guamo	chiede che il proprio terreno attualmente ubicato in zona art. 20s (residenziale di saturazione) ed in art. 30 (verde pubblico attrezzato) sia inserito in zona edificabile art. 20c	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
928	56864	Modena Silvio, Modena Alda	Marlia	Terreno inserito in art. 46 sia del vigente R.U. che di quello adottato per il quale viene richiesto l'inserimento in art. 20c per la realizzazione di nuovi alloggi	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
681	57393	Modena Stefano	Lammari	Viene richiesta: 1) di trasformare il verde pubblico posto a nord-ovest dell'area P.E.E.P. Di lammari, in Parcheggio Pubblico, come rettifica di un'errata zonizzazione. 2) di trasformare il verde pubblico da art.	1) Si conferma lo stato di fatto dell'area, come da sopralluogo effettuato e foto satellitare, pertanto dovrà essere adeguata la cartografia con l'identificazione del parcheggio, del verde pubblico posto a sud lungo la viabilità e la strada di accesso (155 mq. di parcheggio aggiuntivo) (360 mq. di verde pubblico aggiuntivo)	Accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				30 in verde privato art. 33, in quanto oggetto di trasferimento della proprietà, come da atto del 02.06.1990 rep. 13676 del Segretario generale Comunale	2) La trasformazione del verde pubblico in verde privato (art. 33) non inficia la dotazione di standard di cui al D.M. 1444/68, visto che l'UTOE D1 Lammari, presenta una quantità eccedente rispetto alle previsioni di legge, come da relazione del R.U. Adottata (vedi tabella 3.3.1) ( 900 mq. di verde pubblico da sottrarre)	
796	57390	Modena Stefano	Generale	<p>1) Verificare la possibilità di meglio disciplinare i rilasci delle varianti a titoli edilizi su aree stralciate dalla variante ma sulle quali sono stati rilasciati P.d.C. prima della sua adozione. Esempio: l'attuale previsione dell'art. 68 non prevede la possibilità di cambiare la sagoma dell'edificio.</p> <p>2) SN n. 31 confine dell'ambito normativo da sovrapporre al vero confine di proprietà pubblica per consentire l'intervento di edilizia pubblica; inoltre prevedere l'intervento diretto in luogo del PEEP con successiva delega a ERP</p> <p>3) Area a est del palazzo comunale per centro ecosolidale. Verificare anche il vincolo archeologico in quanto in quell'area c'è dal 2004 uno scavo ufficiale della soprintendenza di Firenze. Il gruppo archeologico capannorese chiede di individuare l'area sottoposta a scavo e delimitare un area di rispetto per un parco archeologico.</p> <p>4) " Mattaccio. uff. LL.PP. c'è l'esigenza di ampliare l'edificio esistente in art. 19 su area a est in zona art.30 Inoltre necessitano maggiori margini di manovra sulle modalità d'intervento sulla porzione dell'edificio esistente a est per renderlo "cerniera" del futuro ampliamento verso est. Perché non è inserito in zone di interesse collettivo come la casa di riposo di Marlia? Inoltre il sotto passo può essere</p>	<p>1) si accoglie inserendo all'art. 68 , a: sono fatti salvi anche : - Per i suddetti titoli autorizzativi, limitatamente al periodo della loro validità, sono ammesse le variazioni che, pur non rispettando i limiti di volume e di superficie prescritti dal R.U., comportino una diminuzione della volumetria e delle superfici utili assentite, anche con variazioni di sagoma.</p> <p>2) si approva la rettifica confine con il confine catastale pubblico. Il Consiglio Comunale, a seguito di richiesta di verifiche sulla procedura da seguire per l'intervento previsto nella scheda normativa 31, ha accolto, con delibera n. 15 del 16.0.2009, l'emendamento che prevede la modifica della scheda normativa n. 31 nella parte che disciplina la categoria d'intervento come segue: "Categoria di intervento: L'intervento è soggetto all'approvazione di un Progetto Unitario per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica."</p> <p>3) Ad est del Municipio è individuata un'area destinata ad attrezzature di interesse comune, disciplinata dalla art. 36 delle NTA. In queste aree possono essere realizzate le attrezzature religiose, culturali, sociali e ricreative, assistenziali, igienico-sanitarie, civili e amministrative e per gli impianti sportivi caratterizzati dalla prevalenza di strutture edili. Sono inoltre ammesse strutture complementari e funzionali alle attrezzature di cui sopra. Considerato che sull'area in oggetto c'è stato il ritrovamento di un insediamento archeologico e che gli scavi sono finanziati con contributo pubblico, l'intervento per la realizzazione del centro ecosolidale dovrà tenere conto del suddetto ritrovamento archeologico. Per quanto sopra si accoglie l'osservazione con l'individuazione del perimetro di area archeologica disciplinata dall'art. 18 delle NTA</p> <p>4) Vista la destinazione di uso pubblico dell'intervento e la</p>	Accolta



n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>chiuso utilizzandone il volume? Verificare la possibilità di fare una scheda di dettaglio con le esigenze evidenziate dal Servizio LL.PP.</p> <p>5) rettifica di alcuni errori cartografici evidenziati in corso di controdeduzione alle osservazioni</p> <p>5.1) da articolo 46 ad articolo 47</p> <p>5.2) da articolo 30 ad articolo 36</p> <p>5.3) inserita fascia infrastrutturale da piano strutturale</p> <p>5.4) inserita delimitazione centro abitato</p> <p>5.5) inserito articolo 16</p> <p>5.6) da articolo 20_s a fascia infrastrutturale a Marlia</p> <p>5.7) da articolo 14 ad articolo 36 per supercinema</p> <p>6) Revisione delle previsioni contenute nella scheda normativa n. 15 in funzione degli sviluppi progettuali in merito al recupero della struttura di proprietà comunale (ex supercinema, Capannori)</p> <p>7) Rettifica cartografica in frazione Marlia, tratto compreso tra l'incrocio tra Via dei Paolinelli, Viale Europa e via della Chiesa, al fine di classificare i marciapiedi come pertinenza stradale;</p> <p>8) Verificare in frazione Tassignano, in prossimità del passaggio a livello su via del Casalino, se la destinazione di due manufatti prospicienti la ferrovia, pertinenti ad un fabbricato classificato come "edifici vincolati e di rilevante valore storico-architettonico" di cui all'art. 15 delle NTA, sia corretta all'effettiva classificazione architettonica degli stessi. Detti manufatti rientrano all'interno dell'area sottoposta ad esproprio da parte</p>	<p>proprietà comunale dell'immobile, si accoglie l'osservazione con la modifica di una parte della zona omogenea "ambiti di interesse tipologico art. 19 " e "area per verde pubblico attrezzato art. 30" a zona omogenea " per attrezzature di interesse comune" , disciplinata dalla' art. 36 delle N.T.A. , come da planimetria allegata all'osservazione</p> <p>5) accolta</p> <p>6) si accoglie con l'individuazione dell'area corrispondente all'area di proprietà comunale, come zona per attrezzature di interesse comune disciplinata dall'art 36 delle N.T.A., con conseguente eliminazione della scheda normativa n. 15.</p> <p>7) visto lo stato dei luoghi e uso delle sudette aree , pertinenti alla viabilità stradale, si accoglie la rettifica da art. 20 a sede stradale.</p> <p>8) Dalla verifica dello stato dei luoghi e dello stato di fatto degli stessi è stata verificata la mancanza di elementi di architettonici e/o tipologici da salvaguardare o e tali da essere classificati in art. 15; pertanto si accoglie il cambio di classificazione da art. 15 ad art. 16;</p> <p>9) accolta</p>	

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>di R.F.I. , come da Variante al R.U. approvata con delibera di C.C. n. 11 del 27/02/2007, e pertanto soggetti a demolizione per la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie.</p> <p>Inoltre il soggetto attuatore del progetto ne ha richiesto il riutilizzo delle volumetrie demolite.</p> <p>9) modifiche alla normativa, alla cartografia del quadro conoscitivo ( tav. della pericolosità geomorfologica, e delle zone a maggiore pericolosità sismica locale) e alle tavole di piano delle destinazioni urbanistiche, a seguito delle richieste di integrazioni dell'U.R.T.A.T. di Lucca del 14 luglio 2008, prot. 191176 /N60.60, al deposito n. 1367 delle indagini geologico-tecniche,</p> <p>9.1)da articolo 30 ad articolo 29  9.2)da articolo 30 ad articolo 29-46-17  9.3)da articolo 34 ad articolo 34  9.4)da articolo 30 ad articolo 47  9.5)da articolo 30-34 ad articolo 29  9.6)da articolo 31 ad articolo 29  9.7)da articolo 31 ad articolo 34  9.8)da articolo 31 ad articolo 46  9.9)da articolo 31 ad articolo 47  9.10)da articolo 34 ad articolo 29  9.11)da articolo 34 ad articolo 33  9.12)da articolo 34 ad articolo 46  9.13)da articolo 34 ad articolo 47  9.14)da articolo 32 ad articolo 47  9.15)da articolo 38 ad articolo 34  9.16)da articolo 38 ad articolo 47  9.17)da articolo 40 ad articolo 46  9.18)da articolo 47 ad articolo 30  9.19)da articolo 47 ad articolo 34  9.20)da strada ad articolo 34</p>		
128	54035	Molendi Giovanni	Segromigno Piano	1) Il mappale è classificato dal RU adottato come "area agricola periurbana" (art. 47)	Il lotto oggetto dell'osservazione: - è interessato a fenomeni di allagamento con frequenza inferiore a 20 anni (fattore escludente) definiti dalla tavola B3	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>2) Il mappale dal RU vigente è classificato in parte come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) ed ha previsione edificatoria di 2 alloggi</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno</p> <p>4) Viene dichiarato che l'area oggetto di osservazione non è interessata da fattori escludenti l'edificabilità</p>	<p>- risulta escluso dalle aree di frangia della tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente) per la posizione periferica e per i caratteri di ruralità che presenta nell'attuale. Non si rilevano infine variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano comportare la modifica delle scelte effettuate. Si conferma pertanto la destinazione del lotto ad "area agricola periurbana" (art. 47)</p>	
1355	56361	Monarca Giulio Cesare, Monarca Maria Pia	Gragnano	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come area a prevalente uso agricolo (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "aree a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) e sottoposto a P.U. con previsione edificatoria di 5 alloggi. Il PU prevede la realizzazione e la gestione di un'area a verde pubblico attrezzato a carico dei responsabili del comparto</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>4) Viene dichiarato che l'area si colloca entro un contesto già urbanizzato</p>	<p>L'area oggetto dell'osservazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è interessata da vincolo paesaggistico e presenta un profilo a terrazze. Dal cap. 5 punto 9 della Valutazione Integrata si evince che gli interventi di edificazione in zone di tale valore devono essere inoltre di "modesta entità".</li> <li>- è stata esclusa dalle aree di frangia definite dalla tav. F del Qc adottato (fattore escludente). Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti delle aree prossime al terreno oggetto dell'osservazione che possano giustificare una ripermimetrazione delle aree di frangia. Il terreno presenta caratteri di ruralità (vedi terrazzamenti) e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno quindi risponderrebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Si conferma pertanto la destinazione del lotto ad "area a prevalente uso agricolo"</li> </ul>	Non accolta
1314	56336	Monsagrati Fabrizio	S.Giusto di Compito	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "aree boschive e ripariali" (art 43).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "aree boschive e ripariali" (art 43), parte "area a prevalente uso agricolo" (art 46).</p> <p>3)Viene richiesto che il RU adottato prenda atto con maggior fedeltà della perimetrazione del terreno ad utilizzo agricolo posto in frazione di S. Giusto ed identificato con il mappale n°148 (foglio 132),</p>	<p>LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA L.R.T. 39/2000 art. 3 :</p> <p>Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione forestale arborea, spontanea o di origine artificiale, che abbia una densità non inferiore a 500 piante per ettaro oppure tale da determinare con la proiezione delle chiome, una copertura del terreno pari ad almeno il 20%. Costituiscono bosco altresì i castagneti da frutto e le sugherete.</p> <p>Da un analisi attraverso fotointerpretazione e sopralluogo diretto, si è constatato che il limite del bosco anche se di giovane formazione va a coincidere con il limite della strada</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					presente. La documentazione fotografica risulta documentare la situazione sottostante la strada di riferimento, mentre la richiesta si estende anche nel tratto sopra la strada. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	
1167	56176	Montah Ireneo	Capannori	Viene richiesto che un terreno attualmente inserito in art. 16 e 46 venga inserito in art. 20c per la realizzazione di n° 1 alloggio	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
468	55404	Montanari Maurizio		Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
1230	56481	Monti Dino	Lunata	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c) per n°4 alloggi, con PU n° 34/07 con permesso di costruire n°P08/0286 - P08/0287 - P08/0288 - P08/0289 per n° 4 alloggi, e P08/0290 per n° 1 parcheggi. 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree agricole periurbane" (art 47). 3) Viene richiesto il ripristino dell'area come da vigente RU ricadente nella classificazione "area a prevalente destinazione residenziale - completamento". (art 20c).	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 11 del capitolo 5 della relazione integrata, ossia aree di frangia confinanti per non meno del 70% con l'urbanizzato esistente (tav F1). Ricade anche su detta area una fascia di rispetto di sorgenti e pozzi che nel tal caso è un vincolo condizionante. Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Non sono verificati i criteri individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le aree di frangia dove il perimetro di contatto del lotto con l'urbanizzato esistente è minore del 70%. Rimangono comunque salvi i diritti su PU così come definiti dall'art. 68 delle NTA. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
170	54323	Morelli Paolo	Pieve S.Paolo	1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46) 2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio. 3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno 4) Viene dichiarato che: - in data 09/11/2007 sull'area è stato	Il lotto è stato escluso dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il terreno, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non potrebbe essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. La realizzazione del fabbricato (confermata da foto satellitari risalenti al settembre 2008) rende tuttavia ragionevole l'inserimento dell'area suddetta entro il limite del Centro Abitato. Si propone pertanto la revisione della perimetrazione e la riclassificazione del lotto come "area a prevalente	Parzialmente accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				rilasciato PC n. P07/0218 - in data 12/11/2007 è stata inoltrata la comunicazione di inizio lavori (prot. n. 0070924)	destinazione residenziale di saturazione" (art.20). Non si ritiene invece coerente con le scelte del RU adottato il ripristino della edificabilità.	
492	56150	Moretti Mario	Marlia	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente destinazione produttiva - saturazione (art 21s), parte "area agricola periurbana" (art 47). 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente destinazione di servizio - saturazione (art 22s) 3)Viene richiesto: che la proprietà sia inserita in "area a prevalente destinazione produttiva - saturazione" (art 21s).	Allo scopo di contrastare l'eccessiva dispersione degli insediamenti produttivi sul territorio e limitare la loro commistione con il tessuto residenziale: - per gli interventi di nuovo insediamento di aziende produttive sono da confermare, purché comprese nei limiti ammessi dal dimensionamento del Piano Strutturale, soltanto le aree che costituiscono completamento ed integrazione degli insediamenti produttivi consolidati individuati nella tavola F.1 La possibilità di ampliamento per le aziende esistenti, e comprese all'interno del tessuto a carattere misto, seppure a prevalenza residenziale, definito "di frangia" e individuato nella tavola F.1, viene limitata all'adeguamento igienico-funzionale degli impianti, con un incremento massimo del 30% della superficie coperta dagli edifici Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
1077	57127	Moretti Pietro	Camigliano	Trattasi di due terreni ubicati in due zone distinte tra loro ed in particolare: 1) appezzamento di terreno inserito sia nel vigente che nell'adottato R.U. in art. 47 per il quale viene richiesto l'inserimento in art. 20c 2) appezzamento di terreno inserito sia nel vigente che nell'adottato R.U. in art. 46 per il quale viene richiesto l'inserimento in art. 20c	1) e 2) Per entrambe le richieste trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione.	Non accolta
71	53232	Mori Albertina	Massa Macinaia	Richiesta di variazione urbanistica da area a prevalente destinazione residenziale di saturazione (art. 20 saturazione) a edifici di interesse tipologico (art. 19).	L'osservazione riguarda due unità immobiliari facenti parte della schiera dei fabbricati rurali posta in un ambito di corte; la schiera delle abitazioni si trova a sud dei fabbricati rurali. Anche se è presente un ampliamento di recente edificazione e probabilmente un cambio d'uso in abitazione, la schiera ha le caratteristiche dei fabbricati inseriti in "edifici di interesse tipologico" (art. 19).	Accolta
785	56990	Mori Damiano, Mori Biagio, Mori	Verciano	1) Lotto con fabbricati classificato dal RU adottato come "centro storico" (art. 14) e ricadente entro la fascia di rispetto cimiteriale (art.38)	Nella tav. C del Qc adottato ("Vincoli tecnici") sono state riportate le fasce di rispetto cimiteriale così come risultanti anche a seguito alle riduzioni deliberate dal Consiglio Comunale con le procedure di legge.	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
		Giuseppina		2) Viene richiesta la esclusione dei fabbricati rurali esistenti sul terreno dal vincolo cimiteriale per permetterne la trasformazione in abitazioni	L'ampiezza della fascia di rispetto cimiteriale è fissata per legge a 200 mt fatta salva la possibilità dell'Amministrazione Comunale di ridurla fino a 50 mt. La riduzione delle fasce di rispetto tuttavia è una procedura, indipendente dal RU, che si effettua con il rilascio dei pareri degli enti preposti (ASL) e successiva delibera di Consiglio Comunale nei termini previsti dalla legge. Si precisa tuttavia che all'interno delle fasce di rispetto sono comunque previsti interventi di recupero, ampliamenti e cambi di destinazioni d'uso. Si confermano pertanto le destinazioni contenute nel RU adottato. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle opportune sedi.	
361	54907	Mori Gianfranco	Tassignano	chiede che il proprio terreno inserito nel vigente R.U. in art. 47 e nel R.U adottato in art. 46, sia inserito in aree edificabili (art. 20c) per la realizzazione di 4 alloggi	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
1316	56060	Mori Maria, Mori Alba	Massa Macinaia	Viene richiesto che un terreno inserito in art. 46 sia del vigente R.U. che di quello adottato venga inserito in art. 20c per la costruzione di n°1 alloggio	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
1071	57047	Mori Piero	Parezzana	Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
1275	56143	Mori Rinaldo	S.Colombano	1) Lotto classificato dal RU adottato in parte come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46) in parte come "area boschiva e ripariale" (art. 43) 2) Lotto classificato dal RU vigente come "area per nuovi insediamenti produttivi, deposito e stoccaggio merci" (art. 25) e facente parte del P.I.P di Rimortoli 3) Viene richiesta la riclassificazione del terreno suddetto come "area per nuovi	Le cause escludenti la previsione di ampliamento dell'area industriale in località Rimortoli sono: A. Inadeguatezza dell'accessibilità locale e comprensoriale. Dal Primo Rapporto di Valutazione Integrata si evince che "dal punto di vista dell'accessibilità, l'area presenta notevoli limiti data l'impossibilità di migliorare la situazione attuale, e prestandosi al più alla rilocalizzazione di poche aziende artigiane già presenti nella zona, in modo da non incidere in misura significativa sui flussi del traffico, in particolare su quelli relativi al movimento delle merci".	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>insediamenti produttivi, deposito e stoccaggio merci" (art. 25)</p> <p>4) Viene contestato il criterio adottato per la eliminazione dell'area PIP loc. Rimortoli, e la inadeguata pubblicità data al bando svolto dall'A.C. allo scopo di sondare le esigenze del settore produttivo calzaturiero. La domanda di interesse doveva essere rivolta non solo alle imprese operanti che intendono rilocalizzarsi, ma anche alle nuove imprese e non solo del settore calzaturiero. Inoltre l'indagine conoscitiva doveva essere perimetrica sull'esigenza di insediarsi nell'area produttiva e non all'interno di un PIP, che per i vincoli ed oneri previsti limita la richiesta.</p> <p>Viene affermato che il ricorso al PIP è una facoltà dell'A.C. che in alternativa può prevedere aree a destinazione produttiva, più appetibili e facilmente attuabili.</p> <p>In sede di pianificazione generale l'A.C. al fine di dimensionare il fabbisogno per spazi produttivi, non può basarsi sull'interesse di aziende a rilocalizzarsi all'interno di un PIP, ma dimensionare dette aree anche su iniziativa privata e non solo pubblica.,</p> <p>Lo stralcio dell'area produttiva di S. Colombano è in contrasto con il PS. In quanto viene previsto all'UTOE B2 "il mantenimento di un'area, già prevista nel vigente P.d.F, per insediamenti produttivi in frazione di S. Colombano a servizio del settore calzaturiero e da destinare alla ricollocazione di aziende in ubicazione incongrua"</p> <p>Viene richiesto di riconfermare l'area PIP di Rimortoli, con la possibilità di ammettere l'edificabilità su iniziativa dei privati.</p>	<p>B. Esito debole del Bando pubblico. L'indagine pubblica svolta dall'A.C. sull'area di Rimortoli è stata rivolta alle sole aziende del settore calzaturiero che necessitavano di una ricollocazione e a quelle che non avevano possibilità di ampliamento ove erano insediate, a causa di quanto stabilito dalle previsioni del PS.</p> <p>C. Pericolosità molto elevata dell'area. Dai piani sovraordinati (Piano di bacino del Arno) la zona è risultata inserita entro le aree a pericolosità idraulica molto elevata (PI4)</p> <p>D. Presenza di aree boschive e riparali. Oltre alle motivazioni sopra citate per ragioni di completezza su tale area viene a ricadere (in maniera parziale) un vincolo escludente riguardante le aree boscate.</p> <p>Per quanto sopra si confermano le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>B. Viene contestata la classificazione dell'area in categoria di pericolosità idraulica I4 con eventi TR 20 anni, ritenuta illegittima e contrastante con il Piano di Bacino del Fiume Arno. Viene affermato che il P.A.I. assume valenza di piano territoriale di settore sovraordinato agli strumenti urbanistici comunali, e soltanto lo stesso può legittimamente imporre restrizioni alla possibilità edificatoria per ragioni derivanti dalla fragilità idraulica delle aree.</p> <p>Per quanto sopra viene richiesto di mantenere la vigente destinazione dell'area ad art 25 e 21 con tutte le prescrizioni imposte dal P.A.I. Arno</p>		
1200	56409	Morise Giuseppe	Segromigno Piano	Viene richiesto che un terreno inserito in art. 46 sia del vigente che dell'adottato R.U. sia inserito in art. 20c per la costruzione di n° 1 alloggio	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
216	54483	Morotti Silvana	Pieve S.Paolo	<p>Chiede il ripristino dell'area in art. 21s come nel R.U. vigente in quanto una porzione di fabbricato non riportato nel fotogrammetrico risulterebbe fuori di tale area.</p> <p>Chiede inoltre che tale area sia estesa a tutta la proprietà (come evidenziato nella planimetria catastale)</p>	Il fabbricato non riportato nella carta del R.U. ricade completamente nell'art. 21s. Per quanto riguarda l'estensione del lotto in art. 21s, si conferma la giusta rappresentazione riportata nella cartografia della Variante adottata, tranne una piccola porzione a Nord-Ovest che invece risulta il piazzale del capannone e che pertanto deve essere compreso nel giusto art. 21s. Si propone quindi di rettificare la cartografia limitatamente alla porzione nord-ovest del piazzale	Parzialmente accolta
475	55799	Mulè Andrea	Guamo	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale-completamento" (art 20c) per n° 6 alloggi.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area agricola periurbana" (art 47) con una riduzione della potenzialità edificatoria da 6 alloggi a 2</p>	<p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 8 del capitolo 5 della relazione integrata, ossia fasce di rispetto ai beni di interesse storico-architettonico.</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: esclusa edificabilità dalle fasce di rispetto individuate attorno ai principali beni di interesse storico-architettonico della tav.D1</p>	Non accolta



n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				alloggi. 3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c).	e considerate, ai fini della tutela dei suddetti beni, come aree "di immediata prossimità". Viene così ridotta la potenzialità edificatoria del lotto in questione da n°6 alloggi a n° 2 alloggi a causa della sua visibilità parziale rispetto al bene storico-architettonico. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	
1107	56501	Nannini Alida, Lenci Susanna, Lenci Federica	Segromigno Monte	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente destinazione produttiva - saturazione " (art 21s), parte "area boschive e ripariali" (art 43). 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "area a prevalente destinazione produttiva - satura " (art 21s), parte "area boschive e ripariali" (art 43), parte "verde pubblico di connettività" (art 29).. 3) La parte dove è sito il fabbricato è stata completamente sprovvista di terreno a corredo, tutto il resto è stato classificato come "aree boschive e ripariali" Viene richiesto che il fabbricato ed il terreno a corredo venga classificato come "area a prevalente destinazione residenziale - saturazione" (art 20s)	Per quanto riguarda la possibilità di riconversione del fabbricato da produttivo a residenziale non rientra nel merito di questa variante generale, che invece si riserva solo di verificare la conformità dello strumento con atti sovraordinati. Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 3 e 4 del capitolo 5 della valutazione integrata, riguardante le aree boscate (tav D3), e aree di tutela fluviale (tavB1). Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: escludere l'edificabilità oggi prevista in aree inserite all'interno del limite delle zone boscate, e esclusa edificabilità dalle aree di tutela fluviale classificate come ambito di assoluta protezione del corso d'acqua. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
709	57323	Nannini Basilio	Lammari	Trattasi di terreno libero inserito in art.19 edifici di interesse tipologico nel RU vigente, in art.19 nella Variante adottata e chiede che venga inserito in art.20c residenziale di completamento	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
747	57322	Nannini Basilio, Nannini Olivio, Nannini Bili	Lammari	Trattasi di terreno libero inserito in art.19 edifici di interesse tipologico nel RU vigente, in art.19 nella Variante adottata e chiede che venga inserito in art.20c residenziale di completamento	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
1339	56119	Nannini Geny	Marlia	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato in parte come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46) in parte come "area boschiva e ripariale" (art. 43)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area per nuovi insediamenti produttivi, deposito e stoccaggio merci" (art. 25) e facente parte del P.I.P di Rimortoli</p> <p>3) Viene richiesta la riclassificazione del terreno suddetto come "area per nuovi insediamenti produttivi, deposito e stoccaggio merci" (art. 25)</p> <p>4) Viene contestato il criterio adottato per la eliminazione dell'area PIP loc. Rimortoli, e la inadeguata pubblicità data al bando svolto dall'A.C. allo scopo di sondare le esigenze del settore produttivo calzaturiero. La domanda di interesse doveva essere rivolta non solo alle imprese operanti che intendono rilocalizzarsi , ma anche alle nuove imprese e non solo del settore calzaturiero. Inoltre l'indagine conoscitiva doveva essere parametrata sull'esigenza di insediarsi nell'area produttiva e non all'interno di un PIP, che per i vincoli ed oneri previsti limita la richiesta.</p> <p>Viene affermato che il ricorso al PIP è una facoltà dell'A.C. che in alternativa può prevedere aree a destinazione produttiva, più appetibili e facilmente attuabili.</p> <p>In sede di pianificazione generale l'A.C. al fine di dimensionare il fabbisogno per spazi produttivi, non può basarsi sull'interesse di aziende a rilocalizzarsi all'interno di un PIP, ma dimensionare dette aree anche su iniziativa privata e non solo pubblica.,</p> <p>Lo stralcio dell'area produttiva di S. Colombano è in contrasto con il PS. In</p>	<p>questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p> <p>Le cause escludenti la previsione di ampliamento dell'area industriale in località Rimortoli sono:</p> <p>A. Inadeguatezza dell'accessibilità locale e comprensoriale. Dal Primo Rapporto di Valutazione Integrata si evince che "dal punto di vista dell'accessibilità, l'area presenta notevoli limiti data l'impossibilità di migliorare la situazione attuale, e prestandosi al più alla rilocalizzazione di poche aziende artigiane già presenti nella zona, in modo da non incidere in misura significativa sui flussi del traffico, in particolare su quelli relativi al movimento delle merci".</p> <p>B. Esito debole del Bando pubblico. L'indagine pubblica svolta dall'A.C. sull'area di Rimortoli è stata rivolta alle sole aziende del settore calzaturiero che necessitavano di una ricollocazione e a quelle che non avevano possibilità di ampliamento ove erano insediate, a causa di quanto stabilito dalle previsioni del PS.</p> <p>C. Pericolosità molto elevata dell'area. Dai piani sovraordinati (Piano di bacino del Arno) la zona è risultata inserita entro le aree a pericolosità idraulica molto elevata (PI4)</p> <p>D. Presenza di aree boschive e riparali. Oltre alle motivazioni sopra citate per ragioni di completezza su tale area viene a ricadere (in maniera parziale) un vincolo escludente riguardante le aree boscate.</p> <p>Per quanto sopra si confermano le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>quanto viene previsto all'UTOE B2 "il mantenimento di un'area, già prevista nel vigente P.d.F, per insediamenti produttivi in frazione di S. Colombano a servizio del settore calzaturiero e da destinare alla ricollocazione di aziende in ubicazione incongrua"</p> <p>Viene richiesto di riconfermare l'area PIP di Rimortoli, con la possibilità di ammettere l'edificabilità su iniziativa dei privati.</p> <p>B. Viene contestata la classificazione dell'area in categoria di pericolosità idraulica I4 con eventi TR 20 anni, ritenuta illegittima e contrastante con il Piano di Bacino del Fiume Arno. Viene affermato che il P.A.I. assume valenza di piano territoriale di settore sovraordinato agli strumenti urbanistici comunali, e soltanto lo stesso può legittimamente imporre restrizioni alla possibilità edificatoria per ragioni derivanti dalla fragilità idraulica delle aree.</p> <p>Per quanto sopra viene richiesto di mantenere la vigente destinazione dell'area ad art 25 e 21 con tutte le prescrizioni imposte dal P.A.I. Arno</p>		
1290	56132	Napoli Diva	Marlia	<p>Lo scrivente ha rilevato un errore cartografico sulla variante adottata. Parte della resede di sua proprietà con i sovrastanti manufatti accessori è stata inserita nell'edificato di tipo industriale posto in aderenza al lato sud della mia proprietà.</p> <p>Viene chiesta la sua correzione coerentemente al reale stato dei luoghi</p>	<p>La ctr conferma che l'effettivo stato dei luoghi corrisponde con quello indicato in sede di osservazione. La riperimetrazione non comporta modifiche sostanziali riguardanti aree a destinazione pubblica né compromette diritti acquisiti dai soggetti direttamente confinanti con l'area oggetto dell'osservazione. Si ritiene pertanto opportuno prendere in seria considerazione tale contributo e accogliere la richiesta pervenuta.</p> <p>L'area viene riclassificata come "area a prevalente uso residenziale - saturazione" (art 20s).</p>	Accolta
101	53533	Napoli Lamberto	S.Andrea in Caprile	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area di valore paesaggistico" (art. 44)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione</p>	<p>Il lotto oggetto dell'osservazione:</p> <p>- ha un'acclività consistente, è terrazzata e pertanto possiede un valore paesaggistico aggiunto (fattore escludente)</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio. 3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.	- ricade parzialmente nella fascia A0 (alveo fluviale ordinario in modellamento attivo) nella tavola B1 del Qc adottato (fattore escludente). - è stato escluso dal limite delle aree a carattere urbano definito nella tavola F dei "sistemi insediativi" (fattore escludente) per la posizione periferica rispetto al centro urbanizzato. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare la modifica delle scelte effettuate. Si conferma pertanto la destinazione del lotto ad "area di valore paesaggistico".	
135	54047	Napoli Luisina	S.Andrea in Caprile	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c) per n° 4 alloggi. 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree di valore paesaggistico" (art 44). 3) Viene richiesto il ripristino dell'area come da vigente RU ricadente nella classificazione "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c).	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 8 del capitolo 5 della relazione integrata, ossia esclusa edificabilità dalle fasce di rispetto individuate attorno ai principali beni di interesse storico-architettonico della tav.D1 e considerate, ai fini della tutela dei suddetti beni, come aree "di immediata prossimità". Sono presenti anche elementi condizionanti quali: pericolosità geomorfologica elevata G3, un vincolo paesaggistico (Dlgs 92/2004), e una pericolosità sismica elevata S3. Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato. Rimangono comunque salvi i diritti su PU così come definiti dall'art. 68 delle NTA. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
298	55220	Nara Franchi	Gragnano	Il vigente RU prevede per l'area di proprietà del Residence Pinocchio la scheda normativa n. 7 che autorizza la Riquilificazione urbanistico edilizia consistente nella nuova edificazione di edifici ottenuti dal recupero della volumetria risultante dalla demolizione di un fabbricato in cemento armato (ex discoteca) costruito in aderenza ad villa di antica formazione. In data 12.04.2005 la proprietà ha presentato una richiesta di Piano Attuativo per la realizzazione degli interventi previsti dalla SN 7. ( recupero della villa,	In una logica di pianificazione attenta ai valori ambientali e paesaggistici, hanno destano notevoli perplessità anche gli interventi per la realizzazione o il potenziamento di strutture turistico-ricettive e ricreative previsti dal R.U. in contesti ambientali delicati. Valorizzare dovrebbe consistere prima di tutto nel dare nuovi impulsi, nuove funzioni e significati a quello che già esiste, mentre nel R.U. le proposte per una valorizzazione delle risorse territoriali a fini turistici e ricreativi finiscono a volte per diventare soprattutto occasione per nuove edificabilità.  Sulla base degli indirizzi fissati dall'A.C. la variante ha assunto come compito principale una verifica della congruità di tutte le previsioni edificatorie contenute nel R.U. Vigente.	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>demolizione della discoteca e degli annessi ad uso scuderia e la realizzazione di 20 unità abitative)</p> <p>Con l'adozione della Variante gli interventi previsti sono stati cancellati, e la riclassificazione dell'area in zona boschiva e ripariale, (art. 43 delle NTA) nella quale è vietata l'edificazione..</p> <p>Sull'area sono presenti la villa, la discoteca e le scuderie, quest'ultime due dismesse e abbandonate da tempo. Gli edifici sono in totale degrado e abbandono.</p> <p>L'attuazione della precedente SN avrebbe consentito il recupero ambientale dell'area, riportando la popolazione sul territorio con finalità di riqualificazione dello stesso, che con la variante viene impedito, per effetto del vincolo di non edificazione previsto dall'art. 43.</p> <p>Riportano i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la zona è servita da una importante rete viaria (Via Pesciatina)</li> <li>- nell'area sono presenti tipologie edilizie analoghe a quelle del residence ( villette unifamiliari e piccole abitazioni rurali)</li> </ul> <p>Ritengono la Variante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- illogica perché senza evidente motivo ha compromesso l'edificabilità delle aree in oggetto</li> <li>- incoerente perché non tiene conto del contesto urbanizzato nel quale si colloca.</li> </ul> <p>Chiede le necessarie misure per consentire la realizzazione di un intervento analogo a quello presentato con la proposta di Piano attuativo del 12.04.2005.</p>	<p>Per attuare questo processo di revisione, strutturato come una rivalutazione delle scelte pianificatorie, sono stati individuati fattori in grado di misurare la sostenibilità degli interventi di trasformazione oggi previsti, e, conseguentemente, l'opportunità della loro conferma, del loro ridimensionamento o del loro stralcio, e le eventuali condizioni a cui essi dovranno essere subordinati. Ai fattori è attribuito un carattere: Escludente e Condizionante.</p> <p>E' escludente, quando la presenza anche di uno solo di essi è ritenuta sufficiente a definire l'insostenibilità dell'intervento, che quindi potrà essere confermato soltanto se ritenuto indispensabile per la collettività e non diversamente localizzabile;</p> <p>In particolare l'area oggetto della scheda normativa 7 risulta avere almeno 2 elementi escludenti, come definiti al capitolo 5 "valutazione della sostenibilità" della Relazione integrata, adottata con la variante :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sono esclusi dalle zone di protezione e di rispetto delle sorgenti e dei pozzi pubblici per uso potabile, individuate nella tavola C.1, gli interventi non compatibili con le finalità di tutela di cui al Dlgs 152/99 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) come già disciplinato dall'articolo 53 delle N.T.A..</li> <li>In particolare non essendo ammessa in tali aree la dispersione di acque reflue, anche depurate, nel suolo e nel sottosuolo, gli interventi di trasformazione e di nuova costruzione saranno condizionati all'allacciamento al sistema fognario. Dalla verifica effettuata, l'area di nuova edificazione è all'interno delle zone di protezione e di rispetto delle sorgenti e dei pozzi pubblici (fontana pubblica detta del Finetti), e la località è sprovvista di fognatura dinamica pubblica, considerata non raggiungibile, in tempi brevi.</li> <li>2) E' da escludere l'edificabilità oggi prevista in area inserita all'interno del limite delle zone</li> </ol>	

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					boscate, individuate nella tavola D.3.. Dalla verifica effettuata, l'area edificabile è sono risultata inserita all'interno delle zone boscate. . Per i suddetti motivi l'osservazione non è accoglibile.	
1201	56463	Nardi Giulio	Lammari	La richiesta interessa un terreno inserito in art. 22c del vigente R.U. ed in art. 47 del R.U. adottato ed in particolare viene richiesto che lo stesso venga inserito in art. 20c per la realizzazione di n° 4 alloggi	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
879	56831	Natalizi Marco	S.Leonardo in Treponzio	Nel vigente R.U. l'area di proprietà del ricorrente è classificata come area a prevalente destinazione residenziale di completamento per la realizzazione di n° 1 alloggio e disciplinato dall'art. 20 delle NTA. Con la Variante adottata l'area è stata inserita all'interno dell'ambito di perequazione n. 6 di S. Leonardo in Treponzio. I terreni posti a nord dell'abitazione del titolare sono adibiti a giardino di pertinenza . Manifestano il loro disinteresse alla partecipazione dell'edificazione dell'A.P. Chiedono l'esclusione dei terreni dall'A.P. 6 e la classificazione dell'area a zona a prevalente destinazione residenziale di saturazione	Dalle fotografie allegate all'osservazione e dalla visione delle foto satellitari, si conferma lotto oggetto indicato dall'osservante, è utilizzato come giardino di pertinenza dell'abitazione. L'area interessa per circa 650 mq. il limite est dell' A.P.6 di S.Leonardo, e l'eventuale sua esclusione non pregiudica, per quantità e dotazione di standard, l'attuazione complessiva dell'ambito. Per quanto sopra si propone la deperimetrazione del lotto di proprietà dei ricorrenti e la classificazione dell'area come verde perturbano disciplinato dall'art. 47 della NTA	Accolta
296	55242	Natucci Arturo	Lammari	1)Chiede che il suo terreno ubicato di fronte al negozio di proprietà e quale unica possibilità di poter costruire una residenza vicino al luogo di lavoro, anche nella prospettiva di fornire altre unità alle figlie, sia inserito in art. 20 di completamento per la realizzazione di almeno 2 unità abitative, in considerazione anche che il terreno è limitrofo ad un terreno già edificabile per	1)Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. 2)Per quanto riguarda il parcheggio pubblico individuato nella cartografia, l'osservazione non evidenzia nuovi	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>n° 2 unità</p> <p>2)Chiede inoltre che il parcheggio pubblico individuato sul suo terreno interessi anche i terreni adiacenti, tenendo presente che è coltivato ad olivi mentre gli altri sono seminativi</p>	<p>elementi di contrasto con l'individuazione dell'area e pertanto si confermano le scelte urbanistiche adottate, quale dotazione minima dimensionata ai sensi del D.M. 1444/68, e ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale n. 2R, secondo il quale, i comuni individuano quale obiettivo strategico l'incremento della qualità del patrimonio insediativo, da perseguire altresì con la previsione degli standard , individuati quali livelli minimi inderogabili e indicatori del livello di qualità.</p> <p>La richiesta di trasferire il parcheggio su aree limitrofe non è accoglibile, in quanto interessa proprietà di terzi che non hanno presentato analoga richiesta.</p>	
422	55144	Nencini Giuliano	Coselli	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "aree a prevalente destinazione di servizio - completamento" (art 22c), con DIA del 26.04.2006 n°326/06, e in data 05.09.2007 richiesta di una successiva variante per realizzare una recinzione, riempimento e pavimentazione, i cui lavori sono tuttora in corso.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "aree a prevalente uso agricolo" (art 46).</p> <p>3) Viene richiesta la conferma della destinazione del RU precedente, come AREA A PREVALENTE DESTINAZIONE DI SERVIZIO DI COMPLETAMENTO, in quanto è stato presentato un progetto di Piano Attuativo per la realizzazione di un centro polifunzionale. Contestazione, sulla base del contesto circostante - zona altamente urbanizzata - ; della destinazione di verde pubblico di connettività.</p>	<p>Nelle aree che risultano soggette ad allagamenti con 30 anni &lt;Tr &lt;200 anni e pertanto caratterizzate da una pericolosità idraulica elevata, I3, non sono state contemplate, al di fuori del tessuto insediativo esistente, nuove previsioni edificatorie, essendo la relativa attuazione subordinata alla preventiva o contestuale realizzazione di interventi strutturali di messa in sicurezza.</p> <p>Pertanto si confermano gli indirizzi di pianificazione adottati.</p>	Non accolta
572	56669	Nencini Giuseppe, Guidi Maria Assunta	Lammari	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c) per n° 2 alloggi.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c) per n°</p>	<p>La richiesta ha una duplice motivazione per non essere accolta.</p> <p>1)Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi,</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>2 alloggi.</p> <p>3) Viene richiesto di ampliare l'area edificabile a nord del lotto già classificato come completamento residenziale, fino ad avere una superficie di mq 600 complessiva.</p>	<p>non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione.</p> <p>2) Con l'addizione di nuovo terreno edificabile, verrebbe adottato un criterio incoerente con strumenti pianificatori e leggi regionali che hanno una valenza sovraordinata rispetto al RU.</p> <p>Lo strumento urbanistico adottato deve essere conforme rispetto al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) regionale, e alla legge 01 del 2005 della regione Toscana; entrambi gli atti prevedono di limitare quanto più possibile il consumo di suolo libero al fine di garantire una maggiore qualità insediativa.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	
55	52951	Neri Fabrizio	Lappato	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "aree a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno al fine di poter operare alcune modifiche necessarie al costruito .</p> <p>4) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in data 16/05/07 è stato rilasciato il PC n. 07/0027</li> <li>- in data 18/06/07 sono stati iniziati i lavori con pagamento oneri.</li> </ul> <p>5) Si contestano i criteri che hanno determinato la ripermimetrazione dei Centri Abitati adottati</p>	<p>Il lotto è stato escluso dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il terreno, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non potrebbe essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. La realizzazione del fabbricato (confermata dalle foto satellitari risalenti al settembre 2008) rende però ragionevole l'inserimento dell'area entro il limite del Centro Abitato. Si propone pertanto la revisione della perimetrazione e la riclassificazione del lotto suddetto come "area a prevalente destinazione residenziale di saturazione" (art.20). Non si ritiene invece coerente con le scelte del RU adottato il ripristino della edificabilità.</p>	Parzialmente accolta
1128	56449	Nicoletti Enrico	Pieve S.Paolo	<p>Il terreno di proprietà della scrivente è classificato nel vigente R.U. con are a prevalente destinazione agricola, disciplinata dall'art. 46 delle NTA.</p> <p>La variante adottata prevede sugli stessi terreni un'area destinata a corridoio infrastrutturale (art. 40) per il passaggio della "bretellina con sottopasso alla Via di Tiglio in frazione Pieve S.Paolo"</p>	<p>L'Amministrazione Comunale con delibera di G.M. n. 333 del 23.12.05 ha approvato alcune linee di indirizzo per le opere sostitutive per l'eliminazione dei passaggi a livello ricadenti nel territorio comunale, nell'ottica del potenziamento della linea ferroviaria Lucca-Pistoia proposto da RFI. Con la citata delibera venivano indicate soluzioni relative ai vari attraversamenti per un approfondimento progettuale da parte di RFI.</p> <p>Per il passaggio a livello sulla via di Tiglio (tratto della</p>	Non accolta



n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>Riferiscono che il nuovo tracciato interessa parzialmente condizioni di pericolosità idraulica elevata e molto elevata, condizionato all'ottenimento delle condizioni di sicurezza individuate nella specifica relazione redatta dall'Ing. Bessi e allegata alla Variante.</p> <p>Secondo il ricorrente la relazione di fattibilità idraulica non considera l'impatto che le stesse opere andrebbero a provocare con riguardo alle arre limitrofe, già soggette ad allagamenti.</p> <p>Temone che il volume idrico, sottratto alla lama d'acqua dalle nuove opere viarie, possa riverberarsi nelle aree di stoccaggio idrico, con notevole ripercussione sugli agglomerati edilizi esistenti.</p> <p>A giustificazione di quanto esposto viene allegata una "Relazione Geologico-Tecnica ed Idrogeologico-idraulica del Geologo. M. Toschi, secondo la quale le aree interessate dalla nuova viabilità sono inibite a trasformazioni morfologiche ecc. ; nuove opere sono possibili se non diversamente localizzabili.</p> <p>Inoltre evidenziano che per superare la linea ferroviaria la nuova viabilità coinvolgerà una zona ad alta densità abitativa con andamento non lineare.</p> <p>Viene richiesto di individuare un percorso alternativo rispetto a quello individuato nella Variante.</p>	<p>Sarzanese-Valdera) in frazione di Pieve S. Paolo è stata proposta l'individuazione di una variazione del tracciato stradale per la realizzazione di un sottovia; ciò ha comportato, nella Variante, l'inevitabile eliminazione dalle previsioni del R.U. di un'area edificabile a destinazione residenziale, secondo il principio che vede prevalente l'interesse pubblico. La soluzione indicata nella citata delibera di G.M., ed assunta all'interno della Variante Generale al R.U., è stata preferita all'ipotesi di realizzazione delle opere per il superamento della linea ferroviaria all'interno della sede stradale esistente, a causa delle difficoltà tecniche determinate dalla sua particolare ristrettezza e dalla presenza di edifici posti in prossimità o addirittura in fregio alla sede stradale stessa. In particolare sono stati considerati poco sostenibili i disagi derivanti dalla prolungata chiusura al traffico di una viabilità primaria, per la quale non possono, ad oggi, indicarsi adeguati itinerari sostitutivi. Tra le poche ipotesi di tracciato ancora possibili, tutte comunque parzialmente interessate da condizioni di pericolosità idraulica elevata e molto elevata, è stata scelta quella che prevede il minor sviluppo lineare.</p> <p>Comunque la soluzione del sottopasso in asse alla viabilità esistente non è tuttora esclusa, ma soggetta ad eventuale verifica tecnica in sede di progettazione. L'individuazione del corridoio infrastrutturale riportato in cartografia ha lo scopo di preservare una porzione di territorio per la realizzazione dell'opera, qualora sia confermata in fase progettuale come la migliore tra le due soluzioni alternative</p> <p>A causa delle condizioni di pericolosità idraulica sono stati comunque progettati adeguati interventi di messa in sicurezza, compresi quelli riguardanti il non aggravio delle condizioni di pericolosità nelle aree circostanti, peraltro condivisi e validati dall'Ente di controllo sovraordinato (UfficioTecnico del Genio civile di Lucca e Pisa). In ogni caso si riportano alcune precisazioni fornite dall'Ing. Bessi redattore del progetto della messa in sicurezza idraulica dell'opera in questione per meglio comprendere le problematiche sollevate dall'osservazione: La zona di Pieve S. Paolo è soggetta ad esondazione del canale Ozzoretto non come zona di ristagno ma come ampliamento dell'alveo del canale medesimo, siamo, cioè, in presenza ancora di un canale che però non è delimitato da sponde, ma si allarga</p>	

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					nella campagna adiacente al corso d'acqua. Ciò significa che il volume di allagamento occupato da un qualsiasi ostacolo provoca un rialzamento del pelo libero solamente a causa del rigurgito da esso provocato, essendo comunque ancora un corso d'acqua. Poiché il rigurgito è funzione dell'entità della sezione dell'ostacolo che si oppone allo scorrimento dell'acqua in rapporto alla sezione di deflusso e della velocità della corrente liquida, si deduce che nel nostro caso è praticamente prossimo a zero in quanto l'entità della sezione che forma ostacolo è piccola rispetto alla sezione di deflusso e la velocità di scorrimento è estremamente bassa. Da queste considerazioni si evince l'inutilità di prevedere opere di compenso del tolto all'esondazione."	
1115	56448	Nicoletti Marco	Pieve S.Paolo	<p>Il terreno di proprietà della scrivente è classificato nel vigente R.U. con area prevalente destinazione agricola, disciplinata dall'art. 46 delle NTA.</p> <p>La variante adottata prevede sugli stessi terreni un'area destinata a corridoio infrastrutturale (art. 40) per il passaggio della "bretellina con sottopasso alla Via di Tiglio in frazione Pieve S.Paolo"</p> <p>Riferiscono che il nuovo tracciato interessa parzialmente condizioni di pericolosità idraulica elevata e molto elevata, condizionato all'ottenimento delle condizioni di sicurezza individuate nella specifica relazione redatta dall'Ing. Bessi e allegata alla Variante.</p> <p>Secondo il ricorrente la relazione di fattibilità idraulica non considera l'impatto che le stesse opere andrebbero a provocare con riguardo alle aree limitrofe, già soggette ad allagamenti.</p> <p>Temono che il volume idrico, sottratto alla lama d'acqua dalle nuove opere viarie, possa riverberarsi nelle aree di stoccaggio idrico, con notevole ripercussione sugli agglomerati edilizi esistenti.</p> <p>A giustificazione di quanto esposto viene allegata una "Relazione Geologico-Tecnica ed Idrogeologico-idraulica del</p>	<p>L'Amministrazione Comunale con delibera di G.M. n. 333 del 23.12.05 ha approvato alcune linee di indirizzo per le opere sostitutive per l'eliminazione dei passaggi a livello ricadenti nel territorio comunale, nell'ottica del potenziamento della linea ferroviaria Lucca-Pistoia proposto da RFI. Con la citata delibera venivano indicate soluzioni relative ai vari attraversamenti per un approfondimento progettuale da parte di RFI.</p> <p>Per il passaggio a livello sulla via di Tiglio (tratto della Sarzanese-Valdera) in frazione di Pieve S. Paolo è stata proposta l'individuazione di una variazione del tracciato stradale per la realizzazione di un sottovia; ciò ha comportato, nella Variante, l'inevitabile eliminazione dalle previsioni del R.U. di un'area edificabile a destinazione residenziale, secondo il principio che vede prevalente l'interesse pubblico. La soluzione indicata nella citata delibera di G.M., ed assunta all'interno della Variante Generale al R.U., è stata preferita all'ipotesi di realizzazione delle opere per il superamento della linea ferroviaria all'interno della sede stradale esistente, a causa delle difficoltà tecniche determinate dalla sua particolare ristrettezza e dalla presenza di edifici posti in prossimità o addirittura in fregio alla sede stradale stessa. In particolare sono stati considerati poco sostenibili i disagi derivanti dalla prolungata chiusura al traffico di una viabilità primaria, per la quale non possono, ad oggi, indicarsi adeguati itinerari sostitutivi. Tra le poche ipotesi di tracciato ancora possibili, tutte comunque parzialmente interessate da condizioni di pericolosità idraulica elevata e molto elevata, è stata scelta</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>Geologo. M. Toschi, secondo la quale le aree interessate dalla nuova viabilità sono inibite a trasformazioni morfologiche ecc. ; nuove opere sono possibili se non diversamente localizzabili.</p> <p>Inoltre evidenziano che per superare la linea ferroviaria la nuova viabilità coinvolgerà una zona ad alta densità abitativa con andamento non lineare.</p> <p>Viene richiesto di individuare un percorso alternativo rispetto a quello individuato nella Variante.</p>	<p>quella che prevede il minor sviluppo lineare.</p> <p>Comunque la soluzione del sottopasso in asse alla viabilità esistente non è tuttora esclusa, ma soggetta ad eventuale verifica tecnica in sede di progettazione. L'individuazione del corridoio infrastrutturale riportato in cartografia ha lo scopo di preservare una porzione di territorio per la realizzazione dell'opera, qualora sia confermata in fase progettuale come la migliore tra le due soluzioni alternative</p> <p>A causa delle condizioni di pericolosità idraulica sono stati comunque progettati adeguati interventi di messa in sicurezza, compresi quelli riguardanti il non aggravio delle condizioni di pericolosità nelle aree circostanti, peraltro condivisi e validati dall'Ente di controllo sovraordinato (UfficioTecnico del Genio civile di Lucca e Pisa). In ogni caso si riportano alcune precisazioni fornite dall'Ing. Bessi redattore del progetto della messa in sicurezza idraulica dell'opera in questione per meglio comprendere le problematiche sollevate dall'osservazione: La zona di Pieve S. Paolo è soggetta ad esondazione del canale Ozzoretto non come zona di ristagno ma come ampliamento dell'alveo del canale medesimo, siamo, cioè, in presenza ancora di un canale che però non è delimitato da sponde, ma si allarga nella campagna adiacente al corso d'acqua. Ciò significa che il volume di allagamento occupato da un qualsiasi ostacolo provoca un rialzamento del pelo libero solamente a causa del rigurgito da esso provocato, essendo comunque ancora un corso d'acqua. Poiché il rigurgito è funzione dell'entità della sezione dell'ostacolo che si oppone allo scorrimento dell'acqua in rapporto alla sezione di deflusso e della velocità della corrente liquida, si deduce che nel nostro caso è praticamente prossimo a zero in quanto l'entità della sezione che forma ostacolo è piccola rispetto alla sezione di deflusso e la velocità di scorrimento è estremamente bassa. Da queste considerazioni si evince l'inutilità di prevedere opere di compenso del tolto all'esondazione."</p>	
192	54380	Nicolosi Giorgio Emiliano	Pieve di Compito	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area di valore paesaggistico" (art. 44)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) e facente parte di un P.U. con previsione edificatoria di 3 alloggi.</p>	<p>Il terreno oggetto dell'osservazione è escluso dalle aree di frangia contenute nella tavola F del Qc (fattore escludente). L'inserimento dell'area inoltre nella classe di pericolosità geomorfologica G3 non rappresenta infatti un fattore di esclusione all'edificazione, che invece viene in quanto la stessa potrà effettuarsi a condizione che siano attuate specifiche prescrizioni ed adeguati approfondimenti per la</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>4) Viene contestato che l'inserimento dell'area nella classe di pericolosità geomorfologica G3 non possa rappresentare una condizione di esclusione all'edificabilità del lotto di proprietà</p>	<p>valutazione della compatibilità dell'intervento previsto con il fenomeno geomorfologico rilevato (Fattibilità condizionata - III), al fine di una corretta analisi e mitigazione del rischio, anche tenendo conto di possibili interventi di sistemazione, consolidamento e bonifica dell'area coinvolta.</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare la modifica delle scelte effettuate.</p> <p>Si conferma pertanto la destinazione del lotto ad area di valore paesaggistico (art. 44)</p>	
439	55311	Niddi Aldo	Gragnano	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale - completamento " (art 20c) per n° 4 alloggi con PU.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente destinazione residenziale - completamento " (art 20c) per n° 4 alloggi con PU.</p> <p>3)Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c) per n° 4 alloggi. Il PU ha subito una modifica di disposizione dal vigente all'adottato. Infatti mentre nel vigente gli alloggi sono disposti in 2 gruppi da 2 unità, nell'adottato RU sono stati accorpati in un unico lotto da 4 unità.</p> <p>Inoltre viene richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che venga aggiornata la tavola D2 del QC togliendo detti terreni dalle "aree boscate" (art 43).</li> <li>- che venga data la possibilità di realizzare il progetto senza le prescrizioni del PU.</li> </ul>	<p>In merito alla disposizione dei lotti edificabili internamente al PU, la cartografia riporta soltanto un'ipotesi, che verrà in una fase progettuale di dettaglio successiva, chiarita e specificata meglio nelle sue parti.</p> <p>Comunque da verifiche attraverso fotointerpretazione, si evince che sull'area oggetto di osservazione non insiste nemmeno in maniera parziale il vincolo escludente delle aree boscate (art 43).</p> <p>L'ambito di riferimento mantiene interamente la possibilità di disporre nella fase progettuale i singoli lotti edificabili.</p> <p>La richiesta di svincolarsi dal PU non è accolta per i motivi seguenti:</p> <p>Il Progetto Unitario è una elaborazione dettagliata e preventiva alle richieste di permesso di costruire, degli interventi da compiersi sulle aree di completamento inserite in Ambiti Normativi ai fini di un corretto e ordinato sviluppo edilizio.</p> <p>Lo scopo del PU è quello di progettare in modo uniforme e omogeneo consistenti lotti edificabili, al fine di migliorare la qualità degli insediamenti attraverso una maggior dotazione di opere di urbanizzazione:.</p> <p>Separando il PU si va a disgregare questo principio, a discapito di un disegno organico e del suo inserimento sul territorio.</p> <p>Per tali motivi il seguente lotto deve essere realizzato secondo le prescrizioni dimensionali del PU esistente, pensato con un'idea pianificatoria generale.</p> <p>Si riconferma la previsione del R.U. vigente, provvedendo anche alla tavola D2 del QC.</p>	Parzialmente accolta
1095	56498	Nieri Aquilina	Lammari	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente</p>	<p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 11 del capitolo 5 della valutazione integrata, riguardanti le</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>destinazione residenziale - completamento " (art 20c) per n° 4 alloggi, con PU n° 41/07.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "aree agricole periurbane" (art 47).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c).</p>	<p>aree di frangia (tav F1).</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le aree di frangia dove il perimetro di contatto del lotto con l'urbanizzato esistente è minore del 70%.</p> <p>Rimangono comunque salvi i diritti su PU così come definiti dall'art. 68 delle NTA.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	
638	57250	Nieri Ivano	Lammari	<p>Chiede che un terreno di sua proprietà e pertinenziale alla civile abitazione su cui insistono pertinenze non volumetriche alla stessa consistenti in recinzione, viabilità interna e pergolato , inserito in parte in art. 30 sia del vigente che dell'adottato R.U., venga inserito in art. 46</p>	<p>Dalla documentazione fotografica allegata all'osservazione si rileva che l'area oggetto di osservazione è utilizzata come giardino a corredo di civile abitazione e sulla stessa è presente una recinzione lungo la strada con accesso carrabile e viabilità interna oltre alla presenza di un pergolato. Le foto satellitari risalenti all'anno 2004 e quelle risalenti al settembre 2008 confermano che la parte del lotto oggetto dell'osservazione rappresenta uno spazio in relazione funzionale con il fabbricato esistente. Pertanto si propone di inserire tale terreno in art. 33 "verde urbano privato" visto il suo reale utilizzo e visto che l'inserimento in art. 46 non risulta possibile in quanto inserito all'interno del perimetro dei centri abitati.</p>	Parzialmente accolta
993	56856	Nieri Mario, Guidi Tina	Lammari	<p>terreno inserito in parte in art. 34 ed in parte in art. 46 sia del R.U. vigente che di quello adottato, in particolare viene richiesto l'inserimento in art. 20c per la costruzione di n° 2 alloggi solo per la parte di terreno attualmente in zona agricola, tralasciando la parte in art. 34</p>	<p>Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta
1105	56364	Nofori Andrea	S.Gennaro	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a valore paesaggistico" (art 44).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "area a valore paesaggistico" (art 44), parte "area a prevalente uso agricolo" (art 46).</p> <p>3) Viene richiesto che il fabbricato e il terreno su cui insiste venga inserito internamente al perimetro dei centri</p>	<p>Verificato che nella tav. F del Qc adottato il fabbricato e la resede sono classificati come "complesso rurale di origine storica" si ritiene opportuno accogliere la richiesta di inserimento dello stesso entro il limite degli "insediamenti consolidati nel territorio rurale" (art.48).</p>	Accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				consolidati in territorio rurale (art 48).		
1117	56384	Nomellini Antonio	Massa Macinaia	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "parcheggio pubblico" (art 34).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "parcheggio pubblico" (art 34) che va ad ampliare quello già esistente.</p> <p>3) Viene richiesto che l'area prevista a parcheggio sia limitata al solo mappale 1006 (dove esiste già il parcheggio) e non sconfinare nel mappale 1007.</p> <p>4) La motivazione è da ricercarsi primo nell'intenzione di cedere parte del lotto agricolo alla misericordia confinante, secondo continuare ad usare il lotto come terreno agricolo (orto).</p>	<p>L'osservazione non evidenzia nuovi elementi di contrasto con l'individuazione dell'area a parcheggio pubblico e pertanto, considerato anche che la destinazione era già prevista nel RU vigente (nell'adottato RU è stata in parte ridimensionata e modificata la posizione) , si confermano le scelte urbanistiche adottate, quale dotazione minima dimensionata ai sensi del D.M. 1444/68 e necessaria, per garantire l'obiettivo di incrementare la qualità del patrimonio insediativo, con la previsione degli standard, individuati quali livelli minimi inderogabili e indicatori del livello di qualità, come richiesto dall'art. 37 comma 1 della L.R. n. 1/05 e dall'art. 3 del Regolamento Regionale n. 2R.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
1214	56387	Nomellini Antonio	Parezzana	viene richiesto che un terreno inserito in art. 46 del R.U. adottato venga inserito in art. 20c per la realizzazione di nuovi alloggi	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
271	54092	Nomellini Rossella, Marchetti Lina Maria	Colognora di Compito	<p>1) Lotti inseriti nella tav. A2 del Qc adottato nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata (G3).</p> <p>2) Viene richiesto in base ad una relazione geologica presentata il 15 ottobre del 2005, che già supportava la domanda di variazione dalla classe 3bg alla classe 3ag nell'ambito del vigente RU per l'area di proprietà, di attuare anche in sede di Variante il passaggio dalla classe geomorfologica G3 assegnata alla classe G2 e quindi anche da S3 a S1</p>	In sede di Variante, dove i principi analitici della classificazione della pericolosità geomorfologica discendono, necessariamente, dalle direttive delle disposizioni regolamentari del DPGRT 26/ R, l'area è stata classificata a pericolosità di classe 3 (elevata), in quanto interessata da una copertura detritica in condizioni di acclività, mantenendo così la conformità alla precedente rilevazione che, sia nel caso di pericolosità 3ag, che in quello di pericolosità 3bg, ha fatto riferimento alla classe di pericolosità immediatamente meno grave rispetto a quella che viene ad essere attribuita ai fenomeni geomorfologici attivi (massimo grado di pericolosità: G4, ai sensi della 26/R; 4g, secondo il RU vigente). In ogni caso, il dettaglio del processo analitico che ha consentito il trasferimento delle attuali classi di pericolosità a quello delle disposizioni regolamentari suddette, per le quali non si riconoscono sotto-classi, è stato	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					illustrato nell'ambito del processo della Valutazione integrata, a cui si rimanda per una migliore comprensione della questione. Inoltre per quanto concerne la classe di pericolosità sismica si osserva che la sua istituzione e quindi il suo riconoscimento è sempre in applicazione delle direttive del DPGRT 26/ R, normativa entrata in vigore nell'aprile 2007, quindi successivamente alla presentazione della relazione tecnica sopraddetta. In ogni caso si puntualizza che le classificazioni assegnate non rappresentano in entrambi i casi fattori escludenti o limitanti l'uso dell'area, ma da esse derivano solo condizionamenti e prescrizioni nell'attuazione dei possibili interventi per la valutazione della compatibilità tra gli stessi e le pericolosità rilevate.	
793	56971	Nottoli Giuseppe	Gragnano	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c) per n° 1 alloggi.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente uso agricolo" (art 46).</p> <p>3) Viene richiesto che il lotto venga ripristinato come da RU vigente "area a prevalente uso residenziale - completamento" (art 20c).</p>	<p>Premesso: analizzando la sua osservazione è stata evidenziata un'anomalia progettuale riguardante l'inserimento internamente alla zona urbanizzata, di un'uso non conforme, riguardante "aree a prevalente uso agricolo" (art 46).</p> <p>Premesso ciò e presi opportuni provvedimenti di correzione cartografica, analizzando la sua osservazione si evince che: Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 7 del capitolo 5 della valutazione integrata, riguardante le aree di frangia con pericolosità idraulica I3 (tav B4).</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le aree a pericolosità idraulica elevata (I.3), interessate da eventi esondativi TR compresi tra 30 e 200 anni individuate nella tav. B.4; vengono esclusi gli interventi di nuova costruzione, salvo che non si tratti dell'edificazione di singoli lotti già pienamente inseriti nel tessuto urbanizzato, e quindi confinanti per non meno del 70% del loro perimetro con viabilità e/o aree già edificate;</p> <p>Altresì sono anche presenti elementi condizionanti vincolo paesaggistico (190 del 1985), oltre alla mancanza di opere di urbanizzazione primari quali fognatura.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
526	55689	Nottoli Lara	Gragnano	chiede che il lotto di proprietà, attualmente in art. 46 aree agricole, sia inserito in zona edificabile " area a prevalente destinazione residenziale di	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				completamento" (art 20c)	e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	
783	56970	Nottoli Nicola	S.Ginese di Compito	<p>Gli immobili oggetto della presente osservazione, ricadono nel vigente R.U. in zona a prevalente uso agricolo, normata dall'art. 46 e 48 delle NTA.</p> <p>Il fabbricato ad uso magazzino è oggetto di condoni edilizi n. 7191 e 2323, per i quali sono stati rilasciati regolari Permessi di costruire in sanatoria, condizionati alla realizzazione di interventi di adeguamento sotto gli aspetti architettonici e di salvaguardia paesaggistica.</p> <p>Per i suddetti interventi di adeguamento è in corso D.I.A. In cui lavori sono iniziati in data 29.12.2006.</p> <p>In data 18/03/2008, n° di prot. 20856, è stata presentata una richiesta per l'approvazione del Piano Attuativo per il recupero dell'area e del complesso edilizio ad uso magazzino artigianale al fine di realizzare n° 4 alloggi, previa demolizione dei fabbricati esistenti.</p> <p>Il Piano è stato sottoposto ai sensi dell'art. 36 del P.I.T. all'esame della Conferenza dei Servizi tenutasi il giorno 09.06.2008; la stessa ha ritenuto la proposta di Piano Attuativo presentata, non adeguata alle finalità di tutela paesaggistica, per le motivazioni esposte nel verbale trasmesso in data 20/06/2008.</p> <p>A seguito dell'adozione della Variante del mutato quadro normativo, per i fabbricati ricadenti all'interno del patrimonio rurale, l'intervento previsto dal Piano Attuativo, non è più realizzabile.</p> <p>L'osservante rileva che la normativa adottata,( art. 48) e l'individuazione dell'area " a prevalente uso agricolo"</p>	<p>Il rapporto della valutazione integrata, ha analizzato l'argomento del riutilizzo di edifici dismessi nel territorio rurale, ed ha segnalato l'esigenza di individuare tutti gli edifici non più funzionali all'attività delle aziende agricole, come richiesto dall'art. 12 del Regolamento di attuazione del titolo V, ( DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2007, n. 3/R) . Questo censimento richiederebbe tempi molto lunghi, non convergenti con i programmi e gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, tesi ad una verifica immediata della compatibilità delle scelte urbanistiche del vigente R.U. con le normative vigenti e gli indirizzi di pianificazione approvati dal C.C.</p> <p>In attesa di effettuare questa ricognizione, ritenuta priorità per l'aggiornamento del quadro conoscitivo, e pertanto rinviata alla prossima revisione del R.U., la regolamentazione della rifunzionalizzare edifici dismessi di origine agricola ed anche i numerosi fabbricati a carattere produttivo presenti nel territorio rurale, sono stati sottoposti alla stessa disciplina, per un criterio di omogeneità su tutto il territorio.</p> <p>Inoltre il comma 3° dell'art. 12 del Regolamento regionale 3R stabilisce che, eventuali interventi di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica consentiti dal regolamento urbanistico sugli edifici e manufatti sono dimensionati prendendo a riferimento la superficie utile lorda legittima esistente, e comunque valutando preventivamente la compatibilità paesaggistica e ambientale della volumetria ricostruita con il contesto rurale di riferimento.</p> <p>Per tale valutazione, il cambio di destinazione d'uso di fabbricati presenti nel territorio rurale, è ammesso esclusivamente all'interno delle aree agricole periurbane o degli insediamenti consolidati nel territorio rurale, individuati con apposita simbologia sugli elaborati grafici del R.U..</p> <p>Dall'analisi del Quadro conoscitivo, tavola F "Sistemi insediativi" l'area oggetto dell'Osservazione non ha i caratteri di area a prevalente destinazione residenziale di saturazione</p>	Non accolta



n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>prefigurano di fatto il mantenimento dei fenomeni di degrado che il Piano di Recupero intendeva rimuovere.</p> <p>Viene richiesto che il fabbricato rientri in un nucleo urbano, caratterizzato da un'area a prevalente destinazione residenziale (art. 20) o in altra area che comunque permetta normativamente la conversione dell'attuale edificio in residenziale.</p>	<p>né di centro o nucleo storico consolidato.</p> <p>Preso atto dei contenuti esposti nell'Osservazione, e valutato che la stessa non contiene aggiornamenti utili alla definizione del quadro conoscitivo, con riferimento alla valutazione degli insediamenti, si confermano gli obiettivi ed indirizzi di pianificazione adottati, rinviando per i motivi espressi, alla prossima revisione del R.U. , la classificazione degli immobili con attività dismesse o non più compatibili con il territorio rurale.</p> <p>Si precisa che comunque, a seguito di una modifica sulle norme di attuazione (art.4), sono da considerarsi inclusi negli insediamenti consolidati del territorio rurale gli edifici posizionati, anche parzialmente, a distanza non superiore a 20 mt dai fabbricati situati all'interno del limite individuato in cartografia del R.U., purché costruiti anteriormente al 1940.</p>	
280	55075	Nottolini Lionella	Gragnano	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato in parte come area a prevalente uso agricolo (art. 46), in parte come "area a prevalente destinazione di servizio di completamento" (art. 22c)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente in parte come "area a prevalente destinazione di servizio di completamento" (art. 22c)</p> <p>3) Viene richiesto la riclassificazione dell'intera area a prevalente destinazione di servizio di completamento" (art. 22c)</p> <p>4) Si dichiara che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'area si colloca entro un contesto già urbanizzato</li> <li>- che l'edificazione della rimanente porzione dell'area con destinazione di servizio risulta attualmente difficoltoso</li> </ul>	<p>L'area oggetto dell'osservazione è esclusa parzialmente dal limite delle aree di frangia definite dalla tav. F del Qc. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate . Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come da RU</p>	Non accolta
952	56945	Novelli Deanna	S.Leonardo in Treponzio	Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
530	55706	Nuti Giuseppe	Castelvecchio di Compito	Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
189	54408	Nutini Angelo Michele	Camigliano	Richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di una nuova zona a prevalente destinazione residenziale di completamento (art. 20 completamento). Nel RU vigente e nella variante adottata	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				l'immobile è inserito in area a prevalente destinazione di servizio di completamento (art. 22c).	individuare aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	
776	57314	Nutini Giorgio	Lammari	<p>1) Complesso costituito da 3 fabbricati ospitante residenza e centro diurno per anziani e adulti inabili (funzione di carattere collettivo da ente privato complementare alla casa di riposo di Marlia) classificato dal RU vigente e adottato in art.19 ("edifici a carattere tipologico")</p> <p>2) Viene richiesto:</p> <p>A. l'inserimento di un nuovo parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze della struttura</p> <p>B. la riclassificazione dell'area in altro articolo per permettere maggiori interventi</p> <p>C. la modifica dell'art. 19</p> <p>D. che sia rappresentato il fabbricato non presente in cartografia</p> <p>3) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la struttura è aperta per ampi periodi della giornata alle visite dei cittadini. L'area a parcheggio potrebbe essere pertanto insufficiente</li> <li>- la zona è complessivamente carente di parcheggio</li> </ul>	<p>A. La scelta di inserimento di una nuova previsione di parcheggio pubblico andrebbe a porre un vincolo di esproprio su proprietà di terzi (che non potrebbero proporre una relativa osservazione) generando una situazione di sperequazione in contrasto con gli obiettivi del Piano. Diverso sarebbe se tale richiesta fosse stata effettuata su terreno di proprietà. Non si ritiene pertanto opportuno accogliere la richiesta comunicata.</p> <p>B. Il complesso presenta caratteri di interesse tipologico (come documentato dalle foto allegate all'osservazione) pertanto si conferma la destinazione in art. 19.</p> <p>C. Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.</p> <p>D. Il fabbricato è visibile dalle foto satellitari, risalenti al settembre 2008, pertanto si ritiene opportuno inserirlo tra gli edifici cartografati</p>	Parzialmente accolta
380	54936	Nutini Mariano	Camigliano	La presente osservazione riguarda una porzione di terreno inserita in art.33 verde urbano privato sia nel vigente RU che nella Variante adottata, e si chiede che detta porzione venga inserita in art.20s residenziale di saturazione, in maniera che vi si possano edificare locali accessori a corredo dell'abitazione esistente.	Le foto satellitari risalenti al settembre 2008 confermano che la parte del lotto oggetto dell'osservazione, rappresenta uno spazio in relazione funzionale con il fabbricato esistente. Tuttavia l'inserimento dell'area suddetta in zona di saturazione residenziale non appare coerente con gli indirizzi dettati dagli strumenti sovraordinati quali il PIT regionale e la legge 1 del 2005 della Regione Toscana, che intendono minimizzare quanto più possibile lo spreco di suolo libero. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008	Non accolta
1165	55925	Orlandi Lorella, Orlandi Andrea,	Castelvecchio di Compito	1) Lotto classificato dal RU adottato in parte come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46), in parte come "area a prevalente destinazione residenziale di	La tavola F5 del P. S. che inserisce l'area, oggetto dell'osservazione, entro il "Sistema insediativo residenziale di recente edificazione" rappresenta una periodizzazione del costruito esistente sul territorio comunale. La tavola F del	Accolta